COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

52.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 E GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CACCIATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 664, 695

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821) 664

PRESIDENTE . . . 664, 674, 682, 687, 688, 691, 692, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 709, 710, 711, 714

CASTELLI, *Relatore* 677, 681, 682, 687, 690, 691, 696, 697, 699, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714

CATALDO 679, 699

PAG.

CAVALIERE 702

COCCO MARIA 698, 709

GRANZOTTO 676, 699, 705, 706, 714

IOTTI LEONILDE . 675, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 699, 705, 709, 712

LA LOGGIA 713

MANCO 678, 679, 680, 681, 682, 683

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . 664, 679, 680, 681, 682, 685, 686, 687, 688, 691, 697, 699, 703, 706, 710, 712, 714

MORVIDI 696, 705, 706, 709

MUSOTTO 674, 675

PADULA 699, 700, 706, 708, 711, 713

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 678, 693, 696, 697, 698, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 712, 713

REALE ORONZO 677, 678, 679, 680, 682, 684, 691, 696, 698, 700, 702, 703, 705, 708, 709, 710, 711

RIZ 687

RUFFINI 675, 679, 680

SPAGNOLI 690, 691, 695, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 711, 713

TRAINA 682

La seduta comincia alle 10.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Sartor, Assante e Pellegrino sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ruffini, Iotti Leonilde e Spagnoli.

Discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503); Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703); Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793); Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174); Iotti Leonilde: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378); Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo, La Malfa, Bucalossi, Terrana, Biasini, Compagna, Gunnella, Mammì, Montanti: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni »; Ruffini e Martini Maria Eletta: « Riforma del diritto di famiglia »; Brizioli: « Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato »; Darida: « Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale »; Iotti Leonilde: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni »; Guidi, Iotti Leonilde, Morvidi, Spagnoli, Malagugini, Re Giuseppina, Benedetti, Cataldo, Coccia, Pellegrino, Pintor, Sabadini, Di Benedetto: « Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio ».

Di tali proposte di legge un Comitato ristretto ha redatto un testo unificato.

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Maria Eletta Martini, vorrei ringraziare la Presidenza della Camera che ha aderito alla richiesta della Commissione di dare particolare pubblicità alla discussione della riforma del diritto di famiglia, mettendo a disposizione un'aula appositamente attrezzata per consentire al pubblico e alla stampa di assistere ai lavori della Commissione.

Comunico, altresì, che l'onorevole Castelli, rappresentante del gruppo democristiano nella Commissione, ha chiesto che sulle proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna si svolga un dibattito limitato.

Pertanto, se non vi sono richieste di ampliamento della discussione da parte di altri rappresentanti di gruppo, dopo gli interventi dei relatori e del Governo potranno prendere la parola un deputato per gruppo, nonché i deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle degli altri gruppi.

L'onorevole Maria Eletta Martini ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Tralascio, per non andare troppo a lungo, e perché è ancora oggi valida, quella parte che, nella relazione che feci alla Commissione, in sede referente, nel giugno del 1969, costituiva la premessa all'esposizione delle singole proposte in esame e affermava la necessità di una riforma che rispondesse alla nuova concezione della famiglia, una famiglia caratterizzata dal suo aspetto comunitario in luogo del superato aspetto gerarchico e autoritario: che indicava altresì l'esigenza di una riforma che tenesse conto dei rapporti nuovi che si erano venuti creando tra famiglia e società, di una riforma del diritto di famiglia quale era imposta dal dettato costituzionale e dallo stesso costume vigente, che ha di fatto superato l'attuale normativa del codice.

Già in quella occasione mi sforzai di individuare i punti di convergenza e quelli di divergenza tra i vari progetti di legge esistenti, e rilevai come, benché ispirati da concezioni ideologiche diverse, gli stessi concordassero su alcune situazioni di fatto.

Dopo un inizio di dibattito in Commissione, nella mia qualità di relatore proposi di tentare la via di un testo unificato. Ho sempre creduto che su problemi di questo genere occorra superare gli schieramenti partitici, pur non rinunciando ciascuno a certe premesse di carattere ideologico, per tener conto della reale situazione italiana e per trovare la più ampia dimensione di dialogo, in Parlamento e della pubblica opinione.

Certamente, vi sono punti che sono apparsi, almeno inizialmente, assolutamente

inconciliabili; però, sia pure con una discreta fatica, siamo riusciti, al termine delle riunioni del Comitato ristretto, a formulare un testo di ben 218 articoli. Si tratta di un lavoro notevole che ha richiesto molta pazienza, molta costanza e grande passione.

Il testo in questione presenta, per alcuni aspetti, soluzioni alternative: si tratta di quei punti sui quali non siamo riusciti a trovare un accordo. Esiste peraltro un gran numero di articoli, quelli soprattutto di carattere tecnico, oltreché alcuni che sono essenziali, che ci hanno consentito una univocità di soluzione.

Il substrato delle proposte di legge allora esistenti (quella dell'onorevole Reale, cui va il merito di aver per primo iniziato, nella passata legislatura, la strada per la riforma della legislazione presente; quella dell'onorevole Ruffini e mia; quella dell'onorevole Iotti; quella degli onorevoli Brizioli e Darida, cui si è aggiunta in fase di lavoro del comitato quella dell'onorevole Guidi) era comune: il voler richiamare le persone alla loro piena responsabilità, sia nel contrarre il matrimonio che nel tenerlo in vita, che, infine, nei confronti dei figli. La responsabilizzazione delle persone, dei loro atti e delle loro idee è il fondamento che ha consentito soluzioni comuni anche là dove le posizioni di partenza sembravano assai distanti.

Circa il significato positivo dell'aver potuto redigere un testo comune, partendo da impostazioni politiche diverse, ho già detto, ma desidero insistere: molte volte, su argomenti del genere di quelli cui ci riferiamo, lo schieramento partitico, che è in fondo legato a fatti anche contingenti, viene superato dalla realtà del paese, da un'oggettività di posizioni. Che sul problema relativo alla famiglia sia stato possibile trovare, dopo l'incidente del divorzio che ci ha visti aspramente divisi, comuni soluzioni, costituisce a mio avviso il valore politico più importante dell'azione svolta dal Comitato ristretto.

Dal giugno 1969 ad oggi, mentre il Comitato ristretto andava avanti nel suo lavoro, si sono verificati fatti assai importanti, che abbiamo tenuto presenti nella redazione di questo testo.

L'approvazione della legge sul divorzio, innanzi tutto, ha creato elementi nuovi, sui quali è nota l'opposizione di molti di noi, ma di cui, ovviamente, non si è potuto non tener conto, avendo quella ottenuto l'approvazione della maggioranza del Parlamento.

Sono state inoltre emesse varie sentenze della Corte costituzionale che, sia pure in modo diverso, affrontano problemi che già queste proposte di legge avevano cercato di affrontare, fornendo così, naturalmente, anche ulteriori valutazioni. Citerò alcune di queste sentenze: la n. 133 del 1970 con cui la Corte dichiara illegittima la disposizione che non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita. Il Comitato ha colto spontaneamente lo spirito animatore di questa sentenza. C'è una nostra norma – della quale parlerò poi più a lungo – con cui si stabilisce una comune responsabilità dei coniugi non solo per la conduzione della vita della famiglia, ma anche per la sua gestione economica.

La sentenza n. 188 del 1970 dichiara la illegittimità costituzionale della norma che non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali. Il Comitato nella formulazione della nuova normativa ha recepito questo principio.

La sentenza n. 205 del 1970, assai importante, dichiara illegittimo l'articolo che limita i diritti successori dei figli naturali e naturali non riconoscibili. Questo trova riscontro in un criterio da noi adottato, del quale parlerò in seguito, in base al quale i figli legittimi o naturali sono equiparati, per quanto riguarda i diritti successori.

Altre due sentenze – la n. 126 del 1968, che fin da allora avevamo tenuto presente, ma soprattutto la n. 147 del 1969 – annullano, sia pure con la motivazione della necessaria parità tra uomo e donna, sia il reato di adulterio, sia quello di concubinato. Anche a questo proposito nella proposta di legge che porta anche il mio nome noi proponevamo una soluzione intermedia tra la vecchia normativa e l'assoluta abolizione dei relativi articoli del codice penale. Da due o tre anni esiste un vuoto a questo proposito, per l'abolizione di questi articoli; ci è sembrato politicamente molto difficile reintrodurre una norma severa in questo senso.

Un'altra sentenza, più recente, la n. 49 del 1971, prevede l'abolizione dell'articolo 553 del codice penale cioè del divieto di propaganda degli anticoncezionali. Nel testo della proposta di legge Ruffini e mia, con una modifica rispetto alla situazione precedente, si tendeva a consentire l'informazione scientifica ed a limitare invece quella indiscriminata. Si tratta ora di proporre una norma regolamentare che trova collocazione più idonea in altra sede. Mi pare che il ministro della sanità abbia già annunciato i suoi propositi in

questo senso; del resto è indispensabile provvedere quanto prima ad una disciplina giuridica della materia, perché il vuoto assoluto può essere lesivo sia della salute pubblica, sia del buon costume.

Un altro avvenimento importante, sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, ha indotto il Comitato ristretto a rivedere in quest'ultimo periodo anche alcuni articoli del testo: mi riferisco all'approvazione alla unanimità, che ha avuto luogo in sede referente ad opera della nostra Commissione, delle proposte di legge sul raggiungimento della maggiore età a 18 anni, anziché a 21. Questo criterio è recepito dal testo in esame.

I fatti di cui ho parlato hanno quindi avuto influenza nelle nostre decisioni non tanto sul problema reale della parità dei coniugi – perché in fondo eravamo già su quella strada – ma su quelli riguardanti la separazione, i figli nati fuori del matrimonio, ed anche, come ho detto, alcuni aspetti del codice penale, perché il Comitato ha cercato di inserirsi nel modo più concreto possibile nella situazione esistente.

Infine – fatto che anche il Comitato aveva però tenuto presente come ipotesi – si trova attualmente presso la nostra Commissione una proposta di legge per l'istituzione di una magistratura specializzata per la famiglia, la proposta di legge che reca il numero 3264, sui cui contenuti si potrà ampiamente discutere, ma sulla cui esigenza la Commissione è sempre stata sostanzialmente d'accordo. È evidente che questa riforma non si potrà attuare se non sarà trattata da una magistratura *ad hoc*, perché i problemi che dovrà risolvere sono tanti e di tale delicata natura, che veramente non è possibile pensare che potranno occuparsene gli stessi magistrati che debbono insieme occuparsi della generalità dei problemi giudiziari. Certo, in questo provvedimento si è ancora costretti a parlare, indiscriminatamente, di tribunali e di giudici, e non di tribunale per la famiglia, perché la relativa legge è ancora da approvare (e noi sappiamo cosa questo voglia dire, anche perché è da prevedere una totale ristrutturazione degli organici della magistratura ecc.); però è una prospettiva di cui bisogna tener conto nella lettura del testo. Tutte le relazioni delle varie proposte di legge oggi in discussione, d'altra parte, auspicano una riforma in questo senso.

Vorrei anche dire (avrei dovuto farlo prima) che, oltre a questi testi esistenti alla Camera, il Comitato ha tenuto presenti, nello stilare il testo proposto all'attenzione della Commissione, anche le proposte presentate al Senato dalle onorevoli Falcucci e Gatti Caporaso, perché è sembrato utile aver presente il panorama più ampio possibile relativo a questa materia.

L'ultima premessa che desidero fare è che dalla lettura del testo si possono notare lacune ed omissioni, derivanti dal fatto che noi proponiamo modifiche ai singoli articoli, seguendo l'attuale sistematica dei codici civile e penale. Abbiamo preso questa strada – che del resto era anche quella seguìta dal progetto di legge governativo della passata legislatura e da tutte le proposte di legge – perché alcuni articoli dell'attuale codice rimangono immutati, mentre per altri occorrono delle modifiche.

Cercherò di accennare ora alle soluzioni che proponiamo per i problemi più importanti, rinviando la trattazione degli articoli al momento opportuno.

Anzitutto abbiamo tentato di definire l'atto costitutivo del matrimonio. Poiché abbiamo allargato, di comune accordo, i casi di nullità del matrimonio civile, occorreva un punto di riferimento, altrimenti non si sarebbe saputo che cosa si dovesse annullare. Attualmente il codice parla infatti di effetti del matrimonio e dei doveri che ne conseguono, ma non dice quale sia l'atto costitutivo del matrimonio stesso. Dice il testo unificato predisposto dal Comitato: « Il matrimonio si costituisce con la volontà, espressa dinanzi al competente ufficiale di stato civile, di un uomo e di una donna che abbiano i requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie ».

È sul criterio del rispetto della libera espressione della volontà che basiamo gran parte della nostra riforma; e per consentire ai giovani di essere in grado di esprimere la loro volontà libera per contrarre il matrimonio, abbiamo introdotto una norma e ne abbiamo modificata un'altra, nell'intento di invitare le persone che si sposano a compiere questo atto con responsabilità; abbiamo proposto norme per favorire la conoscenza reciproca tra i coniugi e abbiamo voluto che il criterio della maturità fosse a base di ogni capacità decisionale di assunzione delle responsabilità che il matrimonio impone.

Siamo partiti dalla convinzione che il matrimonio è un atto essenziale nella vita di due persone. Il problema della maturità ha quindi imposto una revisione del limite di età per contrarre matrimonio e lo abbiamo fissato a 18 anni, cioè alla maggiore età, sia per l'uomo sia per la donna, superando così la concezione che fonda la maturità delle persone su fattori prevalentemente biologici (che ha sempre

finora ispirato, almeno per quanto riguarda il matrimonio, i nostri codici) ed accentuando invece l'aspetto generale e soprattutto spirituale. Vi è possibilità di dispensa per sposarsi a 16 anni, con la specificazione che tale dispensa dev'esser motivata non dal fatto che la ragazza è in stato di gravidanza (che è l'argomento invocato nella maggior parte dei casi, oggi, per le dispense), ma dal fatto che i due giovani dimostrano di aver raggiunto una maturità sufficiente per potersi sposare.

Abbiamo introdotto le norme (anche se vi sono due articoli in alternativa per un problema del quale parlerò) che prevede che, fra i certificati che si devono produrre per sposarsi da parte dei nubendi, deve esservi la dichiarazione che i due hanno subìto la visita prematrimoniale, e ne hanno preso reciprocamente conoscenza. Non si tratta di una « dichiarazione di idoneità al matrimonio » ma di offrire ai nubendi un importante elemento di reciproca conoscenza. Le due persone che devono sposarsi, e devono quindi conoscersi, come possono ignorare il loro reciproco stato di salute fisiopsichica? Sappiamo tutti quante anomalie, imperfezioni o addirittura malattie a carattere ereditario – quindi con dannose conseguenze anche sulla prole – si sono scoperte solo dopo il matrimonio e ne sono state motivo di fallimento.

Devo dire, a questo proposito, che noi e i socialisti eravamo partiti da una posizione molto più rigida; i comunisti, da una posizione addirittura negativa perché rifiutavano di introdurre una norma troppo rigida per la visita prematrimoniale in un paese come il nostro dove manca ancora una seria educazione sessuale. Noi siamo arrivati alla formulazione attuale di richiedere, tra i documenti per sposarsi, la presentazione di un certificato medico nel quale si dichiari che i nubendi hanno subìto visita prematrimoniale e ne hanno reciprocamente preso visione. I colleghi di parte comunista propongono invece che gli sposi stessi dichiarino per iscritto di avere preso visione del certificato rilasciato all'altro nubendo dal medico. Ma importante è che si accetti il principio. In tutti i paesi del mondo si effettua la visita prematrimoniale e le norme più rigide sono quelle della Svezia, della Norvegia, della Germania, dell'Unione Sovietica. Noi ci siamo attenuti all'esempio francese, della nazione cioè più vicina a noi anche come mentalità. Siamo tornati indietro rispetto alla tesi rigida iniziale mia e dell'onorevole Ruffini, e lo abbiamo fatto perché il motivo è quello di costituire un invito ai nubendi ad assumere le proprie responsabilità. Il modo con cui questo si esprime è meno importante. Vi sono progetti di legge *ad hoc* per offrire ai cittadini strumenti adatti (come i consultori) che garantiscano la segretezza e la gratuità del servizio: il progetto De Maria di oltre un anno fa, sui consultori e la visita prematrimoniale, è all'esame della Commissione sanità; un analogo progetto è stato presentato ieri dall'onorevole Boffardi; qui, in sede di codice civile, è sufficiente affermare solo il principio che uno degli atti da compiersi in vista del matrimonio è questo. La normativa è deferita ad altra sede.

Altri elementi hanno suggerito le norme volte a garantire il più possibile la libertà del consenso.

Condizione indispensabile perché due persone che si sposano siano coscienti e responsabili è la loro maturità e sanità psichica al momento del matrimonio. Per questo riteniamo che debba essere meglio precisato l'articolo che riguarda la incapacità di intendere e di volere.

Abbiamo allargato i casi in cui il matrimonio può essere dichiarato nullo, indipendentemente dalla presenza della legge sul divorzio nel paese. Altro è infatti sciogliere un matrimonio, altro dichiararlo nullo. Il divorzio è un atto che è motivato e determinato da fatti che seguono il matrimonio; il problema della nullità si riferisce a fatti o situazioni esistenti anteriormente al matrimonio o al momento in cui esso stesso è stato celebrato. Quindi ci è sembrato che parlando di « capacità di intendere e di volere » all'atto celebrativo del matrimonio si dovesse allargare questo concetto rigido allo stato di infermità mentale o deficienza psichica transitoria. Sappiamo che la medicina ha fatto notevoli passi innanzi nel settore della psichiatria e della neurologia in genere e vi deve essere modo di garantire, con sufficiente certezza, che la persona al momento di sposarsi era cosciente di quello che faceva; questa esigenza ha suggerito la modifica dell'articolo 122 relativo ai vizi del consenso: errore, violenza, dolo.

È questo un articolo che è stato oggetto di lunghe riflessioni e la cui elaborazione è costata molta fatica. Ci siamo trovati d'accordo nella costatazione che il consenso di uno o di entrambi i coniugi può essere estorto con violenza, non solo fisica, ma anche morale: ed abbiamo quindi ritenuto che anche il « timore reverenziale » deve essere ritenuto causa di nullità quando di tale gravità (e può esserlo) da costituire vizio di consenso.

Un punto sul quale ci siamo a lungo soffermati, e abbiamo molto discusso, è quello

che riguarda i motivi di impugnazione di validità del matrimonio. Noi abbiamo stabilito che il matrimonio possa essere impugnato « da quello degli sposi il cui consenso è escluso per effetto di errore su qualità essenziali dell'altro tali da far ritenere che il coniuge non avrebbe contratto matrimonio se le avesse conosciute ». A questo punto è sorto il problema relativo alla individuazione di queste qualità: dopo lunghe discussioni siamo pervenuti alla decisione di considerare come « qualità essenziali del coniuge » quelle che si riferiscono alla sua personalità, particolarmente negli aspetti che si riferiscono all'esercizio dei doveri e dei diritti del matrimonio. Questo articolo ha una corrispondenza nella proposta di modifica al codice penale contenuta nel testo del Comitato; stabiliamo infatti che il dissimulare, con dolo, situazioni gravi come quelle previste dall'articolo 16 del testo unificato, può costituire reato.

Un altro punto importante delle cause di nullità è quello relativo all'impotenza. Abbiamo ritenuto opportuno aggiungere che non è legittimato ad impugnare la validità del matrimonio chi abbia dato causa volontaria alla nullità.

Una questione sulla quale abbiamo facilmente trovato l'accordo è quella relativa ai diritti e doveri reciproci dei coniugi (modifiche agli articoli 143 e 144 del codice civile). Abbiamo al riguardo cercato di recepire il concetto (è tesi che esisteva già in parte nel primitivo progetto Reale) che la famiglia è una comunità. È qui il grosso passaggio – ce ne rendiamo conto – da una concezione autoritaria e gerarchica della famiglia ad una concezione comunitaria e perciò paritaria. È anzitutto una applicazione al dettato costituzionale: « il matrimonio si fonda sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi » (articolo 29). E la unità della famiglia è tanto più conseguibile, quanto più i due coniugi siano impegnati in una comune responsabilità. Il dettato costituzionale non consente diversa interpretazione.

Nell'articolo 23 (che sostituisce l'articolo 143 del codice civile) i coniugi si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nello interesse della famiglia. Entrambi i coniugi sono tenuti – si afferma – « in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ». Questo comma è da tenere presente per le conseguenze che ne discendono anche per il regime patrimoniale della famiglia. Siamo, in materia, di fronte ad una situazione assolutamente diversa dal passato: abbiamo inteso indicare anche il lavoro casalingo come uno degli elementi della produzione, valido anche dal punto di vista economico; uno degli elementi costitutivi della vita economica di una famiglia. La norma del codice attuale è già largamente superata dalla realtà (pensiamo alle donne che lavorano e partecipano al mantenimento della famiglia), ma noi abbiamo voluto porre l'accento sulla responsabilità che alla donna si chiede e si riconosce nella conduzione economica della vita familiare; parità di diritti e parità di doveri.

Abbiamo, infine, detto che la donna aggiunge al suo il cognome del marito – come già di fatto avviene – e non che « assume » il cognome del marito, come prevede il codice attuale.

I coniugi « di comune accordo » (siamo all'articolo 24 che sostituisce il 144 del codice civile) « in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia, stabiliscono l'indirizzo unitario della vita familiare, ne decidono gli affari essenziali e fissano la residenza comune ». Quanto affermato attualmente dal codice, che il marito fissa la dimora e che la moglie è obbligata a seguirlo, è di fatto superato dal costume; non vi è più una famiglia normale nella quale si applichi tale norma del codice.

I coniugi debbono essere stimolati a decidere insieme, a concordare insieme: insieme hanno dato vita alla famiglia, insieme debbono dirigerla. L'accordo è una meta alla quale tutte le famiglie normali tendono in tutti i momenti della vita; noi abbiamo ritenuto di doverlo codificare, anzitutto perché è un alto principio morale, e perché non si continui ad avere una legge che non rispecchia più la realtà esistente e che finisce col contare solo nei momenti tragici, quando l'accordo è o pare divenuto impossibile.

Vi è di conseguenza il grosso problema dell'intervento del giudice, in caso di disaccordo; è problema sul quale a lungo abbiamo discusso nella passata legislatura. Il discorso sembra a me essere assai chiaro; o l'accordo si realizza su una posizione di parità, o le strade da seguire sono due: consentire la posizione di preminenza di un coniuge, o la possibilità di adire un terzo, che è il giudice. Nel testo di legge governativo presentato nella passata legislatura si prevedeva che a decidere temporaneamente fosse il padre e che la madre potesse ricorrere al giudice se ritenesse pregiudizievole questa decisione. D'altra parte il problema più importante non è chi

ricorra, ma se si debba o possa ricorrere al giudice. Secondo la tesi dell'onorevole Gatti Caporaso si rifiuta il ricorso al giudice: o si raggiunge un accordo, o i coniugi si separano. A noi questo è sembrato eccessivo: prevediamo almeno un tentativo, nel caso che il disaccordo sia superabile, e soprattutto avendo in mente che deve intervenire in questi casi un « giudice nuovo » che, nella nostra proposta di legge concernente il tribunale per la famiglia, è un operatore sociale più che colui che determina, comanda, impera nelle singole situazioni.

Nel nostro testo abbiamo stabilito che, se al giudice si deve ricorrere, chiunque dei due interessati può farlo; esiste una posizione di alternativa nel caso in cui sia in gioco l'interesse dei figli. Noi prevediamo che nei casi in cui esista « il pericolo di un grave pregiudizio agli interessi dei figli, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili ». Mentre i colleghi di parte comunista anche in questo caso mantengono rigido il concetto della parità tra i genitori, noi riteniamo che questo possa essere sacrificato quando si tratta dell'interesse del figlio, che in tutta la disciplina prevista in questo testo ha carattere di assoluta prevalenza, perché è indubbiamente il più debole nel contesto familiare e quello che non ha alcuna responsabilità delle situazioni abnormi in cui può trovarsi.

Anche noi, però, quando non si tratta dell'interesse di un terzo, prevediamo che ambedue i coniugi possano adire il giudice. I casi di ricorso si riducono, secondo il testo, al disaccordo sull'indirizzo della vita familiare o sulla fissazione della residenza. Il giudice dovrà imporre la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze della unità e della vita familiare, non per far prevalere la ragione dell'uno o dell'altro coniuge.

Il testo del Comitato ristretto prevede che si può adire il giudice oralmente, e che questi convoca i coniugi senza alcuna formalità; sono tutte norme che rientrano più specificamente nella legge per l'istituzione del tribunale per la famiglia. Infatti o questo tipo di intervento è rapido, o non ha ragion d'essere, ed anzi complica la situazione. Questo è certamente uno dei punti più delicati di tutta la materia; devo però dire che in tutti i progetti di legge (ad eccezione della proposta di legge Caporaso, di cui ho già parlato) l'unico punto controverso era se la moglie potesse rivolgersi al giudice quando temporaneamente il marito avesse preso una posizione, oppure se ambedue i coniugi dovessero avere la stessa posizione di parità.

Un altro grosso problema è quello della separazione tra i coniugi per la quale il codice attuale prevede due soli casi: separazione per colpa ed omologazione della separazione consensuale. Tutti i progetti di legge prevedono anche l'introduzione della separazione per fatti che non sono quelli indicati come « colpa » dal codice civile, ma che possono effettivamente rendere impossibile la convivenza familiare. Sappiamo che già oggi passano come casi di separazione consensuale i ricatti del più forte sul più debole, con le conseguenze che tutti sappiamo. Abbiamo ormai una legge sul divorzio che (anche se a parere di molti di noi ingiustamente) ha posto, nella sostanza sullo stesso piano, il coniuge colpevole e quello non colpevole. Sappiamo che la normale anticamera del divorzio italiano è la separazione: si può anche prevedere una « separazione per colpa », però i suoi effetti durano al massimo solo cinque anni; quando interviene il divorzio, non esiste più la figura del colpevole.

Abbiamo discusso a lungo a questo proposito, per concludere poi con una formula la cui paternità è dell'onorevole Ruffini, e che anche i colleghi comunisti hanno accettato. La loro tesi è stata chiarissima, in sede di legge sul divorzio: « vediamo la situazione oggettivamente », essi hanno sostenuto, « senza considerare le responsabilità dei coniugi; poiché questa famiglia non va più avanti, se ne consenta lo scioglimento, indipendentemente dall'accertamento di ogni colpa ». Noi invece insistiamo che una qualche responsabilità bisogna pur individuarla. Se accettiamo la tesi che la separazione può esser chiesta « quando si verificano circostanze che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza, o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole », si può averne o no conseguenze; il testo prevede che, « pronunziando la separazione, il tribunale dichiara nella motivazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia stato richiesto, a quali fatti o comportamenti la separazione stessa sia addebitabile ».

Noi, poi, da questa motivazione facciamo discendere conseguenze, soprattutto di carattere economico. I colleghi comunisti invece la considerano priva di conseguenze.

Esiste anche per me e per il collega Castelli il problema se con questa formulazione sia o no consentito al coniuge responsabile di atti illeciti di richiedere una separazione sulla base di incompatibilità derivanti da atti a lui

imputabili. Qualcuno potrebbe pensare all'applicabilità dell'*exceptio doli*, ma altri, sulla base della legge sul divorzio, potrebbero ritenere che il principio sia ormai superato in questo particolare settore. Do senz'altro atto che la norma non è esplicita e può provocare contrasti giurisprudenziali.

Importante è la modifica degli articoli 145 e 146 del codice civile che stabilisce in modo dettagliato i provvedimenti che il giudice deve prendere nei confronti dei figli, d'accordo sul principio che l'assegnazione dei figli all'un coniuge o all'altro dev'essere fatta nell'esclusivo interesse dei figli, indipendentemente anche dalla eventuale motivazione della sentenza di separazione.

L'articolo 36 riguarda gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, sostituendo l'articolo 156 dell'attuale codice. Si invoca una decisione che può prevedere o no una conseguenza; noi proponiamo di aggiungere il seguente comma: « Il tribunale può altresì, considerati gli stessi elementi, disporre che permangano, in tutto o in parte, i diritti successori ». Gli onorevoli Guidi e Spagnoli, non concordano con questo comma.

Resta l'istituto della separazione consensuale, per la quale l'articolo 39 aggiunge che « quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi », il tribunale può sostituirlo o integrarlo in sede di omologazione o rifiutare allo stato l'omologazione.

Oggi nello stato di separazione il problema dei figli è affrontato in modo molto disinvolto ed abbiamo perciò cercato di insistere per una migliore normativa in proposito.

Altra innovazione è che la presunzione di paternità cade nei casi di separazione tra i coniugi.

Una parte importante e innovativa di questo testo è il regime patrimoniale legale della famiglia che, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. Anche qui la motivazione è la unità della famiglia: se la famiglia è una comunità, se i coniugi hanno costituito insieme il patrimonio ed insieme lo gestiscono, la comunione dei beni è la logica conseguenza. È vero che questo regime patrimoniale è anche oggi evidente, però ad esso si può adire con convenzioni particolari, per cui in pratica il regime è inesistente. Noi prevediamo invece che la separazione dei beni, vista come la eccezione alla comunione dei beni, possa esistere, purché sia scelta con atto pubblico sia prima del matrimonio, senza motivazione alcuna, sia dopo il matrimonio in casi particolari come, ad esempio, nel caso in cui uno dei coniugi attui un'amministrazione negativa o addirittura rovinosa per la famiglia.

La norma, nel silenzio dei coniugi, è la comunione dei beni, restando di proprietà del singolo coniuge i beni che precedono il matrimonio, quelli acquisiti a seguito di donazioni o di eredità e quelli che rivestono carattere personale, nonché i beni che servono per lo svolgimento della propria attività professionale.

Questa affermazione che si riallaccia all'articolo 43 è, per noi, un elemento importante della unità familiare. È inutile proclamare l'unità se negli atti di tutti i giorni essa non esiste. Gli immobili acquistati dopo il matrimonio sono della famiglia e quindi intestati ai coniugi.

Vi è divieto di costituzione di dote, ma ciascun coniuge o un terzo possono costituire un « fondo patrimoniale » per la famiglia che resta anche nel caso di scioglimento del regime di comunione e, se vi sono figli, si mantiene anche nei loro confronti.

Oggetto della comunione sono gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (esclusi i beni personali), i risparmi, i frutti dei beni, i redditi delle imprese personali non immediatamente reinvestiti in esse, le aziende a conduzione familiare nelle quali prestino attività entrambi i coniugi. E qui abbiamo aperta la strada (ultimo comma, articolo 54) per una partecipazione alla comunione dei componenti della famiglia che prestano la loro attività nelle aziende a conduzione familiare; s'intendono aziende agricole, commerciali, artigianali; abbiamo avuto diverse richieste e consensi a proposito di questa partecipazione.

Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, i coniugi debbono compierli congiuntamente: ciascuno di essi, però, può delegare l'altro, mediante un atto che può essere revocato in qualsiasi momento; per quanto concerne invece gli atti di ordinaria amministrazione, i coniugi possono agire disgiuntamente. Nel caso in cui uno dei coniugi rifiuti il consenso per il compimento di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per i quali è richiesto il suo consenso, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice il quale, a sua volta, può autorizzare lo scioglimento della comunione.

Per quanto riguarda poi la separazione giudiziale dei beni, essa può essere pronun-

ciata « in caso di fallimento o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione; inoltre, quando il disordine negli affari di uno dei coniugi metta in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce nella misura dovuta ai bisogni della famiglia ». La separazione dei beni, naturalmente, si effettua dividendo in parti uguali l'ammontare dell'attivo e del passivo; inoltre, il coniuge che si ritenga danneggiato da questa ripartizione, può ricorrere al giudice per richiedere una diversa divisione del patrimonio, così come il coniuge cui è affidata la custodia dei figli deve ricevere mezzi adeguati per provvedere al loro sostentamento.

I coniugi, inoltre, possono anche stabilire, mediante convenzione, una comunione universale dei loro beni, esclusi quelli di carattere strettamente personale; essi poi possono includere nella comunione, se lo desiderano, i beni antecedenti al matrimonio, oppure, ad esempio, i beni ricevuti mediante donazione. Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni acquistati prima del matrimonio fino alle conseguenze più radicali. In caso di separazione dei beni (anche dei beni di carattere personale), qualora i beni di un coniuge fossero indispensabili per il mantenimento dei figli affidati all'altro coniuge, è prevista la possibilità di interferire sul suo patrimonio personale: nel caso in cui i due coniugi abbiano costituito e mantenuto un regime di separazione dei beni, il coniuge al quale sono stati affidati i figli, e possegga dei beni indispensabili al loro sostentamento, dovrà essere obbligato a porre la prole in grado di usufruirne.

Per quanto riguarda poi i rapporti tra genitori e figli nati al di fuori del matrimonio, noi siamo partiti dal principio che questi ultimi non sono assolutamente responsabili della situazione anomala in cui si trovano per responsabilità dei genitori; per cui, i loro diritti hanno sempre la precedenza; anche in caso di conflitti di interessi tra genitori e figli.

È questa una delle parti più importanti e qualificanti del nostro testo. Abbiamo detto che i figli, siano essi nati nel matrimonio che fuori, hanno diritto non solo agli alimenti, ma all'istruzione e all'educazione. È troppo semplice e rischia di essere offensivo ridurre in termini solo alimentari il rapporto genitori-figli. Proprio per questa ragione prevediamo che sia letto ai coniugi, all'atto del matrimonio, anche l'articolo 28 (ex 147) relativo ai doveri dei genitori nei confronti dei figli.

Segue il problema del disconoscimento di paternità. L'azione è consentita in alcuni casi che abbiamo indicato, più ampi di quelli attualmente previsti. Diciamo poi che la titolarità dell'azione di disconoscimento è estesa, nelle stesse ipotesi in cui è riconosciuta al padre, al figlio. In materia ci siamo discostati dai colleghi comunisti i quali prevedono che l'azione in questione possa essere effettuata anche ad iniziativa della madre. Noi non abbiamo voluto che da un estremo fosse possibile passare ad un altro: che da un ricatto nei confronti della madre si passasse ad un possibile ricatto nei confronti del padre. Abbiamo inteso far prevalere su ogni altro il rapporto genitore-figlio.

Naturalmente, vi è una revisione anche dei termini dell'azione di disconoscimento.

Il problema più grave è quello rappresentato dall'articolo 102 che modifica l'attuale n. 250 del codice civile, in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio. Per il riconoscimento dei figli da parte di genitori non uniti in matrimonio, il diritto-dovere del riconoscimento è semplice e sempre doveroso; il fatto diventa molto più complesso allorché ci si trova in presenza di figli nati da genitori di cui almeno uno sia già unito in matrimonio. Con l'articolo 7 della « legge Fortuna-Baslini », che ha modificato l'articolo 252 del codice civile, il figlio nato fuori del matrimonio può essere automaticamente riconosciuto; e, d'altra parte, il figlio può sempre provocare una dichiarazione giudiziale di paternità. Ci è sembrato che la salvaguardia che la Costituzione prevede (articolo 30) degli interessi della famiglia legittima potesse essere garantita dal divieto da noi previsto della introduzione del figlio naturale riconosciuto nella famiglia legittima di uno dei genitori, senza il consenso dell'altro coniuge. Abbiamo, cioè, previsto per il genitore la possibilità di riconoscimento, che è in sostanza assunzione di doveri nei confronti del figlio, ma abbiamo affermato che quest'ultimo non può essere inserito nella famiglia legittima senza il consenso dell'altro coniuge e dell'altro genitore naturale. Questo è stato, come si può immaginare, un grosso problema. È chiaro che il problema ha altre componenti di natura umana, psicologica, non solo di natura giuridica.

Devo anche dire che poiché il problema del riconoscimento del figlio cosiddetto adulterino è un fatto reale, che molte volte si impone al genitore in modo drammatico, non vorrei che l'intento di ottenere tale riconoscimento (che così si raggiunge) non avesse altra

strada che il divorzio, e ne costituisse perciò un ulteriore, e forse il più giustificabile, incentivo.

Il testo del Comitato ristretto prevede poi che il riconoscimento da parte del padre del figlio che ha compiuto i 18 anni non può avvenire senza il suo consenso, mentre per il figlio che non li ha ancora compiuti occorre il consenso della madre (sempre che questa lo abbia riconosciuto). Naturalmente il riconoscimento non può essere fatto da genitori che non abbiano raggiunto i 18 anni, a meno che non avvenga in occasione del loro matrimonio.

C'è poi il problema dei figli incestuosi. L'incesto è un fatto di tale enormità e gravità che a nostro avviso (e c'è una precisa norma nella parte di revisione di alcuni articoli del codice penale) deve essere punibile per il fatto che esiste, quando anche non costituisse pubblico scandalo. Mentre attualmente è proibito il riconoscimento dei figli incestuosi, il testo del Comitato ristretto (articolo 103), stabilisce che, se l'interesse del figlio veramente lo esige, il tribunale lo autorizza di volta in volta, « con riguardo all'interesse del bambino ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, anche morale o sociale ». Ma deve appunto trattarsi di venire incontro a reali necessità del figlio; dal momento che abbiamo aggravato la punibilità dell'incesto è chiaro che per noi il riconoscimento del figlio incestuoso debba essere subordinato all'effettiva salvaguardia del bene del bambino, da tutti i punti di vista, compreso quello morale e sociale. Il divieto della ricerca della paternità per gli incestuosi rimane infatti in vigore, com'è nella disciplina attuale.

Quanto all'affidamento del figlio nato fuori del matrimonio, e riconosciuto, come già ho accennato, il testo del Comitato ristretto (articolo 104) prevede che: « Il figlio naturale riconosciuto durante il matrimonio non può essere inserito nella famiglia legittima di uno dei genitori senza il consenso dell'altro coniuge. È inoltre necessario il consenso dell'altro genitore naturale, se conosciuto e vivente ».

Per la dichiarazione giudiziale di paternità è stabilita una elencazione tassativa dei casi in cui è permessa. Quanto all'ammissibilità dell'azione (articolo 120) per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità noi – pur tenendo conto del dispositivo della citata sentenza del 1970 della Corte costituzionale – prevediamo che l'azione è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata, e che sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti personalmente, qualora compaiano, e assunte informazioni, senza alcuna pubblicità. I colleghi di parte comunista prevedono invece la completa abolizione dell'articolo 274 del codice civile.

Ho detto che non sono ammesse indagini sulla paternità o sulla maternità in caso di incesto; per particolari casi, ove il figlio naturale intenda ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, occorre una speciale autorizzazione.

Per quanto riguarda il problema di chi possa promuovere questa azione nell'interesse del figlio, il Comitato ha predisposto due formulazioni alternative. Noi pensavamo anche ad un ente di assistenza, o a un curatore speciale nominato su richiesta del pubblico ministero, o al genitore che esercita la patria potestà; secondo un testo proposto dai colleghi Guidi e Spagnoli, invece, l'azione può essere promossa dal genitore che esercita la potestà nei confronti dell'altro.

Per la legittimazione, ove esistano figli di età non inferiore ai sedici anni, occorre sentirli.

C'è poi il problema della filiazione adottiva. Abbiamo introdotto la adozione speciale con la « legge Dal Canton ». Qui si propongono modifiche all'adozione semplice. Anzitutto si abbassa il limite di età richiesto per l'adozione perché si stabilisce che l'adozione possa avvenire purché vi siano 18 anni di differenza fra l'adottante e l'adottato. Rimane la norma per cui l'adozione può essere promossa da un singolo o da coniugi e non può avvenire l'adozione di figli propri nati fuori del matrimonio. Si prevede il consenso dell'adottante o dei genitori se esistono.

L'articolo 143 stabilisce i doveri del figlio verso i genitori.

Ma importante è il fatto che, anziché di « patria potestà » si deve ora parlare di « potestà dei genitori », che i genitori esercitano congiuntamente, cui il figlio è soggetto fino al raggiungimento della maggiore età o fino al momento della emancipazione.

La differenza fra il testo Guidi-Spagnoli ed il nostro (articolo 144) sta nel fatto che noi prevediamo, in caso di disaccordo dei genitori e in caso di urgenza, quando vi sia pericolo di un grave pregiudizio agli interessi del figlio, che possa decidere il padre, salvo il diritto della madre di ricorrere al giudice. Il caso tipico è quello di un ragazzo che deve subire un intervento chirurgico urgente per il quale non si possa aspettare. Bisogna che qualcuno si assuma la responsabilità di de-

cidere. In ogni altro caso la responsabilità e la rappresentatività nei confronti dei figli è atto congiunto dei genitori.

Naturalmente la potestà dei genitori è un diritto che nasce da un dovere dei genitori verso il figlio, dovere che si estrinseca nella responsabilità dell'educazione del figlio, del mantenimento e dell'amministrazione dei suoi beni, e della sua rappresentanza. Si prevede il passaggio della potestà a uno dei genitori quando l'altro non la possa esercitare per lontananza, impedimento o incapacità. La legge sul divorzio ci ha fatto riflettere sulla opportunità che la potestà di ambedue i genitori non cessi neppure in caso di separazione o di divorzio, quando i figli possono essere affidati ad uno solo dei coniugi.

In connessione con la legge che stabilisce la maggiore età a 18 anni può sorgere il problema se l'obbligo del mantenimento debba ancora spettare ai genitori nel caso del figlio maggiorenne che abbandoni la loro casa e rifiuti la loro potestà. Il problema si pone anche per quanto riguarda il mantenimento del figlio agli studi oltre i 18 anni.

Quando il rapporto di filiazione per i figli naturali è dichiarato, la potestà è esercitata congiuntamente se ambedue i genitori hanno riconosciuto il figlio, altrimenti da colui che l'ha riconosciuto.

Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori; ed i genitori, quando ciò avvenga, possono richiamarlo, ricorrendo, se necessario, anche all'intervento del giudice.

Per quanto riguarda l'usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio « il tribunale può disporre, nell'interesse del figlio, che uno o ambedue i genitori siano privati dell'usufrutto, per cause dipendenti dalla loro condotta » (articolo 153). Inoltre, sono stati aboliti gli articoli 338, riguardante le condizioni imposte alla madre superstite; 339, che prevede il curatore del nascituro; 340, concernente le nuove nozze della madre; ed il 341 sulle responsabilità nei confronti dei figli della madre da parte del nuovo coniuge. L'abrogazione di tali articoli è motivata dal fatto che entrambi i genitori sono ora titolari della patria potestà, per cui queste norme, oltre essere in sé ingiuste, non hanno più alcuna validità.

Un altro problema è poi sorto in seguito all'abbassamento del limite della maggiore età a diciotto anni: ci siamo chiesti infatti se fosse opportuno o meno conservare l'istituto della emancipazione. Abbiamo stabilito di mantenerlo in vita, modificandolo nel senso che l'emancipazione potrà essere richiesta da ciascuno o ambedue i genitori per il minore che abbia raggiunto i sedici anni di età.

Per quanto riguarda poi l'istituto dell'affiliazione, è chiaro che, qualora il richiedente sia coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che non sia intervenuta separazione legale.

Per quanto riguarda le norme relative alla successione, debbo rilevare che esse si fondano su due princìpi: uno parte dalla decisione (cui ho accennato) della Corte costituzionale, per la partecipazione dei figli naturali riconosciuti o anche non riconoscibili, ad una quota in precedenza degli ascendenti e dei parenti più lontani, ed è quello dell'equiparazione agli effetti successori dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali.

In particolare, noi abbiamo previsto che, in caso di divisione dei beni, qualora i figli legittimi vogliano conservarli nella loro integrità, possano corrispondere, a giudizio del tribunale, ai figli nati fuori dal matrimonio, aventi diritto ad una quota dei beni di cui trattasi, una equivalente somma di denaro.

L'altro criterio adottato discende dal principio affermato della comunità dei beni e del patrimonio familiare. Il coniuge superstite, cioè, non è più usufruttuario, ma titolare di una parte dei beni. Abbiamo dunque previsto, nel caso dell'esistenza di un solo figlio, che la successione avvenga nel senso di destinare metà dei beni alla madre e metà al figlio; nel caso di più figli, un terzo al genitore e due terzi ai figli. Rimando per i casi specifici (e non sono pochi) ai singoli articoli; qui mi preme affermare che il principio fondamentale che abbiamo inteso codificare è quello della proprietà, in luogo dell'usufrutto, allo altro coniuge.

Per quanto riguarda la esclusione del coniuge dalla successione, i colleghi comunisti hanno previsto che ciò avvenga in caso di separazione; noi abbiamo affermato che, secondo la motivazione della sentenza di separazione, se si sia di fronte ad atti imputabili all'altro coniuge, sia possibile la successione del coniuge separato. Per il coniuge divorziato la situazione è ovviamente diversa.

Si arriva quindi alla norma che prevede (articolo 207) esenzioni tributarie per le successioni a causa di morte; tra genitori e figli, marito e moglie, non c'è passaggio di proprietà, ma una proprietà comune che tale rimane, anche per la morte di una persona: quella costituita dal patrimonio della famiglia, istituito a sé o costituito dai beni in comunione. Non essendoci passaggio di proprietà, la imposta di successione non ha ragion d'essere.

Per quanto attiene alle modifiche del codice penale, di comune accordo abbiamo previsto l'abolizione di figure giuridiche quali il matrimonio riparatore, il delitto per causa d'onore, l'infanticidio per causa d'onore. Prevediamo inoltre la punibilità dell'incesto, anche se non costituisce motivo di pubblico scandalo, il divieto di inseminazione artificiale su donna non consenziente.

Vi sono infine altri punti sui quali ritengo necessario un maggior approfondimento, come ad esempio l'abuso di mezzi di correzione nei confronti di minori, la sottrazione di minorenni e di incapaci, e la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Ma, per quest'ultima parte, mi riferisco anche sia alle sentenze della Corte costituzionale di cui ho parlato all'inizio, sia a quanto già esposi nella mia relazione alla Commissione del 1969, che è parte integrante di questa.

E desidero concludere sottolineando l'importanza del comune impegno ad applicare il dettato della Costituzione anche alla normativa della famiglia, al fine di precostituire, anche attraverso la legge, una preparazione al matrimonio ed una regolamentazione della vita della famiglia che, nei limiti del possibile, aiuti ad evitare crisi che sono sempre, e per tutti, dolorose. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MUSOTTO. L'onorevole Maria Eletta Martini, nella sua relazione ha fatto riferimento anche alla parte penale del testo unificato delle proposte di legge di riforma del diritto di famiglia, cioè al titolo terzo, recante « Modifiche al codice penale », che comprende gli articoli da 208 a 218. Mi pare che le innovazioni di maggior rilievo siano quelle concernenti l'incesto e la soppressione dell'articolo 587 del vigente codice penale, relativo all'ipotesi del delitto a causa d'onore.

L'onorevole Martini nella relazione ha illustrato le ragioni che hanno indotto il Comitato ristretto a sopprimere, dalla norma che punisce il delitto di incesto, l'inciso: « in modo che ne derivi pubblico scandalo ». Infatti l'articolo 564 del vigente codice penale considera e subordina la punibilità dell'incesto al fatto che ne derivi pubblico scandalo.

In occasione della promulgazione del codice penale del 1889 ad opera del ministro Zanardelli, era sorto il problema di sottoporre a condizioni, o meno, la punibilità dell'incesto. Durante i lavori preparatori fu rilevato che, in definitiva, la preoccupazione di condizionare la punibilità dell'incesto all'insorgere di pubblico scandalo non era del tutto infondata, in quanto lo svolgimento di indagini su un presunto incesto senza che la pubblica opinione ne fosse già a conoscenza avrebbe potuto comportare, non soltanto per la famiglia, ma anche per la società, un ulteriore danno che sarebbe rimasto del tutto ingiustificato nel caso in cui si fosse successivamente accertato non esservi stato incesto alcuno. La questione fu impostata, quindi, nel senso di subordinare la punibilità dell'incesto all'insorgere di pubblico scandalo; nel relativo articolo del codice penale fu quindi aggiunto un opportuno inciso.

Il Comitato ristretto propone di sopprimere l'inciso: « in modo che ne derivi pubblico scandalo »; lo si può senz'altro eliminare, ma è necessario ricondurre a condizioni obiettive la punibilità, per non rischiare di creare inconvenienti non lievi alla famiglia. Sul problema di condizionare o meno la punibilità dell'incesto potremo anche tornare; ma per certo la formulazione adottata dal vigente codice deve essere riveduta, in quanto ha determinato numerose perplessità e difficoltà interpretative, poiché si è giunti a considerare il pubblico scandalo come elemento essenziale e costitutivo del delitto di incesto, mentre è soltanto una condizione di punibilità.

Si potrebbe adottare una formulazione del tipo: « se scoppia pubblico scandalo »; non, quindi, punibilità a prescindere dal pubblico scandalo, ma punibilità dell'incesto sempre che vi sia pubblico scandalo: si eviterebbero così i già ricordati inconvenienti alla famiglia.

La seconda innovazione di maggior rilievo, come ho detto, si riferisce all'articolo 587 del vigente codice penale, relativo al delitto a causa d'onore, proponendone la soppressione. La formulazione dell'articolo indicato ha dato luogo a dibattiti vivacissimi, e si sono delineate diverse tesi in merito.

Mentre una tesi considera legittimo e giustificato l'articolo 587, altra tesi propone una soluzione intermedia, respingendo la configurazione del delitto a causa d'onore, accogliendo tuttavia il contenuto dell'articolo in questione, purché non si parlasse di delitto a causa d'onore.

Che non si debba parlare di delitto a causa d'onore, è fuori discussione: l'attuale formulazione dell'articolo 587 del codice penale non ha diritto di cittadinanza nello spirito

della riforma del diritto di famiglia, in quanto è una concezione arcaica e completamente superata. Bisogna però considerare che l'articolo 587 fa riferimento ad una situazione psicologica particolare: il delitto avrebbe una sua configurazione particolare in relazione allo stato d'animo in cui viene commesso. L'articolo 587 ha dunque una sua logica nella misura in cui prevede che l'autore del delitto, per il particolare stato d'animo, di emozione in cui opera, merita una specifica considerazione.

RUFFINI. C'è una funzione educativa della legge !

MUSOTTO. Secondo una tesi, l'articolo 587 dovrebbe essere soppresso; secondo un'altra, dovrebbe essere soppresso conservandosene però la logica essenziale, cioè la considerazione del particolare stato d'animo del reo.

IOTTI LEONILDE. Ma le attenuanti sono già previste dal codice !

MUSOTTO. Infatti, secondo una terza tesi, non si dovrebbe considerare il delitto a causa di onore, né il delitto previsto dall'articolo 587 dovrebbe essere considerato come commesso in uno stato d'animo tutto particolare: sarebbe sufficiente invece rifarsi alle attenuanti previste dall'articolo 62 del codice penale, purché in tal modo fosse possibile ottenere la riduzione della pena di un terzo, per chi commette un delitto avendo scoperto, per esempio, l'illegittima relazione della moglie.

Sarebbe inutile, si dice da alcuni, considerare come attenuante il fatto di aver agito, per esempio, dopo la scoperta dell'illegittima relazione della moglie, in quanto troverebbero applicazione le due attenuanti previste dall'articolo 62 del codice penale, cioè quella della provocazione e quella dei motivi di particolare valore morale o sociale. Quindi, si vorrebbe attuare soltanto la soppressione dell'articolo 587, talché nell'ipotesi in cui il delitto venisse commesso con le particolari motivazioni di cui stiamo trattando, troverebbero applicazione le due attenuanti previste dall'articolo 62, e cioè quella della provocazione e quella dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Senonché, altri sostengono che l'applicazione, al caso in ipotesi, delle due sole attenuanti in parola non costituirebbe una soluzione sodisfacente, in quanto porterebbe ad irrogare una pena ancora troppo elevata. Si penserebbe allora di introdurre un'ulteriore circostanza attenuante, costituita dalla considerazione della particolare situazione e del particolare stato d'animo in cui il delitto è stato commesso.

Ora, nel progetto si prevede la soppressione dell'articolo 587, ma non viene affrontato in nessun modo il problema che ho illustrato: se cioè debbano trovare applicazione soltanto le due circostanze attenuanti costituite dalla provocazione e dai motivi di particolare valore morale e sociale, o se invece, accanto a queste due, debba trovare considerazione anche una terza attenuante, costituita dalla considerazione della particolare situazione o del particolare stato d'animo dell'autore del delitto. Peraltro, io ritengo che tale problema vada affrontato e chiarito.

In effetti, il fatto che il delitto sia stato commesso da una persona profondamente turbata nel suo stato d'animo (si parla addirittura di un « ciclone psicologico ») potrebbe indurre a considerare il delitto stesso sotto un diverso profilo. In particolare, alcuni hanno sostenuto l'esigenza di dare risalto e rilievo a questa attenuante soprattutto per quanto riguarda le zone del mezzogiorno d'Italia.

Ciò non toglie che sia utile ed opportuna una azione educativa che pervenga al risultato di un superamento di concezioni e mentalità oggi ancora diffuse. Sono d'accordo, quindi, sul concetto che assegna alla legge anche una funzione educativa e di stimolo, ed in questo quadro non ho dubbi sulla necessità che della figura del delitto d'onore non resti traccia nella nostra legislazione. Semmai, come ho detto, si pone il problema di studiare – in modo approfondito – il peso, il risalto ed il rilievo da assegnare allo stato d'animo ed alla particolare situazione psicologica di chi commette il delitto in seguito alla scoperta di una illegittima relazione del coniuge.

Concludo così questo mio intervento, nel corso del quale mi sono limitato a considerare i due aspetti dell'incesto e del delitto a causa d'onore. Per quanto attiene al primo, sorge il problema se considerare o meno la eventualità di inserire la condizione obiettiva di punibilità costituita dal verificarsi di pubblico scandalo; per quanto attiene, invece, al secondo aspetto, la questione riguarda l'eventualità o meno di prendere in considerazione – in seguito alla soppressione dell'articolo 587 del codice penale – la particolare situazione psicologica in cui si è trovato l'autore del delitto, nel momento in cui lo ha commesso.

GRANZOTTO. Senza addentrarmi in un esame dettagliato delle disposizioni di cui oggi abbiamo iniziato l'esame, vorrei limitarmi ad alcune considerazioni – peraltro improvvisate – di carattere generale, per esporre la valutazione che la mia parte politica esprime sul testo unificato.

Innanzitutto occorre dare atto al Comitato ristretto, che ha elaborato il testo unificato delle varie proposte di legge presentate sull'argomento, di un'attività appassionata e qualificata, che ha portato ad un risultato che noi riteniamo in larga misura soddisfacente, pur se permangono diversità di valutazioni su taluni punti.

D'altra parte, mi corre l'obbligo di rilevare il ritardo con cui – anche riguardo a questo argomento – il Parlamento si accinge a discutere ed approvare un provvedimento ormai da tempo invocato. Bisogna dire che – come per altri analoghi casi – le prime brecce all'arcaica ed ormai superata costruzione del diritto di famiglia sono state apportate da alcune notevoli sentenze della Corte costituzionale. Ma noi riteniamo che al risultato soddisfacente che è stato raggiunto con l'elaborazione del progetto al nostro esame, si sia pervenuti anche grazie al fatto che si è imposta, in larga misura, una nuova metodologia nel trattare e nel considerare l'istituto familiare. Di fronte, infatti, alla posizione, che possiamo dire fondata sul diritto naturale, in base alla quale viene assolutizzato l'istituto della famiglia, così come oggi si configura nella nostra società, come valido in ogni dimensione e tempo, l'assunzione in notevole misura di una metodologia storico-sociale ha consentito di superare fondamentali remore e di pervenire ad un risultato che è – come ho già detto – abbastanza soddisfacente.

La nuova impostazione con cui si è proceduto all'esame dell'argomento in discussione ha consentito di superare quel concetto patriarcale della famiglia, derivante in larga misura dalle concezioni sull'istituto familiare prevalenti nel diritto e nella società romana e che ancora oggi (almeno fino a quando non sarà varata la riforma) si configurano nell'ordinamento borghese, nei vari riflessi costituiti dalla potestà maritale, dalla potestà sui figli assegnata in modo esclusivo al marito e dalla subordinazione, viceversa, della moglie. La concezione naturalistica caratterizzante l'ideologia cristiana e la concezione patrimonialistica caratterizzante l'ideologia borghese sono congiunte e sovrapposte l'una all'altra; ma oggi sono state superate grazie ad una nuova visione dei problemi, che è alla base del testo che stiamo discutendo. Noi confidiamo che sia questa una tappa fondamentale per giungere ad una configurazione profondamente umana dell'istituto familiare, fondata sugli affetti e sui sentimenti, quale punto centrale dell'unione dei coniugi.

Indubbiamente, da certi contenuti potrebbe sembrare che anche il testo unificato costituisca, sotto determinati aspetti, la razionalizzazione di una concezione dell'ideologia borghese che è stata assunta come fondamento, ossia l'autonomia dell'individuo (e soprattutto l'autonomia patrimoniale). Ma noi riteniamo che nei confronti di una tale razionalizzazione sia prevalente l'esigenza di libertà, intesa nel senso più genuino, più valido, su cui deve fondarsi l'unione familiare.

In questo modo si tende a superare la famiglia intesa prettamente come istituto giuridico, legalizzato da una serie di norme coercitive, con la prevalenza di un capo della famiglia – il marito – nei confronti della moglie e dei figli.

Certo, la fondamentale esigenza di libertà, che deve essere a fondamento della famiglia, può trovare la sua piena realizzazione attraverso il completamento del processo di emancipazione della donna ed attraverso l'inserimento della donna nel processo produttivo e nella società. Senza dubbio la completa emancipazione femminile riproporrà nel tempo il problema dei rapporti tra genitori e figli e, in modo particolare, quello dei rapporti tra le madri ed i figli. Perciò si rende sempre più necessario un intervento dello Stato sul piano sociale, su quello culturale, su quello economico e su quello legislativo, al fine di una vasta e completa socializzazione di servizi che consentano il pieno inserimento della donna nella società e nel processo produttivo.

Noi siamo convinti che tutto questo possa avvenire soltanto in una globalità di nuovi valori sociali. Nondimeno riteniamo che la formulazione del concetto di famiglia proposta nel testo in discussione costituisca un importante e fondamentale passo in avanti. Basti ricordare l'assunzione della completa parità dei coniugi, il nuovo tipo di rapporto tra genitori e figli, la nuova regolamentazione degli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi – non più fondata sul concetto di colpa – e del regime successorio. Sono, dunque, elementi che tendono al soddisfacimento di una esigenza di libertà all'interno della famiglia.

Certo, noi intendiamo completare la formulazione di alcuni articoli. Ad esempio,

quella dell'ultimo comma dell'articolo 143 del codice civile che, nel testo del Comitato ristretto, suona così: « La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile ». Noi proporremo un emendamento per attribuire ai figli la libertà di assumere il cognome dell'uno o dell'altro dei genitori.

La nuova configurazione del diritto di famiglia pone con immediatezza il problema dell'intervento della magistratura, che dovrà essere risolto in una con il superamento del concetto di famigla come istituto giuridico e con l'abolizione di antiche coercizioni e che dovrà essere inteso come necessario completamento dei nuovi princìpi che sitamo per porre a fondamento della famiglia.

Noi riteniamo che le nuove disposizioni al nostro esame possano sodisfare ampiamente le esigenze che la società ha posto spontaneamente nei riguardi della famiglia. Cercheremo secondo le nostre possibilità – così come egregiamente ha fatto il collega Cacciatore in seno al Comitato ristretto – di contribuire ad una chiara formulazione delle norme ed al completamento di esse nel modo più valido possibile.

REALE ORONZO. Nella solennità di quest'aula si realizza finalmente l'incontro di due esigenze fondamentali: quella di accelerare i nostri lavori e quella di dare un certo spicco ed una certa rilevanza alla discussione che in essa si sta svolgendo.

Nonostante la mia personale perplessità circa il fatto che una riforma di così grande importanza civile sia stata sottratta alla discussione in Assemblea devo esprimere la mia più viva soddisfazione nel constatare che si è giunti alla fase conclusiva della vicenda di questa riforma del diritto di famiglia, alla quale ho avuto occasione di dedicare nel passato molta attenzione.

Desidero aggiungere, come premessa alle osservazioni che farò nel corso dell'esame dei singoli articoli, che il valore del disegno di legge da me presentato quale ministro di grazia e giustizia nella passata legislatura consiste soprattutto, a mio avviso, nell'aver costituito un punto d'incontro delle volontà dei quattro partiti impegnati nella direzione politica del paese riguardo a questioni estremamente difficili e dibattute. Questo spiega perché – come del resto ho accennato nella relazione alla proposta di legge da me presentata in questa legislatura – io abbia voluto ripresentare il progetto di legge a nome del partito repubblicano negli stessi termini di quel disegno di legge, salvo che nelle parti in cui esso era stato rielaborato e modificato in Commissione. Ricordo che allora (e questo lo dico come premessa alle osservazioni sui singoli argomenti), anche quando le soluzioni proposte in Commissione non erano conformi alle opinioni non solo tecniche, ma anche politiche, del partito repubblicano e mie personali, noi le adottammo ugualmente perché rappresentavano un autorevole punto di partenza sul quale si potevano tenere impegnati i partiti della maggioranza.

E se poi, come è avvenuto nel lavoro assai pregevole che si è svolto in seno al Comitato ristretto, quelle soluzioni sono state superate, o migliorate, o comunque variate, non per questo non mi accadrà di riscontrare prevalentemente elementi positivi rispetto a qualche perplessità che hanno suscitato in me.

La prima perplessità potrebbe essere costituita da una certa contaminazione di materia – si potrebbe dire che la questione *crescit eundo !* – relativa all'unione della riforma di una parte del codice civile alla riforma di una parte del codice penale. Sarebbe stato meglio a mio avviso, che le due materie fossero state tenute distinte.

CASTELLI, *Relatore*. Speriamo che il nuovo codice penale sia approvato prima del 1981 !

REALE ORONZO. Bisogna essere ottimisti, onorevole Castelli, e pensare che entrambe le riforme possano aver luogo contemporaneamente.

Vorrei, in secondo luogo, esprimere il mio assoluto favore riguardo all'abolizione dell'articolo 587 del codice penale, concernente l'omicidio e le lesioni personali a causa di onore. Io stesso nella novella al codice penale avevo proposto una disposizione di pura e semplice abrogazione dell'articolo, dopo aver esaminato proprio i dubbi cui si riferiva poc'anzi il collega Musotto, considerando a questo proposito il fatto che esistono attenuanti generiche che possono essere applicate per tener conto delle particolari situazioni in cui il delitto è stato compiuto. E se siamo arrivati a questa conclusione, mentre vigeva una opinione opposta che voleva soltanto che si aumentasse la pena, è stato proprio per la ragione che ho sentito citare poco fa in una interruzione: l'abolizione del delitto d'onore deve essere un richiamo al costume, perché l'articolo 587 con la sua esistenza finisce per creare quasi un impulso, un convincimento,

quantomeno una giustificazione, in colui che ritenga di doversi fare giustizia con le sue mani.

Per quanto riguarda l'incesto, pur non entrando nei particolari ed apprezzando le considerazioni svolte dall'onorevole Musotto, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle soluzioni adottate dal Comitato ristretto: una di diritto civile e una di diritto penale.

Mentre cioè, da un lato, si aboliscono le condizioni di punibilità, portando l'incesto ad una maggiore rilevanza come fatto delittuoso, dall'altro si ammette il riconoscimento dei figli incestuosi, sia pure con determinate specificazioni, creando così due soluzioni di carattere contradditorio.

Altra questione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione è quella relativa alla visita prematrimoniale, sulla quale, con mia grande meraviglia, si sono compilati due testi, uno di parte comunista, uno di parte democristiana. È mio parere che, se si vuole introdurre un istituto di tal genere, bisognerebbe definire innanzitutto che cosa si intende per visita prematrimoniale.

È vero che quando precedentemente ho sollevato questa obiezione ho detto che sarebbe stato opportuno un provvedimento distinto; in questa sede, invece, si è ritenuto opportuno inserire tutti gli elementi di cui veniva a delinearsi l'esigenza.

Io non ho l'abitudine di assistere ai programmi televisivi, e qualche volta ascolto la radio. Ho seguito tuttavia un dibattito che mi ha impressionato. Nel corso di esso, le cose più sagge – devo ammetterlo – sono state dette da un sacerdote...

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo riconosce con una certa fatica...

REALE ORONZO. Si è detto che l'eugenetica presenta il rischio di portarci molto lontano, addirittura verso la razza eletta!

È necessario essere molto precisi a proposito della visita prematrimoniale, per non lasciare alla discrezione di coloro che dovranno redigere i relativi certificati la possibilità di scrivervi ciò che credono. Ho raccontato una storiella su quel che può succedere in materia di certificati: ma non posso ripeterla in questa sede.

Non ho altro da aggiungere, non avendo approfondito altri argomenti specifici. Concludo esprimendo la mia soddisfazione per lo andamento di questa discussione augurandomi che possa esere presto condotta a termine.

Quando ero ministro di grazia e giustizia, ricevevo numerose lettere...

MANCO. Per i certificati medici?

REALE ORONZO. ...in cui mi si chiedevano notizie sull'andamento della riforma del diritto di famiglia. Una persona addirittura mi domandava se la riforma fosse stata approvata per sapere, in caso positivo, come regolarsi a proposito di una certa faccenda. Questo dimostra la viva attesa avvertita dal paese, cosa che deve indurci ad un sempre maggiore impegno di lavoro.

MANCO. Do atto ai colleghi che si sono più direttamente interessati di questi temi del fervido e fecondo lavoro, della celerità con cui si è proceduto alla formulazione e presentazione di principî fondamentali illustrati nella relazione odierna e precedentemente nella relazione svolta in sede referente.

Quali sono i punti critici sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione? Non potendo negare che le innovazioni introdotte siano di un certo interesse e che il progetto di riforma del diritto di famiglia colpisca positivamente la nostra sensibilità politica, anche se, necessariamente e doverosamente, convinti sostenitori del codice civile e di tutta la parte relativa al diritto di famiglia, non possiamo non riconoscere l'esigenza di procedere ad una revisione di determinati istituti in relazione a certi sviluppi e ad esigenze nuove della realtà sociale. Vediamo quindi i singoli punti che andrebbero modificati, salvo il caso in cui i relatori, e soprattutto la maggioranza ed il Governo, non intendano chiarire meglio certi aspetti che, per ragioni di sintesi, nella relazione non sono stati precisati.

Una magistratura specializzata è il primo elemento che risalta nella nuova regolamentazione che si intende dare alla famiglia italiana, soprattutto per le richieste che saranno avanzate per un intervento del magistrato, richieste che definirei inflazionate dal punto di vista della compensazione e dell'unificazione tra i coniugi, fatto questo più morale e spirituale che materiale dal quale, secondo me, dovrebbe essere estromesso qualsiasi intervento continuo ed assillante, anche per le piccole cose, da parte del magistrato.

Una magistratura che intervenga sempre...

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Su richiesta !

MANCO. ...può costituire la prova che non si legifera in modo da raggiungere il traguardo di un completo amore coniugale, di una famiglia che sia veramente a posto, dal punto di vista morale: altrimenti, non si invocherebbe l'intervento del magistrato anche per cose di poco conto.

Condivido il principio secondo cui il giudice, il tribunale, il pretore, il giudice di pace, la persona di famiglia, comunque colui che dovrà interessarsi di questioni coniugali, debba essere una persona specializzata in questo campo. Quale sia però questa specializzazione, in che cosa consista, nella relazione non lo si dice. A questo punto la relazione si diffonde in questioni di principio, molto generiche, che sfuggono ad una concreta disamina dal punto di vista giuridico, circa la persona che, istituzionalmente, dovrà intervenire nelle vicende coniugali.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. C'è una proposta di legge in proposito.

MANCO. Perché queste considerazioni ? Perché io non ho molta fiducia nella magistratura. Per questa mia posizione che ha presupposti non solo morali ma anche tecnici, proporrei che in sede di riforma venisse approfondito il tema relativo al reclutamento ed alla preparazione del magistrato chiamato a svolgere compiti così delicati.

Il magistrato della famiglia deve essere specializzato: questo può significare tutto e può non significare nulla. Deve avere caratteristiche che un giudice civilista o penalista può non avere. Questi aspetti sono sottaciuti nella parte del testo unificato relativa alle modalità di intervento del magistrato.

Su un aspetto del provvedimento debbo senz'altro esprimere una valutazione critica. I colleghi che mi ascoltano sanno quale sia stato il mio atteggiamento nei confronti della proposta di legge Fortuna-Baslini, nel corso della cui discussione io dichiarai di essere favorevolmente orientato verso determinati principî che venivano proposti per dei casi di constatata impossibilità di continuazione della vita coniugale (per inciso ricordo che questo argomento dovrà essere considerato quando ci occuperemo della separazione). Ma ciò non toglie che io senta il dovere, morale e giuridico, di valutare criticamente la lunga, incerta e nebulosa elencazione di cause di nullità contenuta nel progetto di riforma oggi al nostro esame.

Ho avuto modo di partecipare, anche se con non grande frequenza – riconosco di non essere stato eccessvamente zelante – ai lavori del Comitato ristretto costituito per l'esame preliminare dei vari progetti di riforma presentati sull'argomento. In particolare, ho avuto la fortuna di intervenire alle sedute che furono dedicate all'esame delle cause di nullità. Posso affermare che si trattò di una discussione veramente coraggiosa, che però talvolta finiva col disperdersi nel nulla: ricordo che si discusse lungamente sul termine di « carattere » o di « temperamento », al fine di individuare i presupposti conoscitivi da parte dei coniugi, idonei a favorire una perfetta comprensione tra gli stessi.

REALE ORONZO. Era il surrogato del divorzio !

MANCO. Abbiamo discusso questo argomento successivamente al divorzio; non mi sembra che vi sia attinenza sotto questo aspetto.

RUFFINI. Non si tratta di un surrogato del divorzio, ma di una cosa diversa !

REALE ORONZO. Dal punto di vista giuridico, senz'altro; ma politicamente era il surrogato del divorzio.

CATALDO. L'onorevole Reale ha perfettamente ragione !

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Non si spiega, allora, perché stiamo discutendo l'argomento, ora che la legge sul divorzio è stata approvata.

RUFFINI. In realtà questa normativa non è mai stata configurata come un surrogato del divorzio.

MANCO. Per tornare al discorso che stavo facendo vorrei ricordare che, nel corso della discussione, fu configurata la possibilità di dichiarare nullo un matrimonio qualora uno dei due coniugi si fosse accorto, in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio stesso, che l'altro coniuge aveva un carattere o un temperamento diverso da quello che egli gli attribuiva al momento dell'incontro. Non so se questa impostazione sia stata recepita nell'ultima stesura del testo

unificato elaborato dal Comitato ristretto, ma comunque...

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Proprio per non dare adito a dubbi o per non incorrere nel pericolo di una eccessiva dilatazione dei casi suscettibili di provocare la nullità del matrimonio, nel testo redatto dal Comitato ristretto si sono previste specificamente quattro ipotesi al riguardo.

MANCO. Ma il presupposto da cui si parte, anche in relazione ai quattro casi delineati nel testo unificato, trova sempre le sue radici nella discussione alla quale mi riferisco. In ogni caso, non sono d'accordo su questa casistica assai ampia di cause di nullità, che conduce ad un sensibile incremento, rispetto alla stessa « legge Fortuna-Baslini », dei presupposti per la rottura del vincolo coniugale.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Le cause di nullità previste nel testo unificato si riferiscono all'epoca precedente il matrimonio.

MANCO. Mi sembra piuttosto discutibile il fatto di voler travasare alcuni concetti canonici nella legislazione civile dello Stato. Non ho presenti, in questo momento, i quattro casi di cui parla la collega Martini; osservo però che se essi si riferiscono alle ipotesi di violenza ed errore di persona non ci sarebbe nessuna innovazione rispetto alla legislazione attuale. Se si sostiene che vi sia una innovazione occorre precisare in che cosa sostanzialmente consiste.

REALE ORONZO. Nel testo unificato si considera, oltre all'errore sulla persona (cioè sull'identità), anche l'errore sulla qualità della persona.

MANCO. E qui sta il punto controverso: può chiedere l'annullamento colui che ha sposato una donna che riteneva più alta di quello che essa sia in realtà ?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Questa ipotesi non sussiste ! Mi perdoni, onorevole Manco, ma ella dovrebbe prima leggere con attenzione la normativa di cui si discute !

MANCO. Anche l'altezza costituisce una qualità della persona !

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Ma non è questo il caso previsto ! Si pensa, piuttosto, ad una malattia che comporta grave pericolo alla prole o all'altro coniuge.

RUFFINI. Ella, onorevole Manco, sa che la sua parte politica per lunghi anni ha lamentato il fatto che la legislazione civile era assolutamente insufficiente in tema di nullità del matrimonio, e prendeva a riferimento (anche se non ad esempio) il diritto canonico, in quanto quest'ultimo prevede, in modo più moderno ed aperto, tutta una serie di casi di nullità del matrimonio non contemplati nella disciplina civile.

MANCO. Ritengo che sarebbe preferibile evitare ogni accenno alle posizioni delle parti politiche, tanto più che il mio atteggiamento, nel corso della discussione sul divorzio, è stato – come ho già detto – diverso da quello del mio gruppo. In ogni caso, ora stiamo elaborando una importante regolamentazione, e nella discussione ognuno di noi porta, insieme al patrimonio politico e storico che si condensa nell'ideologia e nelle posizioni del proprio gruppo, anche un patrimonio personale di opinioni e di convincimenti, che non sempre è perfettamente coincidente con il primo.

Per questo, con la stessa chiarezza con la quale ho espresso la mia posizione sul tema del divorzio, dichiaro in questa sede – indipendentemente dall'atteggiamento del mio gruppo al riguardo – che l'introduzione di un consistente nucleo di ipotesi di nullità non potrà conferire alla nuova disciplina dell'istituto familiare che ci accingiamo a varare quella necessaria essenza di serietà e quella idoneità a favorire la pace coniugale che pure sono presenti nelle affermazioni di principio su cui tutti concordiamo.

L'onorevole Martini mi ha ricordato che le cause di nullità si estendono alle qualità personali, intese anche dal punto di vista fisico (come nel caso di malattie): su questo non sono d'accordo. Non ritengo che il semplice fatto che uno dei coniugi scopra, dopo il matrimonio, l'esistenza nell'altro coniuge di una malattia che precedentemente ignorava, possa costituire motivo di impugnazione del matrimonio stesso, regolarmente avvenuto.

Altra questione sulla quale voglio esprimere un giudizio critico è quella che riguarda la visita prematrimoniale. Su questo tema concordo perfettamente con il collega Reale, che ha espresso un motivato parere sfavorevole. Ma le mie osservazioni non vertono sull'aspetto della prova, sul quale anzi non vorrei portare il discorso. La ragione di questa mia precisazione sta nella considerazione che il

certificato della visita può esere adulterato, può non corrispondere a verità, può anche non esistere, essendo richiesta soltanto la dichiarazione delle parti di averne preso visione (dichiarazione che, ovviamente, può essere o meno veritiera).

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Ciascuno dei coniugi deve dichiarare di aver preso visione del certificato medico rilasciato all'altro coniuge. Questo solo è richiesto.

MANCO. La dichiarazione delle parti, come ho detto, può corrispondere o meno alla realtà. Ma il discorso non va fatto tanto su questo aspetto, quanto piuttosto sul principio stesso che si vuole introdurre. Ha pienamente ragione l'onorevole Reale, su questo aspetto, ed ho già avvertito che concordo con lui. Fin quando si tratta di situazioni che si riferiscono all'impossibilità che la famiglia adempia a quella che è – almeno secondo le mie concezioni – la sua funzione, se non essenziale, certo preminente, e che si concreta nella procreazione e nella formazione dei figli, questo discorso potrebbe anche essere introdotto validamente. Ma quello che, in via generale, non sembra accettabile è il principio di provocare, tra i due coniugi, una sorta di deterioramento sentimentale e spirituale sulla base di fatti che si riferiscono al lato fisico. Se si vuole con la nuova disciplina della famiglia realizzare tra i protagonisti della stessa una completa corrispondenza spirituale, il fatto sentimentale non può e non deve essere incrinato per colpa di un presupposto razionale di eccessiva prudenza. Il matrimonio è il matrimonio! Esso deve finire nel momento in cui si realizzano determinate circostanze che non ne legittimano la continuazione. Ma nel momento in cui si raggiunge il matrimonio le menti devono essere scevre e gli spiriti devono – starei per dire – « correre l'avventura sentimentale », il che fa parte un po' di quello che è il rischio della vita.

CASTELLI, *Relatore*. Lei ha letto troppo assiduamente Dumas padre!

MANCO. No. La verità è che si sta tentando di razionalizzare troppo il matrimonio; lo ha detto anche l'onorevole Reale, forse più preoccupato di me perché fa parte della maggioranza.

Il matrimonio è un incontro e, come tutti gli incontri della vita, rappresenta un rischio. Se, oggettivamente e soggettivamente, si è convinti che esso va male la norma deve scattare perché il matrimonio non continui; ma questo non vuol dire che la norma debba scattare con prudenza cavillosa prima che il matrimonio sia contratto, corrompendo così quello che a mio avviso deve essere uno slancio sentimentale.

Non desidero dilungarmi sul tema della parità e su quello dell'intervento del giudice.

Sulla parità dei coniugi si è discusso a lungo. È una conquista sulla quale non occorre soffermarsi. Però in queste nuove disposizioni concernenti la famiglia si nota una preminenza paterna, specialmente quando è in gioco il destino o l'interesse della prole. Tanto è vero che, nel caso in cui i genitori non siano d'accordo, la moglie può, quando è in gioco l'interesse dei figli, ricorrere al magistrato il quale interviene e corregge certe irregolarità commesse dal padre.

CASTELLI, *Relatore*. Non è esatto quanto afferma sulla preminenza paterna. Vi è solo l'ipotesi di provvedimenti urgenti ed indilazionabili. Si tratta di una deroga per casi eccezionali.

MANCO. Però voi affidate la realizzazione della deroga al padre, non ai due coniugi o al magistrato in maniera diretta. Perciò ponete un principio che è in contrasto con quello della parità dei coniugi.

Desidero ora fare una annotazione favorevole intorno al concetto di separazione. Sono d'accordo sull'esclusione della colpa per quanto concerne la separazione, partendo dal presupposto che quando il matrimonio non ha più motivo di continuare non può imprimersi ad esso una forza cogente al di fuori della naturalezza di certe situazioni. È evidente che in tal caso si debba giungere alla separazione.

Infine devo spendere qualche minuto sulla parte che forse maggiormente mi interessa: quella, già commentata dall'onorevole Musotto, che si riferisce alla normativa penale in materia di diritto di famiglia.

Comincio col far osservare che vi è una parte penale che non ha nulla a che fare con il diritto di famiglia.

Sono stati considerati dei casi in cui il legislatore deve decidere con una mentalità penale più che familiare. A mio avviso deve esserci un criterio di competenza a decidere sulla permanenza o meno di alcuni reati. Esso deve rispondere ad un orientamento di carattere intellettuale e culturale diverso da quello che deve ispirare le nuove disposizioni concernenti il diritto di famiglia.

Si vogliono abolire figure giuridiche quali il « matrimonio riparatore ». Ebbene, ho rivolto in privato all'onorevole Maria Eletta Martini la seguente domanda: se un tale, dopo essere stato rinchiuso in prigione per aver commesso un reato di violenza carnale, si sposa, questo matrimonio è « riparatore » ? L'onorevole Martini mi ha risposto di no ed io ho replicato: rimane dunque in prigione ? No, ha risposto nuovamente la collega Martini, in tal caso si deve aprire il discorso sulla remissione...

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. ... della querela.

REALE ORONZO. La remissione è molto pericolosa perché può favorire i ricatti.

MANCO. Allora avremmo fatto meglio a discutere di tali questioni tecniche sotto il profilo penale, senza il pur apprezzabile afflato che deriva dal diritto familiare. Dunque, se un tale consuma il reato di violenza carnale a danno di una minorenne rimane in prigione anche se sposa la ragazza, perché il matrimonio non è « riparatore ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Va in prigione perché querelato.

PRESIDENTE. Ma, se sposa, la querela può essere ritirata ?

CASTELLI, *Relatore*. Oggi no.

TRAINA. Il reato offende la collettività, la società.

MANCO. Avremmo preferito che l'abolizione del « matrimonio riparatore » fosse accompagnata dalla riserva di introdurre norme atte ad evitare gravi danni per i familiari del reo.

Vengo ora a considerare l'abolizione del delitto per causa d'onore in merito al quale debbo rilevare che la sistematica applicazione delle attenuanti della provocazione e dei motivi di particolare valore morale e sociale svuota di significato la norma che andiamo ad approvare. Se così stanno le cose si verrebbe a consolidare nel prossimo futuro una situazione tale per cui l'esistenza delle suddette attenuanti costituirebbe uno stimolo al delitto.

Per questi motivi io, sia persona autonoma e indipendente sia come rappresentante del MSI, guardo a questa riforma del diritto di famiglia con molta attenzione e con notevole interesse, pur non potendo esimermi da avanzare alcune critiche in relazione alle parti che non appaiono complete ed organiche.

IOTTI LEONILDE. Mi rammarico che soprattutto nell'ultimo intervento, e forse anche nel primo, l'attenzione si sia accentrata su alcuni punti del testo presentato dal Comitato ristretto, che pur essendo certamente importanti e rilevanti, non sono che questioni particolari. Penso che sia importante, per una Commissione che si riunisce in questa sede, con un carattere di solennità, che la discussione rivesta un carattere più generale ed in questo sono grata all'onorevole Granzotto che ha ritenuto di svolgere il suo intervento in questa direzione.

Dico questo perché se non cerchiamo di capire qual è la realtà, il travaglio che sussiste all'interno della famiglia, corriamo il rischio di dare risposte non corrispondenti a ciò che dovremmo fare.

Nessuno di noi si nasconde che la famiglia sta attraversando un momento assai difficile, sia per la permanenza di concezioni e di leggi molto arretrate, sia per l'avvento di teorie molto avanzate, a volte addirittura sconcertanti. Si è parlato molto, in sede di approvazione della legge sul divorzio, delle conseguenze che essa avrebbe avuto sul numero di richieste di scioglimento del matrimonio, sull'effetto di stimolo alla rottura, di spinta a ulteriori richieste di divorzio e così via. Invece quello che si è verificato in pratica mi ha colpito ancora di più: la scarsità delle richieste di divorzio, per lo più provenienti da coniugi anziani che vivono separati da anni, ha dimostrato che al di sotto di questo atteggiamento c'è qualcosa che non funziona, che il rapporto famiglia-Stato, famiglia-istituzioni non è quello che abbiamo configurato. Non so ancora darmi risposta di questo atteggiamento, ma sento che c'è un campanello d'allarme.

Poiché siamo tutti convinti che siamo di fronte ad un momento particolarmente difficile, ritengo che dobbiamo in tutti i nostri lavori (mi sembra che il Comitato ristretto si sia orientato in questo senso allargando la sfera del suo esame) cercare di comprendere questa realtà e darle risposte che siano soddisfacenti.

Non voglio ripetere quanto ha detto l'onorevole Granzotto asserendo che la famiglia sempre più oggi diventa qualcosa che si identifica nel rapporto uomo-donna, genitori-figli, cioè in un rapporto che ha la sua base ed il

suo fondamento soprattutto nell'esistenza dei sentimenti, ma ritengo di dover affermare che ciò che un tempo poteva costituire la base di un matrimonio, e cioè determinate concezioni economico-sociali, oggi è diventato di secondaria importanza agli occhi dell'opinione comune.

Invece il sentimento è diventato l'elemento dominante; questo è il dato di fatto da cui dobbiamo partire.

Perché siamo favorevoli al testo proposto dal Comitato ristretto e, in parte, concordiamo anche con la relazione dell'onorevole Maria Eletta Martini ? Perché ci sembra che nel complesso il Comitato ristretto abbia tentato di dare al paese una risposta ai problemi in esame, sforzandosi di comprendere la crisi evidente nella realtà della famiglia, crisi che rappresenta una ricerca di equilibri a livelli più avanzati ,e di una nuova moralità nell'ambito della famiglia stessa. Per queste ragioni, ripeto, siamo favorevoli sostanzialmente alla proposta del Comitato ristretto, malgrado le riserve che saranno puntualizzate; lo siamo anche per un'altra motivazione che intendiamo ribadire, che costituisce una conseguenza rispetto alle ragioni precedentemente accennate e che per noi sono dominanti.

La riforma del diritto di famiglia tende a modificare, in modo piuttosto radicale, i rapporti fra Stato e famiglia. Eravamo di fronte ad un vecchio testo di legislazione italiana, il codice civile, le cui norme interferiscono decisamente nella vita familiare, stabilendo tutta una serie di diritti e doveri. Basta pensare agli articoli del codice che vengono letti in occasione della celebrazione di un matrimonio, per avere un'idea della rigidità dei rapporti tra Stato e famiglia e della concezione cui ci troviamo di fronte, secondo la quale incombono alla famiglia obblighi e doveri imposti dallo Stato, che non scaturiscono dall'intimo della famiglia stessa.

Siamo favorevoli al progetto di riforma perché ci sembra che abbia colto un aspetto essenziale: il rispetto dell'autonomia familiare e dei rapporti tra genitori e tra genitori e figli, con le necessarie garanzie per la posizione dei più deboli nell'interno della famiglia, che anche per noi è un elemento basilare.

Crediamo – forse sbagliamo – che la linea di sviluppo della società moderna sia nel senso di un minore intervento dello Stato nella vita interna della famiglia, proprio perché la famiglia è sempre più fondata sui sentimenti ed i rapporti tra uomo e donna; di fronte alla vita intima degli individui, lo Stato non può restare indifferente, ma nel contempo si pone in una posizione di assoluto rispetto di questa realtà.

MANCO. Questo suo principio è in contrasto con quello che introduce la visita prematrimoniale.

IOTTI LEONILDE. Su questo istituto mi soffermerò in seguito.

Onorevole Manco, lo stesso intervento del giudice, che appare nel testo del Comitato ristretto, è anche determinato dai motivi che ho esposto. Quando vogliamo garantire l'autonomia della famiglia e tutti quei princìpi, bisogna anche prevedere, al profilarsi della discordia, la possibilità di un ricorso presso una persona che ad un certo punto intervenga: questo ricorso non è imposto dall'esterno, ma è fatto da uno dei coniugi. La possibilità di ricorso a quel tipo di giudice che vedremo è proprio il sintomo della garanzia del rispetto della vita familiare da parte dello Stato.

Siamo quindi favorevoli al testo proposto dal Comitato ristretto per un duplice ordine di motivi che ripeto ancora una volta: perché è un tentativo di comprendere la nuova realtà familiare e perché stabilisce un atteggiamento di rispetto, da parte dello Stato, nei confronti dell'autonomia familiare.

Naturalmente da tutto questo deriva una serie di considerazioni.

La prima si riferisce all'età minima per contrarre matrimonio, tema cui ha accennato nella sua relazione l'onorevole Martini. In una concezione più aderente al mondo moderno, formazione di una famiglia comporta una assunzione di responsabilità; uno dei fili conduttori di tutto il progetto di riforma è quindi proprio la responsabilità dei coniugi, ciò che postula il raggiungimento di un'età che non sia semplicemente quella della maturità fisiologica, come nel vecchio e vigente codice civile, ma anche quella della maturità psicologica.

Un'altra considerazione afferisce al problema della parità che noi vediamo rispettato in tutte le sue implicazioni. Siamo particolarmente sensibili alla previsione di una conduzione della vita familiare su base paritaria da parte dei due coniugi, i quali ne decidono gli indirizzi di comune accordo. Siamo per l'assoluta parità dei genitori nei confronti dei figli. Lei, onorevole Manco, avrà visto che non siamo favorevoli all'introduzione di una deroga a questo principio (per cogliere una espressione dell'onorevole Castelli), neanche per i provvedimenti urgenti relativi all'interesse dei figli. Ma ci sembra che nel comples-

so il testo proposto rispetti il principio della parità e della responsabilità dei genitori nei confronti dei figli.

Siamo altresì consenzienti circa la parità nella comunione dei beni, nelle linee tracciate dalla relazione, sulle quali non mi soffermo.

Vorrei richiamare un elemento che mi sembra un punto-chiave, un nuovo atteggiamento dello Stato nei confronti della famiglia, nel momento in cui si pone il problema della separazione personale, sul quale, pur non assumendo posizioni di contrasto, non credo che le argomentazioni addotte dall'onorevole Martini siano state sufficientemente approfondite. Qui non si tratta di stabilire (nessuno di noi, è chiaro, lo fa) se la colpa, nel senso di venir meno alla fedeltà, di uno o l'altro dei coniugi, sussiste sul piano morale, o meno. Qui la risposta non è dubbia: l'amore coniugale è qualcosa che ha, come sua componente, la fedeltà. Nel momento in cui viene a mancare questo elemento, viene meno un elemento essenziale all'amore coniugale. Non si tratta dunque di questo, ma di un'altra cosa.

Forse l'onorevole Reale ha detto qualcosa su cui convengo: non a caso, in questa sede, è stata rilevata una presenza particolarmente attiva delle donne democristiane su tutta la vicenda del diritto di famiglia; forse una posizione particolare di tutte le donne che siedono in questo ramo del Parlamento. Non so se l'onorevole Maria Eletta Martini sia d'accordo con me; forse noi, indipendentemente dalle vicende personali, sentiamo quest'argomento più di chiunque altro. La vita familiare è così complessa e difficile da giudicare ed entra così nel vivo dei sentimenti, che lo Stato, di fronte ad una coppia che non può vivere insieme, deve prendere atto, il più seriamente possibile, di questa impossibilità di convivenza; ma deve ben guardarsi – a nostro avviso – dall'indagare se la colpa sia dell'uno o dell'altro coniuge: anche perché una indagine del genere è, salvo casi abbastanza rari, estremamente difficile.

Noi, quindi, riteniamo che questa configurazione della separazione sia più rispondente al concetto della famiglia vista nell'ambito del mondo moderno e dei suoi rapporti con la comunità statale, e ne facciamo uno dei presupposti essenziali del nostro atteggiamento favorevole nei confronti del testo del Comitato ristretto. Forse l'onorevole Reale non concorda con noi su questo punto...

REALE ORONZO. Non è esatto: anzi, avevo in animo di fare un'osservazione che viene in aiuto della sua tesi, onorevole Iotti. Volevo dire, cioè, che attualmente, nei processi di separazione personale, talvolta si ricorre a testimoni falsi.

IOTTI LEONILDE. La ringrazio di avermi fornito un ulteriore elemento a sostegno della mia tesi. In effetti nei processi di separazione personale, così come sono attualmente configurati, si deve talvolta « inventare » la colpa di uno dei coniugi. Ecco la ragione per cui si ricorre a testimoni falsi.

Un altro punto toccato dal progetto, che noi riteniamo parimenti di estrema importanza, e in merito al quale concordiamo con la formulazione normativa elaborata dal Comitato ristretto, è quello che attiene ai figli adulterini. In merito, la nostra posizione è sempre stata assai netta, e in questa sede ribadiamo che non è assolutamente possibile in nessun caso far ricadere sui figli le responsabilità dei genitori (evito di proposito, anche in questo caso, di usare il termine « colpa », giacché ritengo che sia molto difficile poter valutare, nei singoli casi, se sussista o meno una colpa).

Dicevo che la responsabilità dei genitori non può, in nessun caso, ricadere sui figli: questo è un punto fermo da cui non possiamo discostarci. Ne consegue la necessità del riconoscimento, a tutti gli effetti, dei figli nati fuori del matrimonio (è preferibile adoperare questa dizione, piuttosto che quella di « figli adulterini »). Certo, ci rendiamo conto che vi sono dei limiti, imposti dalla Costituzione, ma soprattutto relativi alla considerazione dei diritti della famiglia legittima e di quelli dei genitori naturali. La normativa predisposta dal Comitato ristretto cerca di rispondere a queste esigenze, tenendo fermo, però, nel contempo, il principio fondamentale secondo il quale i figli nati fuori del matrimonio debbono avere gli stessi diritti di quelli nati nello ambito del matrimonio.

A questo aspetto se ne collega un altro, che noi riteniamo non secondario, relativo alle modifiche al regime delle successioni. Esso si articola su due punti, a nostro avviso fondamentali: da un lato si deve tendere alla parificazione (anche se con qualche attenuazione, di cui parleremo al momento opportuno) di tutti i figli nei riguardi dei diritti di successione; dall'altro lato occorre introdurre una modifica ai diritti di successione del coniuge superstite nei confronti dell'altro coniuge.

Anche su questo punto, noi riteniamo che, sulla base di una concezione che vede come protagonisti essenziali della famiglia l'uomo e la donna che ad essa hanno dato vita, il problema di una diversa regolamentazione del

regime successorio debba essere posto come fondamentale punto di partenza per poter dar vita ad una disciplina veramente moderna.

Per il complesso delle motivazioni che ho esposto, dichiaro che la mia parte politica è favorevole, sul piano generale, al testo in discussione. Naturalmente, quando affronteremo i singoli articoli non mancheremo di porre in evidenza le divergenze di giudizio che permangono su taluni aspetti, quali il disconoscimento di paternità e di maternità, ed altri ancora, talvolta di indubbio rilievo. Nel complesso, però, debbo sottolineare il fatto che questo testo soddisfa, nelle grandi linee, l'impostazione che la mia parte aveva già da lungo tempo assunto in merito al diritto di famiglia.

Vengo ora a parlare, per finire, di due aspetti specifici, e cioè del delitto per causa d'onore e della visita pre-matrimoniale.

Sul « delitto d'onore » non posso che esprimermi, ovviamente, per la sua abolizione. Le nostre posizioni al riguardo sono sempre state chiare, e ricordo che nella scorsa legislatura fu presentata in proposito una specifica proposta di legge, da parte dell'onorevole Guidi, ripresentata anche nell'attuale legislatura. Vorrei osservare che, a favore di chi commette un delitto di questa specie, giocano già tre diversi tipi di circostanze attenuanti, previste dalla legge: quelle generiche, quella della provocazione, quella dei motivi « di particolare valore morale e sociale ». Non mi sembra proprio che sia necessario introdurre un altro tipo specifico di attenuante, come qualcuno reputerebbe opportuno. È evidente, d'altra parte, che il codice attuale, introducendo la particolare figura del « delitto per causa d'onore », prendeva in considerazione un'ipotesi del tutto particolare e distinta. Mi sia consentito di osservare, esprimendo un'opinione personale che però ritengo rispondente a verità, che in effetti il sottofondo del cosiddetto delitto di onore è costituito da una concezione che è ben diversa dalla semplice considerazione della situazione psichica in cui si trova chi compie il delitto stesso: si parte piuttosto dal presupposto che l'altro coniuge (per fare un esempio tipico) sia un'entità che appartiene di diritto, e non dal punto di vista spirituale – ché, anzi, ciò sarebbe assai bello – quanto dal punto di vista fisico; ne consegue che colui che scopre il tradimento ha diritto, per così dire, di sopprimere il colpevole, e per questo suo atto deve pagare soltanto in misura molto limitata.

È proprio questa concezione che dobbiamo combattere in tutti i modi. Lo dobbiamo fare, a maggior ragione, visto che una figura giuridica di tal genere esiste ancora nel nostro codice, e visto che c'è una tradizione nel nostro passato che si ispira a codesto principio. Vorrei dire, per assurdo, che se il nostro paese non avesse avuto questo passato e questa tradizione, oggi forse la figura del « delitto d'onore », se certamente non sarebbe stata accettabile, quanto meno avrebbe avuto un ben diverso peso ed importanza. E proprio ai colleghi che si sono riferiti alla storia, non solo giuridica, ma anche umana, che è alle nostre spalle, vorrei far osservare che se oggi vogliamo portare a compimento un'opera che sia corrispondente alla coscienza dei tempi, abbiamo assolutamente il dovere di sopprimere il « delitto d'onore ».

Parlo ora, per concludere, della visita prematrimoniale. Come i colleghi hanno potuto vedere, su questo punto non è stato raggiunto un pieno accordo nell'ambito del Comitato ristretto, sicché nel testo sono presenti due formulazioni alternative, una delle quali è quella proposta dal nostro gruppo.

Debbo premettere che, nelle proposte originarie da noi predisposte, dell'istituto della visita prematrimoniale non si faceva neppure cenno. Siamo addivenuti ad accogliere una norma del genere – sia pure, come ho detto, in un testo alternativo rispetto a quello dei colleghi della maggioranza – in sede di discussione nel Comitato ristretto, per non introdurre un elemento di rottura nel quadro di un accordo che si delineava largamente unitario.

Per posizione di principio, quindi, noi siamo contrari alla visita prematrimoniale. Siamo contrari per diversi motivi. Personalmente, dico con molta franchezza che in questa visita io non ho molta fiducia.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Si tratterebbe, allora, di non aver fiducia in molte altre visite... È un discorso generale.

IOTTI LEONILDE. Non ho fiducia nella visita, non soltanto perché si tratta di un adempimento che può essere aggirato, quanto perché non credo nell'istituto, in sè considerato. È vero che vi sono delle malattie che possono essere tenute nascoste, con conseguenze talora assai gravi per l'altro coniuge o per i figli che nasceranno. Ma io preferirei sperare, anche su questo terreno (in rapporto a quanto dirò dopo) che lo sviluppo della scienza riesca a conseguire la guarigione da queste malattie, o comunque a fare in modo che esse non debbano più essere considerate come motivi gravi e drammatici, piuttosto che

ricorrere ad una norma del genere di quella di cui sto parlando.

Comprendo perfettamente che alla base della proposta c'è anche un'esigenza di onestà morale tra i coniugi che vogliono contrarre matrimonio. E, sotto questo profilo, apprezzo e considero un punto di partenza positivo la posizione dei colleghi democristiani che si sono fatti promotori di tale norma. Tuttavia occorre anche domandarsi se e quanto un istituto del genere possa contribuire ad introdurre un ulteriore elemento di sotterfugio, di confusione, di imbroglio (diciamolo pure), ed in quale misura porti a violare i diritti della persona singola, che sono validi anche nei confronti dell'altro coniuge. Ed inoltre bisognerebbe accertare - anche se ciò costituisce un fatto secondario, e che potrebbe in qualche modo essere evitato - se l'introduzione di un simile vincolo non comporti la violazione del segreto professionale del medico.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Abbiamo di fronte a noi l'esempio di quasi tutti i paesi del mondo, a questo riguardo: si tratta di una casistica vastissima !

IOTTI LEONILDE. Trovo la sua impostazione, onorevole Martini, molto positivista. Ma poiché io non sono positivista, non mi sento di seguire tale linea.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Neppure io sono positivista !

IOTTI LEONILDE. Questo nessuno lo pensa, ovviamente. Capisco che il problema della visita prematrimoniale costituisce un po' l'ultima implicazione di una impostazione che oggi ritorna alla luce, non nelle proposte di legge da noi elaborate, ma in altri progetti di legge di iniziativa parlamentare, e che si riferiscono ai consultori prematrimoniali, ed quindi anche alla visita prematrimoniale.

Devo dire, a questo proposito, che siamo di fronte ad esperienze importanti come quella dei consultori prematrimoniali. Cito solo un esempio: quello degli Stati Uniti di America, paese in cui i consultori prematrimoniali hanno avuto una grande diffusione ed un notevole ruolo. Ebbene, il più grande psichiatra statunitense, che è stato per molti anni sostenitore dei consultori prematrimoniali, è giunto alla conclusione che non è assolutamente possibile stabilire in anticipo se due persone possono dar vita ad una famiglia che sia valida.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Questo nessuno lo pensa.

IOTTI LEONILDE. Quello stesso psichiatra ha dunque posto in discussione l'esperienza di vent'anni della sua vita.

Ma io sento che si pone un difficile problema, che, a mio avviso, deve essere affrontato in una sede diversa da questa. Il problema è di creare per la famiglia una serie di punti di riferimento che aiutino lo svolgimento della vita familiare. Fino a ieri tale funzione è stata svolta dalle parrocchie. È mia opinione personale che gli uomini debbano finalmente diventare adulti; però comprendo che il problema non è irrilevante dal punto di vista sociale e che non può essere risolto con la creazione dei consultori prematrimoniali. Ritengo perciò utile un confronto delle nostre idee, nella misura in cui esse risultino valide alla luce di determinate esperienze.

RIZ. Innanzitutto desidero dare atto all'onorevole Maria Eletta Martini del fatto che la sua relazione è stata redatta con molta serietà e con profonda conoscenza della materia.

Sono sostanzialmente favorevole al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, che trovo ottimamente elaborato nelle sue linee generali. Sono altresì favorevole al titolo terzo del testo unificato, che concerne le modifiche al codice penale perché nel procedere alla riforma del diritto di famiglia non si può scindere la parte che inerisce al diritto civile da quella che si riflette nel campo del diritto penale.

Questo mio apprezzamento sostanzialmente positivo della riforma del diritto di famiglia al nostro esame non mi esime tuttavia dall'esprimere il mio dissenso circa alcune questioni particolari, sulle quali interverrò soprattutto in sede di discussione dei singoli articoli.

La prima questione è quella della visita prematrimoniale, che ci trova assolutamente dissenzienti nel suo elemento fondamentale. Ci trova inoltre dissenzienti circa il modo in cui la relativa norma è stata formulata. Se leggiamo l'articolo 97-*bis* che si vorrebbe introdurre nel codice penale, ci accorgiamo che da parte di ciascuno dei due nubendi si dovrebbe presentare, ai sensi dell'articolo 94, l'attestazione scritta di aver preso visione del certificato rilasciato all'altro nubendo dal me-

dico, come risultato positivo della visita prematrimoniale.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. No. Si tratta di un certificato che attesti di aver subito la visita prematrimoniale.

RIZ. Ma se tale certificato non ha efficacia condizionatrice a che pro lo ritenete necessario? Forse per portare a conoscenza dell'altro coniuge l'esistenza di determinate circostanze? Ma allora bisogna specificare a quali circostanze ci si riferisce, perché non possiamo dare una delega in bianco a tutti i medici d'Italia senza indicare ciò che essi devono accertare.

Se si precisasse meglio quel che il medico deve certificare il mio gruppo potrebbe anche essere favorevole all'approvazione del nuovo articolo 97-*bis* del codice civile. Altrimenti avrei motivo di nutrire dubbi addirittura circa la costituzionalità di questa disposizione, che, allo stato attuale, prevede la concessione al medico di una delega in bianco.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* Oggi per poter esercitare qualunque professione occorre una dichiarazione di idoneità.

RIZ. Finora il matrimonio è stato uno degli istituti fondamentali e spero che lo sarà ancora. Però quando trattiamo non della idoneità ad assumere un determinato posto ma della costituzione della famiglia non possiamo limitarci ad una certificazione della visita prematrimoniale senza specificare gli elementi essenziali che il medico deve accertare.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Questo è chiaro.

RIZ. La seconda questione di fondo sulla quale desidero soffermarmi riguarda gli articoli 31 e 32 del testo unificato in discussione, relativi alla separazione personale dei coniugi.

Si tratta veramente di un problema di fondo, che è stato già affrontato da alcuni oratori nel corso di questa discussione sulle linee generali, perché è in connessione con quanto è stato deliberato in tema di divorzio.

In proposito sono emerse, nel corso dell'odierna discussione, due posizioni. Una è quella in cui si collocano gli articoli 31 e 32, in base ai quali la separazione personale risulta ancorata al concetto di colpa, anche se essa è un po' attenuta. Infatti l'articolo 32 recita: « La separazione può essere chiesta quando si verificano circostanze che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole ».

Io mi discosto dalla concezione secondo cui non bisogna più considerare l'elemento della colpa ma accertare semplicemente che i coniugi non vogliono più convivere. Perché questo, direte voi? Perché l'unione dei coniugi, come dice l'onorevole Leonilde Iotti, è basata sull'amore.

IOTTI LEONILDE. Io non ho detto affatto questo!. Ho detto piuttosto che la fedeltà fa parte integrante dell'amore fra i coniugi, e l'ho detto con molta chiarezza. Piuttosto va sottolineato che lo Stato, e quindi la legge, non può intervenire così in profondo nella vita dei coniugi: deve limitarsi a verificare i fatti e basta.

RIZ. A un certo punto, ella, onorevole Iotti, parte dalla premessa che l'accertamento che i due coniugi non intendono più convivere dovrebbe essere alla base della pronuncia giudiziale di separazione. Mi permetta di dirle che su questo punto dissento in maniera assoluta. A mio giudizio non c'è solo l'amore alla base della famiglia, c'è la responsabilità nei confronti della prole, della società e così via; in tal senso la separazione dovrebbe essere maggiormente ancorata al concetto di colpa.

Avrei ancora altre osservazioni da muovere al testo predisposto dal Comitato ristretto, ma non mi inoltro nel merito in quanto il dissenso su particolari questioni non fa venir meno il nostro assenso sulla riforma in generale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do la parola all'onorevole Castelli, relatore, per la replica.

CASTELLI, *Relatore*. Prendo la parola con un certo imbarazzo per valutazioni sia di ordine personale, sia di ordine generale. Sul piano generale devo ricordare (anche se qualcuno, ascoltando l'intervento dell'onorevole Manco, poteva essere tentato di pensare diversamente) che noi stiamo discutendo questioni delle quali abbiamo già parlato ampiamente in altra sede. Il dibattito che si sta svolgendo in questa sede è senz'altro positivo; abbandonata l'ipotesi della discussione in Assemblea era necessario che su un argomento

di tanta importanza fosse offerta alla pubblica opinione la possibilità di un controllo sui lavori, nelle forme consentite dal regolamento. Ciò mi pone però sulla situazione di chi, intervenendo per la quarta volta sullo stesso argomento ed esponendo delle idee oramai abbondantemente elaborate, difficilmente può aggiungere qualcosa di nuovo.

Per di più debbo ricordare che replico quale relatore, ma prendendo contemporaneamente la parola a nome del gruppo democratico cristiano in qualità di Presidente del Comitato ristretto. *Omne trinum est perfectum* ma non è detto che la ripartizione dell'uno lo sia egualmente. Voglio innanzitutto confermare che i lavori del Comitato si sono svolti in clima costruttivo ed hanno portato a conclusioni che non esito a giudicare positive. Certo, in una prima fase, nel Comitato ristretto, si erano ripercosse le conseguenze della tensione causata dalla contemporanea discussione in Assemblea della legge sul divorzio, ed il dibattito, pur proseguendo alacremente, si era indirizzato verso una polemica puntigliosa piuttosto che alla ricerca di concordanze che pure esistevano ed erano ampie e rilevanti.

Il fatto era aggravato dall'assenza di alcune forze politiche: quella che doveva essere una polifonia di voci, molte volte si riduceva ad un coro a due voci. Evidentemente alcuni gruppi parlamentari ritenevano di scarsa importanza la discussione di una riforma fondamentale che però non era strumentalizzabile politicamente alla ricerca di nuovi equilibri e non minacciava crisi di Governo.

È significativo però che i partiti a base popolare si siano invece impegnati nell'opera di riforma ed abbiano sentito l'urgenza di intervenire sul vigente ordinamento giuridico, modificando incisivamente norme ormai superate, e le cui discrasie erano aggravate dall'introduzione del divorzio.

Lo sforzo comune ci consente di dibattere un testo unificato che, pur non assorbendo tutte le posizioni e presentando talora opzioni alternative con differenziazioni importanti, rappresenta un tentativo apprezzabile di avvicinamento e di ricerca di punti di contatto sulla soluzione dei problemi della comunità familiare in Italia oggi.

Tesi che erano apparse, non più di un anno fa, difficilmente conciliabili, hanno invece appalesato, nello sviluppo successivo, la esistenza di punti d'incontro e le discrepanze non sono più invalicabili nel quadro d'una impostazione di fondo largamente convergente.

L'onorevole Granzotto ha proposto una tesi ampiamente discutibile: a suo avviso si sarebbe arrivati ad un testo unificato sol perché la democrazia cristiana avrebbe modificato l'impostazione iniziale.

Non mi pare che un'attenta lettura del testo unificato possa confortare un'interpretazione di tal genere, in parte espressa dall'onorevole Granzotto ed in parte lasciata trasparire con allusioni che tutti abbiamo colto.

Il testo unificato non corrisponde evidentemente ad alcuno dei progetti iniziali, ma tiene conto dei suggerimenti di tutti. Mi sembra tuttavia che tenga conto, in misura determinante, delle formulazioni contenute nella proposta di legge Ruffini e Martini Maria Eletta. Una fonte insospettabile, l'onorevole Leonilde Iotti, ha dato atto, in questa sede e fuori, del contributo decisivo offerto dal gruppo democratico cristiano all'approvazione del testo unificato, anche se la parlamentare comunista ha ritenuto di attenuare l'apprezzamento espresso introducendo una distinzione alquanto gratuita tra democratici cristiani dallo spirito aperto, i membri del Comitato ristretto, ed altri che non facevano parte del Comitato e non avevano spirito altrettanto aperto.

PRESIDENTE. Complimenti all'onorevole Castelli !

IOTTI LEONILDE. Lei presume, onorevole Castelli, perché ancora non conosce la posizione di tutti i suoi colleghi !

CASTELLI, *Relatore*. Spero che la distinzione da lei operata sia dimostrata erronea dall'andamento successivo dei lavori ! Auspico che ella concordi con me nello sperare che la distinzione, formulata magari in seguito ad esperienze diverse, sia superata e che il prosieguo dei lavori chiarisca come le proposte avanzate dal gruppo democratico cristiano non siano frutto della particolare illuminazione di singoli, ma sintesi di collegiale elaborazione alla quale tutti siano pervenuti.

Lasciando l'ambito delle contrapposizioni dialettiche, vorrei valutare gli elementi positivi che affiorano in modo indubbio dalla disamina del testo unificato. È possibile riscontrare due criteri di fondo, secondo me largamente apprezzabili, che costituiscono l'architrave portante del provvedimento: il riconoscimento della priorità, non solo storica, ma sul piano dei valori, della famiglia rispetto alle comunità intermedie ed allo Stato; la li-

mitazione dei compiti di quest'ultimo ad un coordinamento delle attività dei soggetti della autonoma comunità familiare. Dall'intervento dell'onorevole Leonilde Iotti ho tratto ulteriore conferma di una valutazione che mi ero permesso di esprimere in seno al Comitato ristretto e in Commissione in sede referente. Se da parte nostra si è dovuto combattere per qualcosa, non abbiamo certamente dovuto lottare per far accogliere i principî essenziali, ma piuttosto per evitare quella che ci sembrava una interpretazione estensiva del gruppo comunista, il quale mirava a ribadire il riconoscimento dell'autonomia familiare limitando al massimo ogni intervento di ordine pubblico, concependo (direi senza offesa per l'amico onorevole Pietro Micheli) lo Stato come un notaio che si pone *ab externo* a costatare i fatti senza influenzare né indirizzare.

La convergenza di impostazioni alla quale siamo pervenuti non è un deteriore compromesso, ma rappresenta la sintesi degli elementi già contenuti nelle prospettive delineate dai diversi gruppi che hanno collaborato dialetticamente alla redazione del testo. Una significativa concordanza che ho il dovere di sottolineare in questa sede è l'unanime convinzione di tutti coloro che hanno lavorato nel Comitato ristretto dell'impossibilità di creare una nuova società familiare ricorrendo ad interventi meramente normativi. Quello legislativo è un settore importante, ma certamente non l'unico e nemmeno il fondamentale. Dobbiamo preoccuparci anche e soprattutto di promuovere, in ogni sede, una politica della famiglia che tenga conto delle implicazioni sociali, economiche, urbanistiche, assistenziali e scolastiche di questioni affrontate altre volte senza considerare come le persone destinatarie di uno specifico atto politico vivevano in un determinato contesto familiare. Se sapremo essere coerenti con le enunciazioni fatte, potremo, penso, percorrere insieme un ulteriore cammino, nell'impostazione di altri problemi dopo quello della riforma del codice civile.

Esaminata la premessa, per quanto riguarda il testo unificato sottoposto al nostro esame intendo limitarmi alla puntualizzazione di alcuni elementi essenziali in ordine ai quali si sono delineati consensi e dissensi. Siamo stati concordi nello stabilire più elevati limiti d'età per contrarre matrimonio, ritenendo che quanto più si prende coscienza dell'importanza sociale dell'atto costitutivo della comunità familiare, tanto più si afferma la concezione secondo la quale i nubenti devono avere, nel momento della celebrazione del matrimonio, la maturità fisica e psichica che consenta loro di valutare pienamente il significato dell'atto che compiono ed i doveri e le responsabilità che si assumono. Do atto che la soluzione definitiva è stata ottenuta con una formulazione più vicina al testo proposto dall'onorevole Leonilde Iotti che a quello iniziale degli onorevoli Ruffini e Maria Eletta Martini: ciò non costituisce però la rinuncia ad una posizione autonoma, bensì il logico sviluppo di una determinata impostazione. Abbiamo sempre dichiarato di essere disponibili per un approfondimento sereno, non preconcetto, della questione; di non avere dei *totem* da salvaguardare e di essere pronti a recepire ogni valido suggerimento. Dopo adeguata meditazione ci siamo convinti che la teoria secondo la quale alla maturità fisica conseguirebbe la maturità psicologica è discutibile; logicamente abbiamo quindi ritenuto che poiché la facoltà di passare a nozze non è connessa alla maturità fisica, ma alla capacità di assumere gli oneri conseguenti alla costituzione del vincolo familiare, è d'uopo applicare il principio della parità, anche nella fissazione del limite d'età; abbiamo così raggiunto in questa materia l'accordo che è mancato invece sulla predisposizione di strumenti per la responsabilizzazione dei coniugi attraverso la visita prematrimoniale. La Commissione dovrà approfondire l'argomento e devo ripetere che, pur rimanendo ovviamente ispirati ad una visione, che non è frutto di momentanea intuizione ma di esperienze molteplici, siamo pronti a recepire le critiche di non poco peso che ci sono state avanzate.

Vorrei ricordare all'onorevole Leonilde Iotti, che oggi ha fatto drastiche dichiarazioni, il testo unificato che presenta una soluzione subordinata, alternativa, proposta dal gruppo comunista in linea con la nostra impostazione, per dimostrare lo sforzo del suo gruppo su una strada analoga a quella da noi tracciata. Non ci arrocchiamo su posizioni preconcette nei confronti delle perplessità manifestate dal gruppo comunista, anche se vorremmo che il problema fosse più attentamente meditato.

In sede di esame degli articoli, avanzerò la richiesta di accantonamento dell'articolo 7, e credo che non vi saranno obiezioni, da parte della Commissione, per una più approfondita valutazione dell'istituto previsto da detto articolo. Voglio dire sin da questo momento che non è esatto però concepire la visita prematrimoniale come uno srtumento formale, addirittura burocratico-repressivo, secondo quanto

è stato detto dall'onorevole Spagnoli in un suo intervento in Commissione in sede referente...

SPAGNOLI. Così era all'inizio: la vostra prima stesura aveva queste caratteristiche. Poi le avete modificate...

CASTELLI, *Relatore*. Noi miriamo alla realizzazione di un risultato che è di libertà. Nessuno vuole, attraverso la visita prematrimoniale, fissare dei limiti alla possibilità di autodeterminazione dei singoli; noi pensiamo, al contrario, di offrire una collaborazione ai nubenti, affinché possano conoscersi meglio. Se la libertà è anche, e credo nessuno lo contesti, libertà dall'ignoranza, lo strumento che noi predisponiamo, al fine di favorire la rimozione di ostacoli di natura conoscitiva, è un contributo importante sulla realizzazione di un'autentica libertà. I modi e le forme attraverso cui si può raggiungere l'obiettivo possono certamente essere discussi: non siamo qui a difendere pesantemente una determinata formulazione; ci dichiariamo disponibili ad un incontro.

Vorrei ancora – e chiedo scusa se il mio discorso ha talora venature polemiche – richiamare l'attenzione sulle modifiche che proponiamo di introdurre alla vigente legislazione matrimoniale in materia di annullamento. Purtroppo ho sentito ripetere in questa sede, non certo dal gruppo comunista, ma da altro collega che non ha partecipato assiduamente ai lavori del Comitato ristretto, la tesi già avanzata in Assemblea, nel corso della discussione sul divorzio, dall'onorevole Ballardini, secondo il quale l'annullamento ha una funzione vicaria rispetto al divorzio.

Non è certo accettabile un'interpretazione di questo tipo. L'annullamento ha riferimento a fatti antecedenti al matrimonio, mentre il divorzio conferisce rilevanza giuridica ad una volontà successiva alla stipulazione del vincolo matrimoniale. Del resto nelle legislazioni di tutti i paesi che ammettono il divorzio esiste una distinta normativa che riguarda i casi di annullamento. Certo, se noi avessimo accolto la normativa contenuta nella proposta di legge Iotti (do atto che la formulazione definitiva proposta dai colleghi comunisti è assai meno pericolosa sotto questo riguardo), in base alla quale veniva concessa una discrezionalità assoluta al giudice, avremmo potuto aprire la strada ad uno scivolamento che avrebbe portato alla configurazione dell'annullamento come surrogato del divorzio. Così come (è esatta la valutazione espressa dall'onorevole Reale in un'interruzione) analogo pericolo avrebbe potuto derivare da una proposta di legge presentata al Senato, i cui suggerimenti al riguardo noi abbiamo decisamente respinto, proprio per i rilievi negativi che ho enunciato.

Do atto, come ho detto, ai colleghi comunisti – anche se la nostra parte insisterà sulla propria formulazione – che la proposta alternativa da essi elaborata e che figura nel testo unificato in discussione è ben più rigorosa di quel testo presentato al Senato e rappresenta un responsabile sforzo per arrivare, sia pure in termini dialettici, ad una collaborazione costruttiva.

Devo necessariamente accennare all'elemento qualificante di tutta la riforma, rappresentato dalle disposizioni in materia di indirizzo unitario della famiglia e di rapporti tra i coniugi. Qui siamo andati decisamente oltre le formulazioni contenute nella proposta di legge Ruffini e Martini. In effetti, cinque anni sono molti, e nella società moderna in tumultuosa evoluzione provocano cambiamenti di costume e di modi di vita che, in altre epoche, avrebbero richiesto decenni. Impostazioni, che avevano una loro giustificazione (ciò va riconosciuto ai colleghi Ruffini e Martini) nella quarta legislatura, oggi appaiono superate. Io mi ero permesso di dissentire – in alcuni articoli scritti nel 1969 – da quelle formulazioni, affermando che esse ricordavano un po' Orwell quando diceva che tutti gli animali sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri.

SPAGNOLI. Questo discorso ella lo dovrebbe fare al Governo, il quale ha presentato degli emendamenti che, in sostanza, ripropongono quelle impostazioni !

CASTELLI, *Relatore*. Io debbo dire di aver trovato da parte dei colleghi Martini e Ruffini una piena disponibilità (della quale li ringrazio) all'elaborazione di nuove norme che sancissero la parità assoluta dei coniugi; sul principio essi hanno espresso il loro consenso incondizionato.

Il criterio di parità naturalmente si ripercuote sul regime patrimoniale della famiglia. In questo quadro abbiamo ritenuto di dare rilevanza al lavoro di ambedue i coniugi, di considerare adeguatamente il lavoro casalingo, di abolire l'arcaica disposizione secondo la quale il marito tiene la moglie presso di sé e le somministra ciò che è necessario. per la vita.

Il principio di parità è secondo noi attuato anche nelle disposizoni in materia di indirizzo ed educazione dei figli. Vi è un solo caso nel quale tale principio – secondo la nostra formulazione, che non coincide con quella proposta dal gruppo comunista – ha una deroga: si tratta dell'ipotesi nella quale è necessario prendere una decisione immediatamente, senza attendere il giudizio del magistrato, sussistendo il pericolo di un grave pregiudizio agli interessi del figlio (si può pensare ad una situazione in cui la vita stessa del figlio sia in pericolo). In un caso del genere, se non vogliamo perderci in astrazioni teoretiche, non possiamo – per usare la frase di Leibnitz – essere dei *graeculi* che sacrificano le molteplici esigenze della vita alla dialettica di uno schema astratto. Siamo di fronte ad un soggetto che si trova in stato di bisogno, e a favore del quale è indispensabile intervenire. Noi abbiamo chiarito, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, che siamo pronti ad accettare formulazioni diverse dalla nostra: si potrebbe attribuire la facoltà di decidere per il figlio, nel caso in questione, anziché al padre (come è previsto nel testo da noi formulato) al coniuge più anziano...

REALE ORONZO. Si potrebbe stabilire che a decidere sia la madre.

CASTELLI, *Relatore*. Si potrebbe anche accettare questa soluzione; quello che è importante, però, è non chiudere gli occhi di fronte alla realtà.

PRESIDENTE. Ho ascoltato un'obiezione molto fondata alla tesi che ella espone, onorevole Castelli. Prendiamo il caso che il figlio abbia bisogno di un intervento chirurgico urgente, e chi deve decidere sceglie di non ricorrere all'intervento stesso. Cosa accade, in questa ipotesi, se poi il figlio muore?

CASTELLI, *Relatore*. E se invece questi muore a causa dell'intervento chirurgico?

PRESIDENTE. Non si può fare un parallelo! Può darsi che il soggetto muoia a seguito di un intervento chirurgico che, tuttavia, rappresentava obiettivamente l'unica possibilità di salvargli la vita.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Ma la norma è che i medici chiedono l'autorizzazione all'intervento.

CASTELLI, *Relatore*. L'intervento chirurgico non presenta certezze ma rischi, onorevole Presidente! Qualcuno deve pur esprimere il giudizio se convenga o meno correre il rischio, che c'è sempre nell'intervento chirurgico. Ed è proprio questa l'ipotesi in cui non si può attendere l'intervento da parte del magistrato.

PRESIDENTE. Esistono dei casi in cui l'intervento chirurgico rappresenta non già un rischio, bensì l'unico modo per salvare la vita di una persona. Che poi si resca effettivamente nell'intento oppure no, questo evidentemente è un altro discorso.

CASTELLI, *Relatore*. Ma il problema sorge perché il medico deve chiedere l'autorizzazione, in quanto esiste un rischio!

SPAGNOLI. Un soggetto può decidere ugualmente, e poi assumersi la responsabilità della sua decisione.

CASTELLI, *Relatore*. Dopo aver precisato la nostra posizione sullo specifico argomento della parità, vorrei affrontare il problema della separazione. Noi abbiamo proposto di superare l'attuale regolamentazione e di ammettere la possibilità di cessazione della convivenza per fatti incolpevoli, non attribuibili, cioè, a responsabilità alcuna dei coniugi, ma tali comunque da impedire un buon andamento della vita familiare. Ritenevamo però – almeno questo è il resoconto storico delle posizioni iniziali – che doveva essere salvaguardata la posizione del coniuge incolpevole, nel caso in cui la rottura del nucleo familiare fosse dovuta esclusivamente al comportamento dell'altra parte. Il gruppo comunista e, in parte, quello socialista erano su posizioni difformi. Ritenevano che dovesse essere eliminato dal codice civile ogni riferimento all'istituto della colpa.

Ammetto che la tesi delle sinistre ha elementi di sostegno nella preoccupazione di non additare ai figli *per tabulas*, attraverso la sentenza, uno dei due coniugi quale responsabile della loro sorte ingrata, il quale, fallito come coniuge, può non essere fallito come genitore.

Però, la preoccupazione, comprensibile sul piano umano, si risolveva nella proposta di legge comunista in un indebito sacrificio dei diritti dell'innocente. Abbiamo trovato una formulazione che, a mio avviso, è apprezzabile. Abbiamo eliminato l'elemento più traumatizzante nei confronti dei figli, rappresentato dalla pronuncia di condanna, ed abbiamo stabilito che l'affidamento della prole non è

in funzione della colpa dei genitori, ma dell'interesse dei figli e delle possibilità che essi hanno di essere educati e nutriti in una determinata situazione ambientale.

Ammettendo però nella motivazione della sentenza il riferimento ai fatti che hanno dato causa alla separazione noi garantiamo quelle esigenze dei singoli che, a nostro avviso, sono irrinunciabili.

Partendo da posizioni apparentemente inconcibiliabili, è stato possibile, con la buona volontà, varare una normativa giuridica che tiene conto delle esigenze contrapposte e favorisce lo sviluppo della società italiana. L'obiettivo non è stato pienamente raggiunto perché restano delle divergenze per ciò che attiene alle conseguenze della separazione; anche la formulazione alternativa proposta dal gruppo comunista si fa però carico delle esigenze da noi evidenziate, tutelandole in via diversa mediante la concessione di un equo indennizzo.

La concordanza emersa in materia di separazione si è realizzata analogamente nel settore della filiazione fuori del matrimonio. Vi è un solo elemento di disaccordo che, a mio avviso, non attiene al riconoscimento, ma alla dichiarazione giudiziale di paternità.

In materia di riconoscimento abbiamo, in sede di Comitato ristretto, contemperato positivamente le esigenze contrastanti, garantendo sia il rispetto della volontà del genitore naturale sia il riconoscimento libero del figlio nato fuori della famiglia (desidero anch'io abbandonare la vecchia dizione di « figlio adulterino »).

Per quanto riguarda la dichiarazione giudiziale di paternità devo dire che alcune riflessioni espresse da rappresentanti di diverse forze politiche sul testo unificato mi lasciano perplesso, ma pur sempre disponibile ad un riesame.

Il testo unificato supera i limiti dell'attuale normativa, ma conserva una casistica sia pure allargata e, contemporaneamente, una procedura relativa all'ammissibilità della azione. Questo duplice ordine di sbarramenti appare eccessivo. Non mi sembra invece eccessivo insistere sulla limitazione della legittimazione ad agire. A mio avviso l'azione per il riconoscimento della paternità deve essere riservata esclusivamente al figlio o ad un curatore speciale del figlio. La contrapposta ipotesi di affidare questi poteri alla madre oltre ad essere estremamente pericolosa non si innesta nella logica del sistema. Siamo di fronte ad un diritto strettamente individuale e inerente alla personalità del minore, non a quella della madre; è logico sia azionabile dal minore o dal curatore speciale, non dalla madre.

Conservo perciò gravi obiezioni alla soluzione alternativa avanzata al riguardo dal gruppo comunista.

Debbo ancora difendere il testo del Comitato ristretto dalle critiche che gli sono state mosse stamani in materia di norme penali.

Ricordo a me stesso la preoccupazione, espressa da un membro del Comitato ristretto, che su questo argomento si possa arrivare a divisioni, all'interno della Commissione, per paralleli e mi auguro che ciò non avvenga.

Vorrei segnalare, per chiarire meglio la *ratio* di queste norme, l'analisi di un acuto studioso anglosassone sul concetto di « uomo d'onore ». Egli constata che, secondo il dizionario di Oxford, uomo d'onore è colui che fa ciò che è dovuto e doveroso, mentre secondo il codice di Gelli uomo d'onore è colui che gode stima nell'ambiente in cui vive. L'istituto arcaico del delitto d'onore si rifà al concetto superficiale di uomo d'onore caratteristico del codice di Gelli. Mi pare opportuno superare questa concezione medioevale.

Un'ultima osservazione: il progetto di riforma esige pressantemente l'adeguamento della magistratura ai nuovi compiti. Vale a questo proposito ricordare l'esperienza negativa della legge sull'adozione speciale, che ha subìto delle traversie nell'applicazione pratica ed è rimasta praticamente arenata. Evitiamo che accada qualcosa di analogo per il diritto di famiglia fino a quando non sarà istituito il tribunale della famiglia.

Concludo esprimendo piena approvazione al testo elaborato dal Comitato ristretto, testo che mi sembra adeguato alle esigenze della società italiana degli « anni settanta » ed è profondamente rispettoso di alcune impostazioni di fondo (che abbiamo invece visto violate da altre norme settoriali. Vorrei dire – scusandomi di essere nuovamente in polemica con l'onorevole Granzotto – che approvo e sono favorevole al testo unificato perché è ispirato ad un modello di società familiare profondamente cristiano, almeno nel senso in cui usa questa espressione un noto filosofo dicendo che dopo duemila anni vissuti alla luce del messaggio evangelico di libertà e rispetto della persona umana non possiamo non dirci tutti cristiani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario Pennacchini, per replicare agli oratori intervenuti nel dibattito.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo, se non erro, a differenza dell'onorevole Castelli, non prende la parola per la quarta volta, ma per la prima, e desidera profittarne per ringraziare lei, signor Presidente, per l'impegno posto nel dare impulso allo svolgimento dei lavori, ottenendo infine, col consenso di tutti i gruppi, la sede legislativa, indispensabile per guardare con fiducia al compimento dell'*iter* legislativo entro questa legislatura, e la disponibilità di quest'aula, grazie alla sensibilità del Presidente della Camera, aula che conferisce alla nostra discussione quella pubblicità ed autorità che la sottrazione alla competenza dell'Assemblea aveva rischiato di eliminare.

Nessuno infatti può disconoscere il grande rilevo sociale, giuridico, morale, di questo dibattito, il cui esito è destinato a penetrare nel vivo di ogni famiglia italiana.

Giunge pertanto finalmente all'esame di questa Commissione in sede legislativa una delle più impegnative e qualificanti riforme di questa legislatura: si tratta di una riforma che maggiormente permette al Parlamento di compiere, nel senso più alto del termine, una attività politica, un'attività cioè che, al di sopra e al di fuori di un qualsiasi interesse particolare e settoriale, è diretta alla riorganizzazione di quel nucleo fondamentale e primigenio di ogni comunità organizzata che il legislatore costituzionale ha incisivamente definito come « società naturale fondata sul matrimonio » (articolo 29 della Costituzione).

Una riorganizzazione comunque che non viene imposta dall'alto quale attuazione di astratti princìpi teorici, ma che invece vuole da una parte recepire in norme giuridiche un mutato modo di sentire i rapporti tra i coniugi e fra questi ed i figli, e dall'altra vuole realizzare i precetti costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e della tutela giuridica e sociale dei figli legittimi e di quelli nati fuori del matrimonio.

Non si tratta quindi di una rivoluzione che scardini la famiglia nel senso in cui adesso è concepita ed attuata, ma di una riforma che, pur avendo una portata rivoluzionaria, prende atto di una mutata situazione morale, sociale ed economica ed è diretta a rafforzare l'istituto matrimoniale potenziando i diritti e i doveri dei suoi componenti, realizzando la tutela dei figli nati al di fuori del matrimonio, chiamando tutti i membri della famiglia ad una maggiore responsabilità, realizzando una gestione democratica, basata sul concorso delle volontà dei genitori e non sulla affermazione di una autocratica ed indiscutibile volontà.

Il testo che la Commissione dovrà esaminare è il frutto di un lavoro di scelta operato fra i vari progetti di legge di iniziativa parlamentare proposti nel corso di questa legislatura nonché di progetti di legge presentati nel corso della precedente, tra cui il disegno di legge di iniziativa governativa (presentato dall'allora ministro di grazia e giustizia, Reale), ripresentato nel corso della presente legislatura, come proposta di iniziativa parlamentare, dallo stesso onorevole Reale, con qualche modificazione.

Lo Stato recepisce quello che l'esperienza umana è venuta identificando come il significato ed il valore fondamentale dell'istituto familiare. La Costituzione, in quanto figlia del suo tempo e permeata delle condizioni e delle concezioni economico-sociali proprie del periodo storico in cui è stata elaborata, nel momento stesso in cui opera il riconoscimento della famiglia come società naturale, fa proprio, pur se non lo enuncia espressamente, ma lo presuppone nell'insieme delle sue norme, un determinato modo di essere della famiglia.

Nell'esperienza storica, sociale, giuridica possono individuarsi tre fondamentali configurazioni dell'istituto familiare: quella di tipo autoritario, quella di tipo individualistico e quella di tipo comunitario.

La concezione più rispondente all'esperienza storica in cui la Costituzione affonda le sue radici ed ai princìpi giuridico-sociali cui si ispira è quella comunitaria: la famiglia è dunque, per l'odierna realtà sociale e per la Costituzione, una comunità in cui l'individuo, in maniera particolarmente immediata e profonda, vede appagato il suo bisogno di collegarsi ad altri individui per un arricchimento personale, per realizzare una vera e propria unità; in tale nucleo primigenio il momento dell'individualismo e dell'egoismo è superato col dare agli interessi soggettivi un significato ed una dimensione più ampia nella solidarietà che, accostandoli ed armonizzandoli, li trascende e li permea. La famiglia intesa, e quindi regolata, come comunità importa il costante aiuto reciproco, spirituale e materiale; la necessità della sua stabilità; l'inesistenza di diritti dei singoli membri che possano superare i diritti del gruppo; il contemperamento nella vita familiare dei princìpi di uguaglianza e dell'unità.

Ove si tenga presente tale normativa, si può agevolmente rilevare che il testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto, pur

nelle sue svariate sfumature, mira a dare contenuto concreto a queste esigenze morali prima che giuridiche.

Detto questo, e riconosciuta pertanto la nobiltà degli intenti che hanno ispirato i presentatori delle varie proposte di legge, nonché i componenti del Comitato ristretto che hanno provveduto con impegno e dedizione alla redazione del testo unificato, il rappresentante del Governo non può non richiamare a se stesso una delle costanti affermazioni della Corte costituzionale secondo la quale la norma che regola il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti posti dalla legge a garanzia dell'unità familiare, parte da un presupposto non ispirato ad una assoluta e indiscriminata parità livellatrice fra uomo e donna, deferendo alla legge ordinaria il compito di fissare i limiti previsti a garanzia dell'unità familiare. Si tratta cioè di aver ben presente che l'uguaglianza tra i coniugi può essere spinta fino a un limite, tale però che, da una parte, non obliteri la sostanziale diversità fra i due individui, e, dall'altra, non mini l'unità della famiglia, con la pretesa di dover raggiungere detta parificazione ad ogni costo, con ogni mezzo.

Questo limite costituzionalmente sancito mi pare che sinora non sia stato sufficientemente valutato ed apprezzato.

A questo scopo pertanto il Governo ha presentato degli emendamenti che, pur riconoscendo la mutata condizione della donna nella vita attuale ed operativa del paese, fanno salva l'unità della famiglia. Si pensi per esempio alle disposizioni in tema di domicilio dei componenti la famiglia (articolo 1 del testo unificato); alla possibilità di intervento del giudice ove vi sia disaccordo sull'indirizzo della vita della famiglia (articolo 25); al compimento degli atti di ordinaria amministrazione disgiuntamente da entrambi i coniugi per quanto riguarda i beni della comunione (articolo 57); al domicilio della moglie, che di norma è quello del marito, ma che in particolari ipotesi può essere fissato in luogo diverso (articolo 1); al potere del marito di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, con la possibilità per la moglie di ottenere la esclusione dall'amministrazione del marito che abbia male amministrato. Tutto ciò vuol dire tener presente la parità fra i coniugi, ma vuol dire anche evitare, nei limiti del possibile, lo intervento di terzi estranei, quale è indubbiamente il giudice, in ordine a contrasti che normalmente si sanano fra le mura della casa familiare e che, portati innanzi all'autorità giudiziaria, si radicalizzano e diventano irrisolubili.

Il riconoscere al solo marito il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione sui beni della comunione, genera il fatto di dover tenere conto dell'interesse dei terzi che con lui contraggono, ed evita il compimento di attività contradditorie che possono negativamente incidere su quell'unità familiare che il legislatore costituzionale ha vouto difendere a tutti i costi, anche a scapito di un'indiscriminata parità fra i coniugi.

Per quanto riguarda poi l'introduzione di un più elevato limite di età per contrarre matrimonio, il Governo è pienamente favorevole a tale modificazione per una maggiore consapevolezza da parte dei nubenti della serietà del vincolo che vanno a contrarre, e parimenti favorevole è alla previsione di una più completa disciplina delle cause che possono invalidare il matrimonio. Non può tuttavia non manifestare la propria perplessità quando si vuole introdurre, quale causa di impugnativa del matrimonio, la simulazione del consenso, anche da parte di uno solo dei coniugi: è bensì vero che, ove manchi il concorde consenso dei nubenti, il matrimonio non viene ad esistere, ma non può tacersi che uno dei principî fondamentali del nostro ordinamento giuridico è la tutela dell'affidamento della parte incolpevole, e dall'altra non può tacersi che in siffatto modo potrebbe in concreto favorirsi la distruzione dell'istituto del matrimonio, essendo rimessa alla riserva mentale di uno dei nubenti la stabilità del vincolo. Né potrebbe invocarsi la diversa rilevanza della riserva mentale nell'ambito dell'ordinamento canonico, atteso il carattere sacramentale, prima che giuridico, del vincolo matrimoniale in quell'ordinamento.

Analogamente, per quanto riguarda la tutela dei figli nati fuori del matrimonio; si vuole parlare a questo proposito dei figli naturali ed incestuosi. Seppure è esatto e moralmente approvabile il principio che ha ispirato il Comitato ristretto, ribadito dall'onorevole Iotti e su cui il Governo concorda, e cioè che non devono cadere sui figli le colpe dei padri, non può negarsi che la stessa Costituzione tutela i figli nati fuori del matrimonio in un modo che però sia compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

È appunto a questo giusto contemperamento che bisogna mirare, onde evitare che l'introducenda normativa possa andare essa stessa in contrasto con la Costituzione, proprio nel momento in cui si vuole adeguare la normativa stessa ai precetti costituzionali.

Comunque, a prescindere da ogni altra indagine su temi particolari che potranno essere più approfonditamente esaminati nel corso della discussione dei singoli istituti e delle singole disposizioni, il rappresentante del Governo non può non compiacersi per il lavoro svolto finora in modo così organico e completo, che abbraccia tutta la complessa materia del diritto di famiglia e delle sue implicazioni in materia successoria, e si augura che dal confronto delle idee che si avrà in questa aula possa nascere un nuovo diritto di famiglia, adeguato ai tempi, che realizzi i precetti della Costituzione e sia accettato dalle famiglie come espressione di principî etici e giuridici dalle stesse già profondamente sentiti.

PRESIDENTE. Propongo di adottare come testo base per la discussione il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Sospendo la seduta sino alle 10 di domani, giovedì 24 giugno 1971.

La seduta, sospesa alle 13,20 di mercoledì 23 giugno, è ripresa alle 10,45 di giovedì 24 giugno.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta in corso l'onorevole Coccia è sostituito dall'onorevole Aldrovandi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sosostituito dal seguente:

« ART. 45. – *Domicilio dei componenti la famiglia.*

I coniugi hanno il loro domicilio nel luogo in cui è fissata la residenza della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero nelle more del giudizio di separazione.

Il minore non emancipato ha il domicilio in cui è fissata la residenza della famiglia o del tutore; se i genitori sono separati, ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« Art. 45. – *Domicilio dei componenti la famiglia.*

La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito.

La disposizione non si applica quando il marito è interdetto.

La moglie può stabilire un domicilio diverso da quello del marito nelle more del giudizio di separazione personale, quando il marito abbia trasferito il suo domicilio all'estero ed essa intenda conservare il proprio nel territorio dello Stato, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi.

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori esercenti la potestà o del tutore e, nelle ipotesi di cui al comma precedente, quello del genitore con il quale conviene.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo alinea, dopo le parole: « se i genitori sono separati », *aggiungere le altre*: « o nelle ipotesi di cui alla seconda parte del comma precedente ».

SPAGNOLI. Si tratta di un emendamento formale che ritengo utile sottoporre al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione sull'emendamento del Governo per quanto riguarda il domicilio della moglie nelle more del giudizio di separazione. A me pare completo ed esatto il testo del Comitato ristretto, mentre noto che nell'emendamento del Governo lo spostamento di domicilio è sottoposto a determinate condizioni, cioè « quando il marito abbia trasferito il suo domicilio

all'estero ed essa intenda conservare il proprio nel territorio dello Stato ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ». Questa casistica pone la moglie in condizione di conservare il domicilio del marito anche nelle more del giudizio di separazione e tutti i colleghi sanno che ciò può dar luogo a complicazioni serie. Perciò sono favorevole al testo del Comitato ristretto.

REALE ORONZO. Questo problema, per cui si incontrano e scontrano emendamenti governativi e della Commissione, non presenta alcuna drammaticità, a condizione che si tenga chiaramente conto del fatto che stiamo parlando del domicilio, che dal codice civile è definito come il centro degli affari ed interessi. La residenza può essere il presupposto, talvolta, del domicilio; ma qui si tratta (lo ripeto solo a me stesso), di domicilio e non di residenza ed il problema, pertanto, è meno grave.

PRESIDENTE. Mi sembra che si fa riferimento, nello stesso tempo, alla residenza ed al domicilio...

REALE ORONZO. Certamente, ma soltanto per stabilire che il domicilio dei coniugi è nel luogo in cui è fissata la residenza della famiglia. Il domicilio, quindi, deriverebbe in linea di massima dalla residenza: poi vi sono le eccezioni. La residenza familiare, quando i coniugi sono uniti, è stabilita di comune accordo: quindi è evidente che non si profila alcun contrasto. Circa le due versioni prospettate, preferisco quella del Comitato ristretto.

MORVIDI. Desidero fare qualche considerazione sull'emendamento presentato dal Governo, perché secondo me mostra il fianco a due critiche fondamentali. Innanzitutto, il fatto di stabilire che la moglie non legalmente separata abbia il domicilio del marito, significa negare alla moglie quella parità che la stessa Corte costituzionale ha già riconosciuto. Per quale ragione la moglie, in quanto tale, deve avere il domicilio del marito, quando fra i coniugi è sancita parità di condizioni e considerazioni ?

Viceversa, la formulazione proposta dal Comitato ristretto non soltanto risponde a questo principio di equiparazione, ma tiene anche conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Reale: la residenza è in genere il fondamento del domicilio, in base alla presunzione che dove è la residenza, ivi sia la sede principale degli affari e degli interessi di una persona. In linea di massima, dove una famiglia ha la residenza, ivi è la sede principale degli affari e degli interessi e quindi il domicilio. Solo in casi eccezionali il domicilio di uno dei coniugi può essere mutato; ma fin quando non intervenga un motivo eccezionale, il domicilio evidentemente è là dove la famiglia ha la residenza, che del resto presuppone appunto l'ubicazione degli interessi collettivi, unitari, dei due coniugi.

Non ritengo che l'emendamento presentato dal Governo meriti accoglimento, mentre è adeguata la formulazione data dal Comitato ristretto nell'articolo 1 del testo unificato.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento presentato dall'onorevole Spagnoli, nell'ultima formulazione di cui è stata data lettura. Dichiaro invece la mia perplessità nei confronti dell'emendamento del Governo.

Come giustamente ha osservato l'onorevole Reale, il problema non si pone certo in termini drammatici. Non vi è dubbio che la dizione proposta dal Governo si collega, quanto meno dal punto di vista formale, alla visione della parità che, nel corso della discussione generale, mi sono permesso di definire « alla Orwell ». La moglie non avrebbe il domicilio nel luogo in cui ha la residenza la famiglia, ma nel luogo in cui ha la residenza l'altro coniuge.

Quindi prego il Governo di ritirare il suo emendamento, tenuto conto del fatto che quanto vi è di valido, sotto il profilo tecnico, e non influente sulle decisioni di natura politica, è recepito dall'emendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo deve rifarsi a quanto dichiarato ieri, in sede di discussione sulle linee generali, circa il problema della parità, e riconfermare, nonostante la perplessità del relatore Castelli, il suo punto di vista assolutamente favorevole a questa parità, nel senso però costituzionalmente recepito.

Mi pare che quella famosa indicazione costituzionale, secondo cui la parità incontra dei limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare, non sia tenuta in alcuna considerazione da parte vostra. È una linea politica, che possiamo anche accettare, ma faccio presente che la posizione che ha ispirato questo emendamento parte proprio da quella considerazione.

Rispondo quindi alle osservazioni che sono state fatte. Innanzitutto vorrei parlare dello aspetto concernente la parità dei coniugi: faccio osservare al riguardo che nella formulazione presentata dal Governo si consente alla moglie in determinati casi di avere un domicilio diverso da quello del marito. In proposito è necessario un chiarimento sul significato da attribuirsi alle espressioni contenute nel testo del Governo. Potrebbe sembrare, infatti, che il terzo comma stabilisca per la moglie la possibilità di un domicilio diverso da quello del marito quando si verifica una condizione pregiudiziale (cioè sia in corso il giudizio di separazione) e, insieme a questa, si realizza un'altra delle due condizioni di seguito indicate (domicilio all'estero del marito ovvero esigenze di lavoro, affetti, interessi). Non è questo il significato dell'emendamento. In realtà si tratta di tre ipotesi indipendenti l'una dall'altra, come sarebbe apparso forse più chiaro qualora dopo le parole « di separazione personale » fosse stata introdotta la parola « ovvero ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Se ho ben capito, in questo modo la divergenza tra la tesi sostenuta dal Governo e la nostra si riduce considerevolmente, o addirittura scompare.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che la norma che ha suscitato una notevole perplessità da parte della Commissione sia quella contenuta al primo comma dell'emendamento del Governo, laddove si dice che « la moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito ». Ma intanto bisogna precisare che, attraverso il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, si è provveduto ad introdurre una figura nuova, quella cioè della residenza familiare. In questo caso, bisognerebbe introdurre una specificazione aggiuntiva all'articolo 43 del codice civile.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Vorrei far rilevare che nell'articolo 24 del testo unificato è previsto che i coniugi, di comune accordo, fissano la residenza comune della famiglia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Garanzia della unità familiare è proprio lo stabilire il luogo dove si deve svolgere la vita della famiglia.

CASTELLI, *Relatore*. Mi rendo conto che non abbiamo seguito, in determinati casi, i sacri princìpi del diritto romano, ma ci siamo riferiti invece ad istituti peculiari del diritto anglosassone; ma ritengo che ciò non sia, in fondo, una cosa molto deplorevole !

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di attenersi al Regolamento. In questo momento il rappresentante del Governo deve terminare di esprimere il suo parere sugli emendamenti proposti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che con la norma di cui all'articolo 1 del testo unificato si venga ad introdurre una figura del tutto particolare, una specie di domicilio personale, che avrebbe trovato più idonea collocazione, a mio giudizio, in altra sede, e precisamente all'articolo 45 del codice civile.

Comunque, il Governo non ne fa una questione di principio e, pur rimanendo fermo sulle sue posizioni, che derivano esclusivamente dalla necessità di tenere nella dovuta considerazione il dettato costituzionale (mi riferisco in particolare al ben noto inciso finale dell'articolo 29 della Costituzione), si rimette per quanto riguarda questo punto alla volontà della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Spagnoli, il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo unificato, non accettato dal relatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli al secondo alinea dell'articolo 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, a seguito dell'emendamento testè approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — *Domicilio dei componenti la famiglia*. — I coniugi hanno il loro domicilio nel luogo in cui è fissata la residenza della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze

di lavoro, di affari o di interessi ovvero nelle more del giudizio di separazione.

Il minore non emancipato ha il domicilio nel luogo in cui è fissata la residenza della famiglia o del tutore; se i genitori sono separati o nelle ipotesi di cui alla seconda parte del comma precedente ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del testo unificato:

ART. 2.

Nel capo III del titolo VI del libro I del codice civile, prima dell'articolo 84 è inserito il seguente:

« ART. 83-*bis*. – *Costituzione del matrimonio*. — Il matrimonio si costituisce con la volontà, legittimamente espressa davanti al competente ufficiale di stato civile, di un uomo e di una donna, che abbiano i requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie ».

Il Governo ha presentato un emendamento interamente soppressivo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sembra al Governo che la disposizione di cui all'articolo in esame abbia carattere tautologico, in quanto non fa che ripetere quanto già stabilito dall'articolo 107 del codice civile, sia pure con parole diverse, ma senza introdurre assolutamente nulla di sostanzialmente nuovo. Pertanto detta disposizione, a parere del Governo, va soppressa.

SPAGNOLI. Sono contrario all'emendamento del Governo, in quanto ritengo che, al pari di quanto avviene in altre legislazioni, la definizione dell'atto costitutivo del matrimonio sia utile ed opportuna. Ciò è tanto più vero quando si pensi che esiste poi nella normativa un sistema di cause di nullità che, evidentemente, si connette alla definizione dell'atto costitutivo del matrimonio.

Penso che la norma, così come è formulata nell'articolo 2 del testo unificato, debba considerarsi accettabile, proprio perché prescinde da definizioni di carattere ideologico, filosofico o confessionale, e si limita alla semplice descrizione del fatto costitutivo, fondato essenzialmente sull'incontro delle volontà, manifestate in un determinato momento davanti all'ufficiale di stato civile.

Vorrei piuttosto richiamare l'attenzione dei relatori sull'opportunità di aggiungere un inciso, dopo le parole: « ufficiale di stato civile », del seguente tenore: « nelle forme e nei modi previsti dalla legge ». Questa precisazione ha lo scopo di chiarire che il modo e la forma con cui la volontà deve essere espressa sono quelli stabiliti dalla legge, e che vengono infatti delineati negli articoli successivi. Mi rendo conto che questa specificazione potrebbe apparire anch'essa in certa misura tautologica, ma ritengo opportuno che, nel momento in cui si dà la descrizione dell'atto costitutivo, si richiami anche il concetto che la volontà deve essere espressa nei modi e nelle forme previste dalla legge.

COCCO MARIA. Ad evitare il matrimonio di sorpresa.

SPAGNOLI. In ogni caso mi sembra che il concetto vada richiamato.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che, nel testo in discussione, sono presenti anche le parole: « che abbiano i requisiti fissati dalla legge » (esse si riferiscono all'uomo ed alla donna che intendono contrarre matrimonio).

SPAGNOLI. È vero: occorrerebbe un coordinamento formale tra questo inciso e quello da me proposto.

REALE ORONZO. Mi scuso delle mie frequenti interruzioni, ma d'altra parte le discussioni in Commissione, a mio avviso, in tanto sono fruttuose in quanto si realizza un certo dibattito ed uno scambio di idee e di opinioni. Vorrei dunque osservare che l'esigenza esposta dal collega Spagnoli finisce in ultima analisi col rafforzare l'argomento del Governo. Infatti il collega propone di aggiungere, alla definizione contenuta nell'articolo che dovrebbe prendere il numero 83-*bis* nel codice civile, un elemento tratto dall'articolo 107 del codice stesso, cioè l'indicazione secondo la quale occorre una certa forma per la stipulazione del matrimonio (quella prevista dalla legge). Ora, io debbo premettere di essere indifferente circa l'opportunità o meno di introdurre questa solenne dichiarazione di principio che è contenuta nell'articolo 83-*bis*, anche rendendomi conto del fatto che ci troviamo a discutere un tema che induce, per sua natura, a definizioni di tale portata e, magari, a fare un uso anche esagerato di dichiarazioni di principio. Ma, se la formulazione in esame si vuole mantenere, ed essendo

anche ineccepibile la preoccupazione espressa dall'onorevole Spagnoli, mi sembra che si dovrebbe introdurre, in luogo dell'inciso proposto dallo stesso collega (« nelle forme e nei modi previsti dalla legge ») e che ritengo un po' generico, una diversa formulazione. Si potrebbe dire che la volontà deve essere espressa « nelle forme di cui all'articolo 107 del codice civile », ricordando che tale articolo precisa il modo con cui deve essere celebrato il matrimonio.

SPAGNOLI. Sono grato all'onorevole Reale di aver espresso la sua opinione in merito alla proposta da me avanzata. In effetti, prima di presentare un formale emendamento alla Presidenza, intendevo conoscere il parere al riguardo da parte dei colleghi.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Vorrei parlare sull'emendamento soppressivo del Governo. Occorre spiegare, innanzitutto, le ragioni per le quali si è ritenuto di introdurre questo articolo 83-*bis*, che contiene una specie di definizione del matrimonio. È vero che gli articoli 107 e 108, come ha giustamente osservato il sottosegretario Pennacchini, stabiliscono che a seguito di apposita dichiarazione di volontà un uomo e una donna possono divenire marito e moglie, ma la norma in questione ha significato in quanto chiarisce che il matrimonio si costituisce col consenso, cioè con l'incontro della volontà che è necessario per costituire qualsiasi contratto.

Noi abbiamo perciò pensato che non fosse superflua una definizione di tal genere e a questo scopo abbiamo intitolato l'articolo 83-*bis* « Costituzione del matrimonio », soprattutto in relazione alla volontà, che ispira anche le altre norme, diretta a consentire che si contragga matrimonio con libertà, responsabilità e consapevolezza. Proprio da questa considerazione discendono alcuni casi di nullità del matrimonio, ove cioè le parti non erano completamente libere e mature al momento della stipulazione del contratto.

Ci è dunque sembrato necessario premettere una specificazione concernente la costituzione del matrimonio in un complesso di norme che in definitiva ne regolano l'eventuale nullità, il regime patrimoniale, e disciplinano altresì la filiazione naturale e adottiva, la successione e così via.

IOTTI LEONILDE. Ritengo di dover manifestare il mio favore per il mantenimento dell'articolo 2 che sottolinea con molta forza il fatto che sono i coniugi i protagonisti del matrimonio, malgrado le tesi che oggi tendono a fraintendere questa affermazione.

CATALDO. Vorrei fare una breve osservazione su quanto proponeva poco fa l'onorevole Oronzo Reale a proposito dell'emendamento Spagnoli.

L'onorevole Reale sosteneva l'opportunità di inserire all'articolo 2, dopo le parole: « Il matrimonio si costituisce con la volontà legittimamente espressa davanti al competente ufficiale di stato civile » le parole « nelle forme di cui agli articoli 107 e seguenti del codice civile ». Ebbene io ritengo che sia più opportuna la dizione proposta dall'onorevole Spagnoli in quanto fa un riferimento generico « alle forme e ai modi previsti dalla legge », senza quindi entrare in una elencazione di articoli che, all'atto pratico, non si dimostra precisa.

PADULA. Non convengo, quanto gli altri colleghi intervenuti, sull'opportunità di mantenere questo articolo che si limita ad una definizione puramente superflua della costituzione del matrimonio, che, tra l'altro, non ritengo neanche che sia una vera e propria definizione. Non mi opporrò comunque se la Commissione riterrà di adottarla.

GRANZOTTO. Il mio gruppo ritiene utile l'esistenza di questo articolo in quanto esso pone l'assoluta valorizzazione dei principî di libertà e di responsabilità.

CASTELLI, *Relatore*. Il giudizio dei relatori deve essere espresso prima di tutto sull'emendamento soppressivo del Governo, che si rifà, se interpreto esattamente, al vecchio precetto baconiano secondo cui il compito delle leggi è quello di comandare e non quello di insegnare.

A tutela di un insegnamento tradizionale si propone un emendamento che può avere un retroterra rappresentato dalle preoccupazioni dell'onorevole Padula. Tuttavia mi sembra che non venga introdotto nell'ordinamento giuridico alcun criterio di natura ideologica in relazione al matrimonio. Ci troviamo di fronte ad una pura e semplice descrizione di natura formale dell'istituto...

PADULA. Non dell'istituto, ma del modo della sua costituzione, il che è diverso !

CASTELLI, *Relatore*. ...di natura tecnico-giuridica dell'istituto, che ha una sua giusti-

ficazione soprattutto in rapporto agli articoli 14 e 16.

Perciò sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

Ritengo inoltre di non poter essere favorevole all'emendamento Spagnoli e all'emendamento Reale, di cui pur riconosco il maggiore rigore tecnico. Entrambe le enunciazioni sono ultronee e sovrabbondanti. Quando parliamo di « volontà, legittimamente espressa » l'avverbio « legittimamente » sta ad indicare la espressione nei modi e nelle forme di legge. L'ulteriore specificazione non ha, a mio modo di vedere, alcuna motivazione che ne giustifichi l'accoglimento. Devo poi aggiungere che tale questione non ci deve indurre ad assumere delle prese di posizione drastiche; perciò, se la Commissione ritenesse opportuno specificare ulteriormente l'espressione « legittimamente », preferirei, in via subordinata, la dizione proposta dall'onorevole Oronzo Reale, che fa riferimento agli articoli 107 e seguenti del codice civile.

SPAGNOLI. Udite le considerazioni del relatore, non presenterò un formale emendamento.

REALE ORONZO. Rinuncio a formulare un mio emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si rende perfettamente conto di essere completamente isolato nel suo punto di vista.

PADULA. È una condizione un po' simile a quella del marito nella nuova famiglia!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ciò tuttavia non esime il Governo dal dichiararsi perplesso nei confronti delle perplessità qui manifestate.

Poiché è stato rilevato che si vuole con questo articolo sottolineare la sostanza del matrimonio io domando all'onorevole Maria Eletta Martini perché l'articolo 107 del codice civile non pone in luce, a suo avviso, la sostanza del matrimonio. E poiché mi si dice che si vuole mettere in evidenza che protagonisti del matrimonio sono i coniugi io ricordo che l'articolo 107 del codice civile recita, tra l'altro, che l'ufficiale di stato civile « ...riceve da cascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie ». In altri termini, a mio avviso, altro è sottolineare altro è ripetere.

Desidero far presente all'onorevole Castelli che non si tratta di applicare il cosiddetto sistema baconiano, ma si tratta di indulgere ad una certa estetica legislativa. Per questo motivo e soltanto per questo motivo il Governo mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, del quale il Governo propone la soppressione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. - *Età.* — I minori degli anni 18 non possono contrarre matrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 90.

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può per gravi motivi accordare dispensa dai limiti di età, ammettendo al matrimonio chi ha compiuto i sedici anni.

In ogni caso il tribunale deve accertare la maturità psico-fisica del minore o dei minori degli anni diciotto e la fondatezza dei motivi addotti a sostegno della domanda di dispensa e l'esistenza delle condizioni che giustificano la deroga ai limiti di età.

Il decreto è notificato al pubblico ministero ed a coloro che hanno facoltà di proporre opposizione al matrimonio a norma dell'articolo 102.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, anche per il merito, con ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla notifica.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. - *Età.* — I minori degli anni 18 non possono contrarre matrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 90.

Il tribunale, su istanza degli interessati, accertata la maturità psico-fisica del minore o dei minori degli anni diciotto e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, con decreto emesso in camera di consiglio, può, per gravi motivi, ammettere al matrimonio chi ha compiuto i sedici anni.

Il decreto è notificato al pubblico ministero ed a coloro che hanno la facoltà di proporre opposizione al matrimonio a norma dell'articolo 102.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, anche per il merito, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine di cui al quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come i colleghi potranno notare senza bisogno di eccessive spiegazioni, l'emendamento praticamente introduce alcuni aspetti che puntualizzo.

Nel secondo alinea è eliminato il riferimento alla esistenza delle condizioni che giustificano la deroga al limite d'età. Il termine per il reclamo contro il decreto di ammissione al matrimonio è ridotto a dieci giorni dalla notifica, ed è previsto che il decreto acqusti efficacia quando è decorso tale termine senza che sia stato proposto reclamo.

Quali le ragioni di questa formulazione? L'abbinamento del secondo e del terzo alinea tende a migliorare soltanto la formulazione tecnica. La soppressione del riferimento alla esistenza delle condizioni che giustificano la deroga ai limiti di età è parsa opportuna perché così si distinguono, concettualmente, le condizioni dalla fondatezza dei motivi addotti. La riduzione del termine del reclamo a dieci giorni ha lo scopo di rendere tale termine uguale a quelli previsti dal codice di rito per tutti i reclami avverso i provvedimenti camerali, esattamente all'articolo 739 del codice di procedura civile. L'introduzione dell'ultimo alinea, relativo all'efficacia del decreto, è parsa opportuna per evitare contrasti in sede interpretativa, e pare al Governo che ciò costituisca un semplice richiamo all'articolo 741, primo comma, del codice di procedura civile, essendo intuitivamente applicabile, alla fattispecie che nel caso esaminiamo, il secondo comma del citato articolo.

Come si vede, si tratta nel complesso di modifiche puramente formali, e prego la Commissione di accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

« *Sostituire il terzo alinea con il seguente:* Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai genitori o al tutore; *conseguentemente, al quarto alinea, sostituire la parola*: notifica, *con l'altra*: comunicazione ».

SPAGNOLI. Ritengo che l'emendamento governativo abbia una sua validità per cui può essere preso in considerazione, in quanto espone, soprattutto al secondo alinea, e forse in modo più conciso e sintetico, i concetti enunciati nel primo e secondo comma dell'articolo 84 quale era stato formulato dal Comitato ristretto.

Il mio subemendamento tende a modificare il terzo alinea dell'emendamento del Governo, e rispettivamente il quarto nel testo del Comitato. Secondo questi due testi, il decreto di ammissione al matrimonio dovrebbe essere notificato al pubblico ministero ed a coloro che hanno facoltà di proporre opposizione al matrimonio a norma dell'articolo 102. Ciò comporta una macchinosità eccessiva ed un relativo aggravio del costo delle procedure a carico di chi ha ottenuto o richiede la dispensa.

Per quanto riguarda il concetto di notifica, preferisco sostituirlo con quello di comunicazione da parte della cancellerie, in quanto la notifica dovrebbe essere estesa a tutti coloro che hanno facoltà di proporre opposizione al matrimonio, giusta l'articolo 102, e queste persone sarebbero i genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti ed i collaterali entro il terzo grado. L'articolo 84 del vigente codice civile prevede puramente e semplicemente la richiesta e la concessione di dispensa senza alcuna procedura di notifica o comunicazione. Sembra giusto inserire in tale disposizione un meccanismo che consenta la revisione della pronuncia da parte del tribunale, in materia di dispensa; ritengo però eccessivo assimilare questa procedura a quelle relative all'opposizione al matrimonio, ed è superfluo notificare o comunicare il decreto a tutte le persone che possono proporre opposizione, fino a comprendere gli ascendenti ed i collaterali fino al terzo grado, i quali a questo punto non hanno alcun interesse specifico, dal momento che non sono loro a poter proporre la richiesta di dispensa.

Sarebbe opportuno modificare il concetto di notifica sostituendolo con quello di comunicazione, e limitatamente al pubblico ministero, ai genitori o al tutore, in difetto dei genitori stessi. Avremmo così una procedura più economica, meno macchinosa, tenuto conto del fatto che la richiesta di dispensa comporta una certa urgenza, dal momento che vi sono persone in attesa di contrarre matrimonio per gravi motivi, come è detto al comma secondo, ed evidentemente una lunga procedura rappresenterebbe un elemento affatto negativo.

REALE ORONZO. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, che presenta una migliore formulazione, e sono favorevole anche al subemendamento Spagnoli.

È evidente, tuttavia, che vi è un certo ripensamento sulla gravità di un'eccezione al limite d'età di diciotto anni. Le formulazioni proposte sia dal Comitato ristretto sia dal Governo partono dal principio secondo cui al di sotto dei diciotto anni il matrimonio andrebbe evitato: proprio per un'esigenza di garanzia si è pensato ai collaterali, ascendenti, eccetera. Ripeto, comunque, di essere favorevole ed invito a non esagerare l'importanza che si annette a questa eccezione.

L'esigenza dell'accertamento della maturità psico-fisica dei minori è stata ribadita da parte sia del Comitato ristretto che del Governo, ed a ragione; è stato infatti osservato che le vecchie disposizioni si preoccupavano soprattutto della maturità fisica, della quale d'altro canto si aveva già una dimostrazione nella richiesta stessa di matrimonio anticipato da parte dei nubendi. Data la serietà del matrimonio, invece, non è sufficiente la maturità fisica sulla quale, oltre che il codice civile, è basato anche quello canonico.

CAVALIERE. Chiedo un chiarimento. Con il subemendamento Spagnoli viene stabilito che il decreto del tribunale deve essere notificato soltanto al pubblico ministero, ai genitori o al tutore?

SPAGNOLI. Sì, ma non viene notificato, bensì comunicato.

CAVALIERE. Bene. Tale decreto verrebbe dunque comunicato soltanto ai soggetti di cui si è detto. Resta pacifico, però, che la opposizione può essere fatta anche da tutti quegli altri soggetti che ne sono legittimati. Vorrei sapere se questa interpretazione è esatta.

SPAGNOLI. Certamente. Si tratta (per l'opposizione) di un diritto di distinta natura.

CAVALIERE. Ho sollecitato questa specificazione, in quanto dal testo del subemendamento potrebbero nascere degli equivoci al riguardo.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Cavaliere. La sua osservazione resta a verbale.

SPAGNOLI. Del resto, ove il subemendamento venisse approvato, questa norma potrà essere resa più chiara in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Certamente.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore, a parte il rilievo – più che altro accademico – che lo emendamento del Governo è formalmente interamente sostitutivo dell'articolo 3 del testo unificato, mentre nella sostanza non sostituisce l'intero articolo, si dichiara favorevole *toto corde* all'approvazione dell'emendamento stesso. Sotto un profilo di eleganza giuridica infatti, è indubbio che il testo del Governo è migliore di quello elaborato dal Comitato ristretto.

Al subemendamento Spagnoli il relatore è ugualmente favorevole, pur ritenendo esatta l'osservazione esposta dal collega Reale circa la sua natura sostanziale, e non meramente formale. Debbo però rilevare che, pur essendo nei propositi dei componenti il Comitato ristretto la disincentivazione del ricorso a deroghe, ci si è dovuti alla fine rendere conto che la realtà del nostro paese è estremamente varia, per modo che, ferma restando l'esigenza di operare per un superamento delle attuali concezioni, non è possibile ora procedere all'introduzione nel nostro ordinamento di una norma che avrebbe effetti dirompenti. Pertanto, l'attenuazione dei disincentivi alla deroga, contenuta nel subemendamento Spagnoli, mi sembra che possa essere accettata.

In rapporto poi ad altre osservazioni avanzate dal collega Reale, debbo rilevare che probabilmente è stata data una rappresentazione un po' eccessiva delle finalità che ci si riprometteva di realizzare attraverso la redazione del testo unificato. Credo infatti che nessuno abbia mai pensato che possa arrivare al matrimonio l'uomo angelicato: la componente corporea esiste nei due coniugi, e non possiamo prescinderne.

REALE ORONZO. Ma l'idoneità fisica è presunta, a sedici anni !

CASTELLI, *Relatore*. Non si può pensare, in ogni caso, di introdurre un principio che escluda la valutazione della maturità anche dal punto di vista fisico. Il nostro proposito, semmai, era quello di evitare che – come accade oggi secondo una prassi ormai consolidata – l'unico riferimento fosse dato dalla maturità fisica, giacché è evidente che essa costituisce un elemento necessario ma non sufficiente. D'altra parte tanto la dizione dello emendamento governativo che quella del Comitato ristretto sono in armonia su questo punto specifico.

Mi dichiaro favorevole anche alla riduzione del termine per l'impugnazione, che viene portato da trenta giorni, come era previsto nel testo unificato, a dieci giorni, come è indicato nell'emendamento governativo. Si tenga presente, infatti, che è opportuno ridurre al minimo il periodo di tempo durante il quale vi è una situazione di incertezza giuridica del matrimonio.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Tanto più che il numero delle persone a cui il decreto viene comunicato è molto limitato.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se la Commissione non ritenga di operare una modifica al penultimo alinea dell'emendamento governativo, nel senso di sostituire lo strumento dell'ordinanza con quello del decreto. Infatti l'ordinanza è il provvedimento che si adotta quando si decide sul contraddittorio delle parti, mentre il decreto si adotta quando la decisione viene presa *inaudita altera parte*.

CASTELLI, *Relatore*. Mi permetto di obiettare che, secondo la più comune valutazione dottrinale, il decreto è un provvedimento succintamente motivato, mentre l'ordinanza richiede una più approfondita motivazione.

Ora, poiché nel caso in esame si parla di una decisione in grado di appello, la forma dell'ordinanza sembra più idonea.

PRESIDENTE. Osservo che tale forma potrebbe acquistare la sostanza di sentenza.

CASTELLI, *Relatore*. Certamente; e ciò aprirebbe la strada ad una eventuale impugnazione in Cassazione.

PRESIDENTE. In questo modo, quindi, benché il provvedimento in questione viene definito « non impugnabile », vi sarebbe ugualmente la possibilità di ricorso. Secondo la mia proposta, invece, trattandosi di un provvedimento che si emette *inaudita altera parte*, si dovrebbe a rigore parlare di decreto.

CASTELLI, *Relatore*. Ritengo di dover mantenere la mia valutazione.

REALE ORONZO. Si potrebbe usare la espressione: « decreto motivato ».

CASTELLI, *Relatore*. La non impugnabilità dell'ordinanza di cui al penultimo alinea dell'emendamento del Governo (identico, nella formulazione, all'ultimo alinea dell'articolo 3 del testo unificato) si riferisce evidentemente all'ambito normativo del codice di procedura civile. È ovvio che esiste in ogni caso la possibilità di impugnazione in Cassazione dei provvedimenti giurisdizionali, in quanto essa deriva da una norma costituzionale che non può essere certamente abrogata o derogata da una legge ordinaria.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo desidera innanzitutto ringraziare la Commissione per questa totale (e forse un po' inconsueta) adesione alle sue proposte. (*Si ride*).

SPAGNOLI. Una cosa del genere può avvenire solo quando il Governo se la merita !

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto attiene al subemendamento Spagnoli, prima di esprimere un giudizio vorrei chiedere un chiarimento al proponente. Infatti gli elementi sostanziali di divergenza tra la formulazione del Governo e quella proposta dal collega Spagnoli sono sostanzialmente due. In primo luogo si sostituisce la notificazione con la comunicazione: e su questo punto non ho nulla in contrario. In secondo luogo i soggetti cui il ricorso deve essere comunicato vengono ridotti al pubblico ministero, ai genitori o al tutore, mentre il testo del Governo indica « tutti coloro che hanno la facoltà di proporre opposizione al matrimonio a norma dell'articolo 102 ». In sostanza, quindi, la proposta del collega Spagnoli è di escludere dalla comunicazione del decreto gli altri soggetti che hanno facoltà di proporre opposizione.

SPAGNOLI. Esattamente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ella quindi propone di comunicare il provvedimento al pubblico ministero, ai genitori od al tutore, ma non a quanti altri hanno facoltà di proporre opposizione ! Si tratta forse di un punto di vista un po' discutibile.

SPAGNOLI. I soggetti in questione hanno un proprio diritto di presentare opposizione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Nell'articolo 102 si parla di genitori, tutori, coniuge...

SPAGNOLI. Certo; si parla di questi e di altri soggetti, cui è attribuita la facoltà di proporre opposizione al matrimonio quando esista una causa che osti alla celebrazione del matrimonio stesso. Tale ipotesi, quindi, attiene ad una materia diversa. Infatti l'articolo in discussione riguarda solo la concessione della dispensa, nelle diverse fasi di attuazione (richiesta, pronunzia e impugnazione del provvedimento); mentre l'opposizione al matrimonio si fonda su ragioni completamente diverse, poiché riguarda le cause ostative, cioè l'esistenza di impedimenti al matrimonio.

L'assimilazione dei due procedimenti, a mio modo di vedere, non ha pertanto una sua valida ragion d'essere. Per questo, invece, il provvedimento relativo alla dispensa, secondo la mia proposta, può acquistare una sua omogeneità: nel senso che si precisa quali sono le persone che hanno il diritto di chiedere la dispensa; si stabilisce che a queste persone deve essere comunicato il provvedimento; si statuisce, infine, che queste medesime persone possono presentare l'impugnazione.

Tale è la *ratio* della norma in esame, che è cosa ben diversa, come ho detto, dalla disciplina dell'opposizione, la quale rimane valida in tutta la sua costruzione, in quanto attiene ad una materia completamente diversa, riguardando l'esistenza di cause ostative del matrimonio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi rimetto alla Commissione per il subemendamento Spagnoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 3 resta pertanto così formulato:

ART. 3.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. - *Età.* — I minori degli anni diciotto non possono contrarre matrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 90.

Il tribunale, su istanza degli interessati, accerta la maturità psico-fisica del minore o dei minori degli anni diciotto e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, con decreto emesso in camera di consiglio, può, per gravi motivi, ammettere al matrimonio chi ha compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai genitori o al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, anche per il merito, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine di cui al quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo ».

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 87. - *Parentela, affinità, adozione e affiliazione.* — Non possono contrarre matrimonio tra loro:

1) gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote; la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 nonché nei casi indicati dal comma secondo ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo alinea con i seguenti:

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto messo in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 nonché nei casi indicati dal comma secondo. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Al decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento del Governo prevede la possibilità di dispensa nel caso di affinità quando l'affinità stessa cessa per declaratoria di nullità del matrimonio precedente. Prevede inoltre la disciplina del provvedimento emesso dal tribunale e la previsione della sua impugnazione, per uniformità con le ipotesi previste dall'articolo 84 del codice civile.

MORVIDI. Vorrei sollevare un problema che si riferisce tanto al testo del Comitato ristretto quanto all'emendamento governativo. Il numero 3) dispone che non possono contrarre matrimonio fra loro lo zio e la nipote, la zia e il nipote, senza specificare se si tratta di parenti od affini. Appare dunque logico che nell'ipotesi di affinità sia più giusto specificare entro quale grado il matrimonio sia vietato e pertanto proporrei un emendamento di tal genere:

Sostituire il punto 3) dell'articolo 4 con il seguente:

« 3) i parenti in terzo grado della linea collaterale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea sostituire le parole: « non possono contrarre matrimonio tra loro », *con le parole*: « non possono contrarre matrimonio tra loro salvo dispensa accordata dal Tribunale ».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo alinea.

GRANZOTTO. Per illustrare questo emendamento sarebbe necessario un lungo discorso che non ritengo opportuno fare. Mi limiterò solo a due considerazioni: la prima è che l'emendamento ha un intento provocatorio nel senso che pone la domanda se esiste il problema.

Sappiamo che vi sono stati – non in Italia – dei casi clamorosi in tal senso e, senza nulla concedere a certi nichilismi sessuali, vogliamo indagare con serietà se esiste un problema di questo tipo.

La seconda considerazione, che deriva dalla prima, è che potrebbero verificarsi dei casi limite ma anche dei casi come quello previsto dal numero 2), per cui la valutazione del tribunale per accordare la dispensa potrebbe consentire un matrimonio « riparatore » (il termine tuttavia è inesatto).

Perciò noi abbiamo posto questo emendamento soltanto per verificare se esiste una problematica e per questo stesso intendimento non insistiamo.

IOTTI LEONILDE. Ritengo opportuno, nel procedere all'esame dei singoli articoli, evitare di passare direttamente agli emendamenti senza aver prima dedicato qualche minuto ad una riflessione di carattere generale sui singoli articoli, anche per dar modo alla stampa ed al pubblico che ci stanno seguendo di comprendere meglio la materia che si sta discutendo.

PRESIDENTE. Pur essendosi svolta una ampia discussione sulle linee generali, credo che l'osservazione dell'onorevole Leonilde Iotti sia utile.

REALE ORONZO. Desidero esprimere il mio appoggio alla richiesta dell'onorevole Leonilde Iotti. Suggerirei perciò, dal momento che vi sono due relatori, che di ogni articolo venga esposto rapidamente il contenuto ai fini che la collega Iotti ha indicato. Bisogna infatti tener presente che il testo in

discussione è stato elaborato da un Comitato ristretto del quale molti fra noi non hanno fatto parte. A prescindere dalla composizione di tale Comitato ristretto vi è poi chi ha studiato la materia e chi no.

Chiedo dunque che ogni articolo venga illustrato brevemente prima di passare agli emendamenti al suo testo.

CASTELLI, *Relatore*. I relatori si faranno premura di soddisfare la richiesta dell'onorevole Reale.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Nel redigere l'articolo 4 il Comitato ristretto non ha fatto altro che ricalcare le posizioni del codice civile. Soltanto nel penultimo alinea sono state sostituite le parole: « Il Capo dello Stato o le autorità a ciò delegate » con le altre: « Il tribunale ». A questo punto comincia la diversità fra la nostra impostazione e quella del Governo. Il Governo infatti propone di aggiungere al quarto alinea, dopo le parole: « Il tribunale », le seguenti: « su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ». Si tratta comunque di una questione procedurale.

Il discorso più grave resta invece quello suggerito dall'onorevole Granzotto.

Dico subito che, almeno per quanto mi riguarda, non mi sento di accettare la sua proposta.

GRANZOTTO. Le ricordo che non ho insistito sull'emendamento.

SPAGNOLI. Desidero chiedere al Governo cosa intende per « interessati » al penultimo alinea del suo emendamento. Sono forse coloro a favore dei quali può essere accordata la dispensa oppure si tratta di altre categorie di persone ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono i primi.

PADULA. Vorrei sollecitare un'interpretazione esatta, che mi pare difficile ricavare dal testo. Quando si dice che l'affinità sussiste come impedimento, anche in caso di annullamento del matrimonio, è compresa la ipotesi del divorzio ?

Bisogna prevedere anche l'ipotesi di scioglimento, non solo quella di annullamento. Nell'ipotesi di dispensa, c'è il vaglio pubblicistico...

CASTELLI, *Relatore*. La situazione è completamente diversa !

PADULA. È stata copiata la dizione del codice civile, che non prevede tale ipotesi.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento governativo sostitutivo dell'ultimo alinea con una formulazione che mi sembra preferibile a quella del testo unificato.

Per quanto riguarda il subemendamento Morvidi, devo dire che lo ritengo del tutto ultroneo. Nella formulazione che il testo unificato dà dell'articolo 87, ai punti 1), 2) e 3) sono specificati i rapporti di parentela: successivamente sono definiti gli impedimenti per affinità e, al punto 5), si parla precisamente di affini in linea collaterale in secondo grado. Per la « contradizion che nol consente », non è possibile interpretare la disposizione del punto 3) – zio e nipote – come se riguardasse, oltre che il fratello e la sorella di un genitore, anche il coniuge del fratello e della sorella, che sono affini, la cui posizione è disciplinata dal punto 5).

Prego l'onorevole Morvidi di ritirare il subemendamento che, sul piano della tecnica giuridica, non ha giustificazione.

MORVIDI. Di fronte a queste argomentazioni, non ho difficoltà a ritirare il mio subemendamento.

CASTELLI, *Relatore*. Apprendo che è stato ritirato l'emendamento dell'onorevole Granzotto: è evidente che, in caso contrario, avrebbe dovuto essere da noi respinto, in quanto contrasta con alcuni concetti di fondo che sono alla base di tutta la normativa in materia di diritto di famiglia. L'onorevole Granzotto ha dichiarato di averlo presentato a scopo provocatorio: voglio richiamare l'attenzione della Commissione e dei suoi onorevoli membri sul fatto che la provocazione si spinge un po' avanti quando si prevede la possibilità di una deroga per tutti i punti considerati, e quindi la possibilità di autorizzare il matrimonio fra figlio e madre e padre e figlia... ecco lo sbocco dello emendamento Granzotto ! Dubito che in questa sede vi sia qualcuno disposto ad accedere all'emendamento suddetto, oltre lo stesso presentatore...

Non è stato presentato un vero e proprio emendamento da parte dell'onorevole Padula; ma siccome il discorso è stato affacciato...

PRESIDENTE. In effetti non esiste alcun emendamento Padula.

CASTELLI, *Relatore*. Non esiste e, a termini di regolamento, non sono tenuto a pronunciarmi, ma poiché è stato iniziato il relativo discorso, desidero fare una precisazione.

Secondo me, non è parificabile la posizione di colui che ha contratto un matrimonio successivamente annullato da quella del divorziato, ai fini della deroga. Nel caso dell'annullamento, si ha un rapporto che può essere esistito in linea di fatto ma che, di fronte al diritto, era inesistente. Viceversa, nel caso di divorzio, di scioglimento del matrimonio, vi è un matrimonio valido, che ha prodotto effetti in un certo periodo e poi è stato annullato. Sono quindi due posizioni completamente diverse dal punto di vista giuridico e non parificabili ai fini dell'approvazione della deroga.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accede alle conclusioni cui è pervenuto il relatore Castelli. Ringrazio per il consenso che viene manifestato all'emendamento le cui ragioni e motivazioni sono state da me precedentemente illustrate.

Essendo stato fatto riferimento all'onorevole Granzotto, desidero congratularmi con lui per aver fatto rientrare una proposta che sarebbe stata di notevole gravità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel seguente testo modificato:

ART. 4.

L'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 87. – *Parentela, affinità, adozione e affiliazione.*

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote; la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 nonché nei casi indicati dal comma secondo. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Al decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 89. – *Lutto vedovile.* — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 123.

Il tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito ».

CASTELLI, *Relatore*. La formulazione proposta per l'articolo 89 del codice civile vi introduce una modificazione di carattere formale ed una di carattere sostanziale.

Sotto il profilo formale, vi è il conferimento al tribunale della facoltà di accordare

dispensa dal divieto previsto al primo comma dell'articolo in esame.

Sotto il profilo sostanziale, è ammessa la possibilità per il tribunale di accordare dispensa quando non sono trascorsi trecento giorni dalla morte del marito, se è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna. Il Comitato ristretto ha ritenuto che in tale caso non sussiste alcuna necessità di attendere trecento giorni dalla morte del marito, prima di concedere alla vedova l'autorizzazione per altre nozze, non essendovi dubbio che la scienza medica può accertare l'esistenza dello stato di gravidanza, indipendentemente dal decorso del termine.

SPAGNOLI. Riterrei di proporre una specificazione aggiuntiva, che mi sembra in armonia con lo spirito della norma elaborata dal Comitato ristretto. In effetti, i colleghi che hanno partecipato alla redazione del testo unificato attualmente al nostro esame si sono fatti carico dell'esigenza di introdurre la dispensa al divieto di contrarre matrimonio, per la donna, entro i trecento giorni dallo scioglimento o annullamento (o dalla cessazione degli effetti civili) del matrimonio precedente, qualora sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna stessa. Una impostazione del genere mi sembra del tutto valida, in quanto la *ratio* del divieto in questione è quella di evitare la *turbatio sanguinis*. Ma proprio partendo da questa premessa, sono dell'avviso che occorre prevedere un'ulteriore ipotesi, alla quale ricollegare la possibilità di ottenere la dispensa: si tratta del caso in cui dalla sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente, risulta con chiarezza che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni antecedenti la sentenza stessa. Mi sembra infatti che una situazione di questo tipo sia suscettibile di considerazione ai fini della concessione della dispensa in parola.

Ritengo che quando una sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio considera come certo, come fatto passato in giudicato, il dato obiettivo secondo cui la convivenza tra i coniugi è cessata da un certo tempo (più di trecento giorni), questo elemento sia sufficiente per poter ottenere la dispensa dal divieto di contrarre nuovo matrimonio prima della scadenza dei termini di legge; e non credo che sia necessario, in questa ipotesi, procedere all'accertamento dello stato di gravidanza della donna.

Si pensi che noi facciamo venir meno, con una norma successiva, la presunzione di paternità nei casi di separazione legale. Anche questo è un elemento che va considerato. Mi sembra quindi che, in ogni caso, le esigenze di certezza possano essere sodisfatte dall'accertamento della mancata convivenza. In questo caso il problema della *turbatio sanguinis* viene meno.

Può darsi il caso che, pur mancando la convivenza, vi sia ugualmente lo stato di gravidanza della donna, non derivante dal marito; ma questo è un altro discorso, per cui non si pone l'esigenza del decorso dei trecento giorni stabiliti per il cosiddetto lutto vedovile, il quale ha una ben diversa *ratio*.

PADULA. Bisognerebbe modificare anche l'intestazione !

SPAGNOLI. Indubbiamente; l'espressione « lutto vedovile », infatti, dovrebbe essere sostituita con altra più comprensiva.

In conclusione, io proporrei di aggiungere un inciso alla fine del secondo comma dell'articolo che dovrà sostituire l'articolo 89 del codice civile, al fine di specificare che il tribunale può accordare dispensa dal divieto di contrarre matrimonio prima dello scadere dei trecento giorni non soltanto quando sia stato inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna, ma anche quando risulti da sentenza (passata in giudicato) di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni antecedenti la sentenza stessa.

REALE ORONZO. Questo emendamento mi sembra accettabile. Debbo però avanzare un'obiezione di sostanza ed un'obiezione di forma, che coincidono sullo stesso risultato.

L'obiezione di natura sostanziale è la seguente: le argomentazioni esposte dall'onorevole Spagnoli valgono anche per il caso di separazione legale (tanto più che, come lo stesso collega ha ricordato, cessa la presunzione di paternità dei figli che nascono). È evidente, allora, che gli effetti della sentenza di separazione sono identici a quelli di una dichiarazione giudiziaria di scioglimento.

L'osservazione di natura formale è appunto questa: si potrebbe apportare una

modifica alla formulazione dell'emendamento Spagnoli, in modo da far riferimento alla avvenuta (o meno) separazione tra i coniugi.

SPAGNOLI. Ma la questione nasce dal momento in cui si verifica lo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché è solo da quel momento che decorre il termine di trecento giorni per poter contrarre un nuovo matrimonio.

REALE ORONZO. Si pensi al caso di una donna, già separata da quattro anni, il cui marito muoia prima che sia trascorso il periodo di tempo necessario per poter chiedere lo scioglimento. Qual è la sorte di questa donna? Si può risposare subito, oppure no?

Questo è un problema che discende proprio dalla formulazione predisposta dallo onorevole Spagnoli per il suo emendamento. Vorrei pregare quindi il collega di tenere presenti le mie osservazioni e, eventualmente, di modificare l'emendamento stesso.

COCCO MARIA. A prescindere dalla questione attualmente dibattuta, vorrei proporre che ogni decisione sulla rubrica dell'articolo in discussione venga sospesa. È evidente, ormai, che il riferimento al lutto vedovile ha una sua giustificazione storica, il che spiega l'intestazione contenuta nel testo unificato, ma oggi non è assolutamente pertinente al contenuto dell'articolo in questione. Sarebbe quindi opportuno, a mio avviso, accantonare l'intestazione, in modo che si possa elaborare, con tutta calma, un'espressione idonea a sostituire quella di « lutto vedovile »; il contenuto dell'articolo, invece, potrebbe essere subito discusso ed approvato.

PRESIDENTE. Non ritengo che la sua proposta, onorevole Cocco, possa essere accettata. Infatti, si potrebbe semmai accantonare l'intero articolo, ma se non si segue questa strada, non resta che discutere la norma per intero, compresa quindi l'intestazione.

IOTTI LEONILDE. L'eventuale correzione dell'intestazione potrebbe essere demandata – al termine della discussione del progetto – ad un comitato di coordinamento.

COCCO MARIA. Votiamo allora l'articolo in esame, ma con la riserva che l'intestazione dovrà poi essere adeguata al contenuto.

MORVIDI. Faccio rilevare che l'intestazione è un fatto scientifico, non legislativo.

COCCO MARIA. Non sono d'accordo.

CASTELLI, *Relatore*. Non mi pare che ostino ragioni di natura regolamentare nei confronti della proposta di demandare la definizione dell'intestazione ad un comitato di coordinamento.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il Regolamento non prevede comitati di coordinamento. Per realizzare il coordinamento formale di un progetto di legge l'articolo 90 prevede due ipotesi; esso infatti recita: « Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il Comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

L'Assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato ».

La norma fa riferimento diretto alla discussione di progetti di legge in Assemblea, ma essa si applica anche, con i necessari adattamenti, alla discussione in Commissione. Aggiungo che, nell'ipotesi in esame, la prima delle due ipotesi previste dal Regolamento appare la più idonea allo scopo.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che, prima della votazione finale sul provvedimento in discussione, la Commissione apporterà ad esso le dovute correzioni di forma, e tra queste, eventualmente, la modifica della rubrica dell'articolo 89 del nuovo testo del codice civile.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che l'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« Il tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore è favorevole a questo emendamento, e ritiene del tutto superfluo illustrare, con argomenta-

zioni che si aggiungano a quelle già formulate dal presentatore e dall'onorevole Reale, le motivazioni del suo giudizio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In linea di massima non avrei obiezioni; tuttavia preferirei che la forma fosse più curata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel seguente testo modificato:

ART. 5.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 89. - *Lutto vedovile.* — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 123.

Il tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. - *Assenso per il minore emancipato.* — Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore quando questi è uno dei genitori.

Quando l'assenso non è espresso personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei due nubendi.

Se l'assenso è negato da uno o da entrambi i genitori il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale previo accertamento della idoneità del minore a contrarre matrimonio e ad assumere le conseguenti responsabilità.

L'autorizzazione prevista al comma precedente è rilasciata dal tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero ed i genitori.

Contro il decreto è ammesso ricorso nelle forme previste dall'articolo 84 ».

CASTELLI, *Relatore.* Per aver chiara la natura della formulazione dell'articolo 6, bisogna tener presente che siamo partiti dal presupposto dell'approvazione, in altra sede, delle proposte di legge Lepre n. 670 e Luzzatto n. 3034, riguardanti l'anticipazione della maggiore età a 18 anni. La disposizione dell'articolo 90 del codice civile, quindi, in futuro dovrà essere applicata solo ai minori emancipati, perché in tutte le altre ipotesi non vi saranno minori che accederanno al matrimonio, salve le deroghe previste dall'articolo 84.

Rispetto al testo del Comitato ristretto il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo, largamente apprezzabile sotto il profilo formale, che però presenta un motivo di incertezza per quanto riguarda i « gravi motivi » che vengono invocati per la autorizzazione da emettersi da parte del tribunale qualora l'assenso sia negato da uno o da entrambi i genitori.

La mia preoccupazione, in sostanza, è che attraverso questa dizione si introduca quella prassi in forza della quale si autorizza il matrimonio quando sta per venire al mondo un bambino. Sarebbe preferibile, a mio avviso, che lo Stato aiutasse la ragazza madre piuttosto che obbligarla a passare a nozze in relazione a questo evento. Pregherei pertanto il Governo di sostituire la sua dizione con quella adottata nel testo del Comitato ristretto.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Sono d'accordo con l'onorevole Castelli.

REALE ORONZO. Vorrei osservare, anche in relazione all'emendamento del Governo, che sono due le situazioni che si possono considerare. In primo luogo, relativamente all'articolo 84, bisogna osservare i limiti di età, in secondo luogo, in base all'articolo 90, occorre ottenere l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori. L'articolo 90 del codice, pertanto, si applicherebbe, qualora fossero approvate le proposte di legge Lepre

e Luzzatto, soltanto al diciassettenne emancipato.

CASTELLI, *Relatore*. La pregherei, onorevole Reale Oronzo, di rileggere il primo comma dell'articolo 84: « Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore quando questi è uno dei genitori ».

REALE ORONZO. È nato un equivoco sul presupposto di una legge che non esiste ancora. La frase: « salvo quanto previsto dall'articolo 90 » significa che una volta accordata la dispensa è necessario sempre l'assenso dei genitori di cui all'articolo 90. Già nell'articolo 3 del testo unificato è previsto l'accertamento della maturità psico-fisica del minore.

CASTELLI, *Relatore*. È necessario un chiarimento. Se noi accettassimo la formulazione dell'onorevole Oronzo Reale giungeremmo alla paradossale conclusione che esisterebbero per il minore emancipato maggiori oneri rispetto al minore non emancipato. È chiaro dunque che l'articolo 3 e l'articolo 6 non vanno applicati congiuntamente, ma in via disgiuntiva. Per il minore non emancipato vi è un'ipotesi molto rigorosa, mentre per il minore emancipato basta l'assenso, e quindi il giudizio da parte del tribunale è previsto nella sola ipotesi che questo assenso non venga dato. In tutti i casi in cui non vi sia l'emancipazione si deve procedere attraverso le forme previste dai commi successivi al primo dell'articolo 84; ciò nella presunzione che sia già stata fatta una valutazione di maturità spirituale, intellettuale e psichica nei confronti del minore.

REALE ORONZO. Ritengo che le due norme possano applicarsi congiuntamente, anche perché la riduzione al diciottesimo anno della maggiore età non è stata ancora approvata dal Parlamento.

SPAGNOLI. Sono d'accordo sulla distinzione operata dall'onorevole Castelli. Ritengo che essa sia abbastanza chiara, anche se le preoccupazioni dell'onorevole Oronzo Reale possono avere qualche fondamento.

Mi pongo soltanto una questione: se non sia il caso, da parte nostra, di sollecitare l'attenzione dei relatori, onorevoli Castelli e Maria Eletta Martini, sull'opportunità di modificare in questa sede e nei limiti in cui, dal punto di vista regolamentare, ciò può essere consentito, le due norme relative all'età ed all'emancipazione. Altrimenti ci troveremmo in una curiosa situazione. Infatti in questa sede non possiamo che modificare il diritto attualmente vigente, non quello che presumiamo possa divenire tale. Noi ci siamo basati sul presupposto che, essendo state varate in sede referente prima di questa le proposte di legge Lepre e Luzzatto, saremmo arrivati alla sede legislativa dopo che quelle proposte fossero divenute legge. Oggi dobbiamo prendere in considerazione la possibilità di inserire in questa sede le due norme.

PRESIDENTE. In questa sede non è possibile farlo.

PADULA. Il Comitato ristretto lo fa già a metà con l'articolo 166.

SPAGNOLI. Anche se vi è un provvedimento già approvato in sede referente, nulla vieta che, in sede legislativa, la Commissione possa chiedere l'unificazione dei due provvedimenti per superare tutti gli ostacoli e per coordinare più completamente tutta la materia.

PRESIDENTE. L'Assemblea potrebbe di sua iniziativa assegnarci in sede legislativa le proposte di legge Lepre e Luzzato.

CASTELLI, *Relatore*. In questo momento non possiamo prendere alcuna decisione sulla proposta dell'onorevole Spagnoli. Dobbiamo usufruire degli strumenti che ci sono offerti dal Regolamento per abbinare nuovamente a questa trattazione le proposte di legge Lepre e Luzzatto che erano state separate e a tempo debito prenderemo decisioni in tal senso. Chiedo al rappresentante del Governo se accetta la sostituzione della formula « gravi motivi » con quella del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. – *Assenso per il minore emancipato*. — Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale di stato civile,

al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei due nubendi.

Se l'assenso è negato il matrimonio può essere autorizzato, per gravi motivi, dal tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero ed il curatore.

Al decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Pare che la dizione formulata dal Comitato ristretto risenta un po' di una precedente formulazione, nella quale si affermava che il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela. Successivamente tale formulazione è stata modificata, però non si è tenuto presente che al quarto comma si dice che l'assenso può essere negato da uno o da entrambi i genitori; si dovrebbe invece dire che esso può essere negato dal curatore, quando questi sia uno dei genitori. Evidentemente vi è una contraddizione. Ecco il perché della modifica in quel senso.

CASTELLI, *Relatore.* L'ipotesi che ella presenta in questo momento rientra nell'ambito delle modifiche di natura formale che io ho accettato. Io accetto tutto il testo governativo, purché sia sostituita l'espressione « gravi motivi » con il richiamo...

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ho compreso perfettamente.

Per quanto riguarda la soppressione di ogni riferimento all'accertamento dell'idoneità del minore a contrarre il matrimonio o ad assumere le conseguenti responsabilità, il Governo propone tale soppressione per un duplice ordine di motivi, che mi paiono difficilmente superabili. Il primo è relativo al fatto che siamo in presenza del minore emancipato, cioè di una persona che ha una maturità sufficiente a determinarsi da sè nelle ordinarie ricorrenze della vita e questo deriva dall'articolo 166 del testo in esame.

Il secondo ordine di motivi è sostituito dal fatto che il matrimonio anticipato si giustifica non soltanto con l'avanzato grado di sviluppo e di evoluzione del minore, ma anche col fatto che siamo in presenza di una situazione personale di particolare gravità che non può consentire di prescindere da questo assenso.

Ora, la mancanza di maturità può operare in senso negativo, come condizione che impedisce l'autorizzazione; ma la maturità di per sé non può sempre operare in senso positivo, come causa sufficiente ed unica per ovviare alla mancanza di assenso, in quanto possono esservi motivi di particolare gravità.

Per questo il Governo ha proposto la dizione: « gravi motivi ». Essa sembra molto più aderente allo spirito del progetto di legge di quanto non sia la proposta del Comitato ristretto, che praticamente suona come una ripetizione di quelli che sono i motivi che consentono l'emancipazione del minore.

Sono dolente di non poter aderire all'invito di ritirare l'emendamento governativo.

IOTTI LEONILDE. Quali possono essere questi gravi motivi ? Vorrei saperlo. Si sa che per consuetudine, e non solo per questo, per un tipo di atteggiamento che ormai è tradizionale nel nostro paese, i gravi motivi si risolvono quasi sempre nello stato di gravidanza: non vorrei che il Governo intendesse questo. Convengo con l'onorevole Castelli che l'attesa di un figlio non può essere il motivo che induce al matrimonio quando non ne sussistano le condizioni; anzi questo è uno dei casi in cui il matrimonio quasi sempre fallisce. I motivi devono essere ben altri.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo può essere uno dei gravi motivi, ma non è l'unico !

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Do atto della ripetizione, in questa sede, di un accertamento analogo a quello che compie il giudice per l'emancipazione del minore; questo, forse, è dovuto al fatto che l'articolo in discussione è all'inizio del testo, mentre l'articolo 166, relativo all'emancipazione con provvedimento del tribunale, si trova verso la fine. Ha ragione il sottosegretario nel sostenere che c'è una ripetizione, relativa all'accertamento della maturità.

Ma allora, se si ritiene che questa maturità sia acquisita, e che non sia il caso di ripeterne l'accertamento, riservando al magistrato il giudizio sulla possibilità di autorizzare il matrimonio, per ovviare al criterio dei « gravi motivi » che – concordo con gli onorevoli Iotti e Castelli – si riducono in sostanza ad uno solo, non si può lasciare la valutazione alla discrezione del magistrato, dicendo che, se

l'assenso è negato, il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero ed il curatore?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo con le sue preoccupazioni, e con quelle espresse dall'onorevole Iotti; c'è il rischio che i gravi motivi si riducano ad uno solo, ma non è questo lo intendimento del Governo. Comunque, non ho difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Maria Eletta Martini.

CASTELLI, *Relatore.* Sono favorevole allo emendamento del Governo, con la seguente modifica: « con decreto motivato, emesso in camera di consiglio ».

SPAGNOLI. Senza accertamento di idoneità?

CASTELLI, *Relatore.* L'accertamento è già implicito nel momento in cui il minore è emancipato.

SPAGNOLI. Ma l'accertamento della maturità al fine dell'emancipazione ha natura profondamente diversa, ed attiene al fatto di poter compiere atti di ordinaria amministrazione...

LA LOGGIA. « ... maturità sufficiente a determinarsi da sè nelle ordinarie occorrenze della vita ».

SPAGNOLI. ... salvo quelle per cui è richiesta dalla legge l'assistenza del curatore. Questo giudizio di idoneità è qualitativamente diverso da quello che deve essere espresso nel momento in cui si decide un matrimonio. Il magistrato dovrà tener conto del fatto che una valutazione, comunque positiva, è già stata formulata con l'emancipazione, ma dovrà operare un altro accertamento, più limitato o specializzato, per valutare la responsabilità ed idoneità non per gli affari, ma per il matrimonio. Il giudizio di idoneità dev'essere compiuto in questa sede, senza accettare incondizionatamente quello emesso in sede di emancipazione.

PADULA. L'assenso per il minore emancipato è richiesto dal testo unificato, ai fini del matrimonio, solo nella ipotesi in cui il curatore sia uno dei genitori; altrimenti non c'è bisogno di assenso. Secondo il primo comma dell'articolo in discussione, cioè, qualora il curatore non sia uno dei genitori, si ritiene che il minore emancipato, ai sensi del giudizio espresso ai fini della emancipazione, possa contrarre matrimonio senza necessità di alcun preventivo assenso. Qualora invece sia uno dei genitori, si ritiene di attribuire a questo genitore, per la sua posizione, un potere particolare, cioè quello di opporsi al matrimonio dell'emancipato.

Ritengo che quelle preoccupazioni di costume che qui sono largamente esasperate, in relazione al fatto che l'ipotesi più ricorrente di grave motivo sia quella della gravidanza, siano ampiamente recepite in questa sede; infatti, ricorrendo l'ipotesi suddetta, il primo ad autorizzare il matrimonio del minore sarà proprio il genitore, se ha quella mentalità, ed in questo caso il tribunale non scende in campo. Se il genitore autorizza, il tribunale non interviene.

Francamente, sono contrario ad ipotizzare un'ulteriore presunzione dello Stato di poter andare ad accertare l'idoneità al matrimonio ed all'onere delle relative responsabilità. Sarebbe un giudizio quasi impossibile, che può dar luogo a perizie veramente assurde. Che tipo di quesiti porrà il tribunale al perito, nel conferirgli l'incarico degli accertamenti? Sarebbe diabolico pensare di chiedere al perito di stabilire se una persona è idonea a contrarre matrimonio. Comunque, questa è un'ipotesi del tutto subordinata; semmai vi è da discutere sul primo comma. Si contesta, da taluni, l'idoneità allo scopo del giudizio che viene condotto ai fini dell'emancipazione; ma bisognerebbe preliminarmente osservare che lo stesso istituto dell'emancipazione perde molto del suo significato, una volta che si è deciso di anticipare la maggiore età a diciotto anni. Non è possibile poi conciliare la proposta di portare l'obbligo scolastico fino ai diciotto anni con quella di introdurre una fascia di emancipazione al di sotto dei diciotto anni.

In realtà l'istituto dell'emancipazione ha una sua *ratio* quando è stabilito che la maggiore età si consegue a ventuno anni, come si verifica attualmente; diversamente non trova più valide giustificazioni. Sappiamo che l'ipotesi pratica di emancipazione è prevalentemente quella di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale. Ora, io mi domando se sia pensabile che un soggetto possa essere in condizioni, a sedici o diciassette anni di età, di gestire un'impresa, e se un'ipotesi del genere trovi comunque una giustificazione logica quando, su altri piani, si propone una elevazione del periodo della scuola dell'obbligo.

Naturalmente nessuno contèsta al minore, anche non emancipato, la facoltà di compiere determinati atti, quali il pagamento, e così via.

A questo punto, sono dell'avviso che o si rinvia il discorso ad un momento successivo, quando cioè dovrà essere definito il problema dell'emancipazione, oppure si procede alla approvazione delle norme in esame, eliminando però quelle disposizioni che possono essere giustificate sul piano ideologico, ma che sul piano tecnico e pratico appaiono abbastanza pericolose.

CASTELLI, *Relatore*. Il testo del Governo, modificato, potrebbe conciliare le due posizioni. Al riguardo, pregherei l'onorevole Spagnoli di voler aderire alla mia impostazione.

GRANZOTTO. Sarei favorevole alla proposta di rinvio dell'esame dell'articolo 6, poiché ho molte perplessità sulla ragion d'essere dell'istituto dell'emancipazione, una volta che la maggiore età sia portata a diciotto anni. Desidero anche rilevare – riprendendo una osservazione già avanzata da qualche collega – che, come dovrebbe risultare da tutte le considerazioni finora svolte, non vi è contraddizione tra il primo ed il terzo comma dell'articolo in discussione, nel testo del Comitato ristretto. O meglio, esiste una contraddizione limitata al piano formale, che discende da una inesatta formulazione del terzo comma. Ma sostanzialmente, se partiamo dal presupposto che il curatore sio uno dei genitori, è opportuno – per ribadire anche in questo caso il concetto della parità dei coniugi, in relazione ad un atto che vogliamo distinguere da tutti gli altri che il minore emancipato può compiere – stabilire che, a fronte dell'assenso da parte del genitore che è curatore, vi sia la possibilità di opposizione da parte dell'altro genitore, con conseguente decisione del tribunale.

Ho detto che la contraddizione è di natura formale, perché la dizione contenuta nell'articolo in esame è su certi punti inesatta; ne discende l'opportunità di un emendamento, che introduca la possibilità di presentare opposizione da parte del coniuge non curatore.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Mi sembra inutile, a questo punto, accantonare l'articolo 6. Proporrei, piuttosto, anche in considerazione dell'ora tarda, di sospendere i nostri lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO